



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 65 del 26 Ottobre 2011

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

URP/Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

- GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 07.03.2011, n. 155/P:

L.R. 12.04.1994, n. 28 “ Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale”, modificata ed integrata con L.R. 31.12.1994, n. 106, con L.R. 9.2.2000, n. 6 e con L.R. 9.2.2005, n. 6 – Programma per il triennio 2010/2012 relativo alla gestione del patrimonio demaniale forestale regionale e prevenzione incendi boschivi e programma stralcio 2010 – Obiettivi, direttive e procedure – Approvazione e invio 3^a Commissione Consiliare Agricoltura. Pag. 7

DELIBERAZIONE 19.09.2011, n. 641:

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. REGIME DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI. ATTUAZIONE DELL’ART. 63, COMMA 1 BIS L.R. 10 GENNAIO 2011, N. 1 INTRODOTTO DALL’ART. 1 DELLA L.R. 19 LUGLIO 2011, N. 21 A SEGUITO DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI AL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138..... Pag. 48

DELIBERAZIONE 26.09.2011, n. 662:

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 575/2011 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA)” – INTEGRAZIONE. Pag. 50

DELIBERAZIONE 17.10.2011, n. 691:

L.R.17.10.2005, n. 29 : “Promozione e diffusione di una cultura dell’educazione alla pace e ai diritti umani”. Approvazione del programma di attività per l’anno 2011 del Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani..... Pag. 52

DECRETI

- COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 06.10.2011, n. 37:

APPROVAZIONE DEI CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE - ANNUALITÀ 2011 - 2012 - DA SOTTOPORRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE CASE DI CURA AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 25/2011. ULTERIORI DISPOSIZIONI. Pag. 64

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

- DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

DETERMINAZIONE 09.09.2011, n. DC23/50:

Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'attività di organizzazione, gestione e rendicontazione del Progetto SHAPE – Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. Pag. 165

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 11.10.2011, n. DH26/19:

Reg. (CE) n. 1257/99 art. 33 Cap.9 Interventi di diversificazione delle attività nelle aziende agricole – Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo – Misura “P” annualità 2004/2006 2° triennio – Provvedimento di revoca del contributo concesso con D.D. n. DH5/67 del 08/04/2005 in favore della ditta: Marcella Mario e recupero importo liquidato. Pag. 173

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 04.10.2011, n. DH33/108:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda n. 84750316055 del 06/07/2009 Ditta: Cvetic Marina nata il 28.12.1967 in Comune di Belgrado Naz. Jugoslavia residente in Via San Silvestro, 10 Comune di San Martino sulla Marrucina Prov. (CH). Approvazione variante..... Pag. 176

- DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 13.10.2011, n. DG21/132:

Legge Regionale 27 agosto 1982 n. 59 “Controllo sulla salubrità delle carni ittiche”. Programma 2011. Impegno di spesa, affidamento realizzazione del programma ed assegnazione dei relativi fondi..... Pag. 177

- DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 07.10.2011, n. DB8/76:

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale. Pag. 179

DETERMINAZIONE 13.10.2011, n. DB8/78:

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate. Pag. 180

- DIREZIONE SVILUPPO DEL TURISMO, POLITICHE CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DF11/514:

Deliberazione di G.R. n. 691 del 17.10.2011 avente per oggetto: “L.R.17.10.2005, n. 29: Promozione e diffusione di una cultura dell’educazione alla pace e ai diritti umani. Approvazione del programma di attività per l’anno 2011 del Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani” Pag. 183

- DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 03.10.2011, n. DE9/066:

Funivia bifune “Fonte Cerreto – Campo Imperatore”, impianto di proprietà del Comune de L'Aquila, 2^ fase dell’ammodernamento. Autorizzazione ex L.R. 24/05. Pag. 183

- STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO STAMPA

DETERMINAZIONE 06.10.2011, n. SC/66:

Conclusione procedura delibera di Giunta regionale 591 del 24.08.2011, recante: “ Definizione criteri di distribuzione e assegnazione delle chiavi d’accesso ai notiziari delle Agenzie di Stampa - Approvazione nuovo bando”. B.U. Speciale 57 del 9 Settembre 2011...... Pag. 185

DETERMINAZIONE 12.10.2011, n. SC/67:

Modifica determina 66/SC del 6/10/2011 per correzione errore materiale avente ad oggetto: “Conclusione procedura delibera di Giunta regionale 495 del 24.08.2011, recante: - Definizione criteri di distribuzione e assegnazione delle chiavi d’accesso ai notiziari delle Agenzie di Stampa - Approvazione nuovo bando”. Pag. 191

ATTI DELLO STATO

- CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 95 depositato il 20 Settembre 2011. ...
..... Pag. 192

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

- **Avviso di deposito delle modifiche alla variante generale al P.R.G.**..... Pag. 201

- **AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE EDIFICABILI SITUATE NEL COMUNE DI GIULIANOVA.** Pag. 201

- CITTA' DI MANOPPELLO (PE)

- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.08.2011 avente ad oggetto: “Approva-**

zione del progetto presentato dalla ditta NOVARES S.p.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/98 per la realizzazione di tettoia. Pag. 201

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26.08.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto presentato dalla ditta "M&A srl" ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/98 per la realizzazione di tettoia"..... Pag. 202

● **COMUNE DI OVINDOLI (AQ)**

Lavori per il "Realizzazione centro visita sito archeologico Villa Imperiale S.Potito" Decreto di Espropriazione Definitivo prot.7759/2011..... Pag. 202

● **COMUNE DI PIANELLA (PE)**

LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN FRANTOIO OLEARIO IN NEGOZIO DI MOBILI E SUO AMPLIAMENTO IN VIA S. MARIA A LUNGO. DITTA RICHIEDENTE SOC. F.LLI DI ZIO FERNANDO & ELIO SNC. PRATICA SUAP 1022/2010. APPROVAZIONE VARIANTE PRG – ART. 5 DPR 447/98 E S.M.I..... Pag. 203

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 07.03.2011, n. 155/P:

L.R. 12.04.1994, n. 28 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale”, modificata ed integrata con L.R. 31.12.1994, n. 106, con L.R. 9.2.2000, n. 6 e con L.R. 9.2.2005, n. 6 – Programma per il triennio 2010/2012 relativo alla gestione del patrimonio demaniale forestale regionale e prevenzione incendi boschivi e programma stralcio 2010 – Obiettivi, direttive e procedure – Approvazione e invio 3^a Commissione Consiliare Agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 03.04.1995, n. 28 “*Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali*”;

Vista la L.R. 12.04.1994, n. 28 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” così come modificata con L.R. 31.12.1994, n. 106, con L.R. 9.2.2000, n. 6 e con L.R. 9.2.2005, n. 6, ed in particolare gli articoli 2-bis, 17 e 19;

Dato atto che la gestione del Demanio Forestale Regionale è affidata agli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di cui all’articolo 3 della L.R. 03.04.1995, n. 28, gestiti dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi della vigente Convenzione fra Regione Abruzzo e Ministero Agricoltura e Foreste per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato;

Rilevato che ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 12.04.1994, n. 28 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” il Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali

istituito presso il Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, oggi Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia, Pesca, Emigrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della stessa Giunta, provvede ad approvare i programmi da porre in essere sulla base delle proposte degli amministratori delle foreste demaniali;

Dato atto che la legge citata prevede che il Comitato di cui trattasi sia composto: a) dal componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura o suo delegato che lo presiede; b) dal dirigente del Servizio bonifica economia montana e foreste del Settore agricoltura, oggi Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio; c) dal capo dell’Ispettorato Regionale delle Foreste, oggi Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato; d) dagli amministratori delle foreste demaniali, con veste consultiva; e) da un Funzionario regionale del Settore agricoltura, foreste e alimentazione di livello non inferiore al VI, con funzioni di Segretario;

Dato atto altresì che la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” ed in particolare l’art. 5 “*Autonomia della funzione dirigenziale*” al comma 3 dispone che a decorrere dall’entrata in vigore della legge di cui trattasi le disposizioni previgenti che conferiscono ad Organi di direzione politica la Presidenza dei comitati tecnici di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che si è pertanto reso necessario, al fine di dare concretezza e speditezza all’azione amministrativa, individuare gli adempimenti in materia di Foreste Demaniali Regionali che, alla luce della richiamata L.R. 77/99, sono di competenza del Dirigente del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia, Pesca, Emigrazione;

Considerato altresì che nell’attuale organizzazione del Corpo Forestale dello Stato le strutture individuate con il termine “ex-ASFD”

hanno assunto la denominazione di “Uffici Territoriali per la Biodiversità” (UTB) e che in Abruzzo operano i tre UTB di L’Aquila, Pescara e Castel di Sangro ai quali corrispondono le strutture, denominate Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali (U.A.F.D.R.), preposte alla gestione delle foreste demaniali di L’AQUILA, PESCARA e CASTEL DI SANGRO;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Regionale 11.05.2009 n. 216 erano stati individuati quali Amministratori delle Foreste Demaniali Regionali i seguenti Funzionari del Corpo Forestale dello Stato: Dott.ssa Tiziana ALTEA per l’U.A.F.D.R. di CASTEL DI SANGRO, corrispondente all’UTB di Castel Di Sangro; Dott.ssa Livia MATTEI per l’U.A.F.D.R. di L’AQUILA, corrispondente all’UTB di L’AQUILA; Dott. Piero DI FABRIZIO per l’U.A.F.D.R. di PESCARA, corrispondente all’UTB di PESCARA;

Dato atto che, in risposta a specifica richiesta formulata con nota prot. RA198475 del 21.10.2010 dal Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, il Comando Regionale del C.F.S. con nota prot. 15015 del 02.11.2010 ha comunicato che con Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 18.05.2010 a capo dell’Unità Territoriale per la Biodiversità di L’Aquila è stato nominato l’Ing. Maurizio Sista e che pertanto la Dott.ssa Livia Mattei, precedentemente nominata Amministratore delle Foreste Demaniali Regionali di L’Aquila, è stata dallo stesso sostituita, mentre nulla è variato per quanto concerne le UTB di Castel di Sangro e Pescara;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 869 del 15 novembre 2010 con la quale, ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 5 della L.R. 14.09.1999, n. 77 e dei mutamenti organizzativi intervenuti in seno al Corpo Forestale dello Stato, si è tra l’altro provveduto: ad effettuare la ricognizione delle competenze in materia di Foreste Demaniali Regionali inerenti l’autonomia dirigenziale; all’individuazione dell’Amministratore delle Foreste Demaniali Regionali di L’AQUILA nel Funzionario del Corpo Forestale dello Stato Ing. Maurizio SISTA, responsabile dell’UTB di L’Aquila; a determinare la composizione del Comitato di

Gestione delle Foreste Demaniali Regionali; all’individuazione dei membri del Comitato stesso;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta n. 001 in data 18.01.2011 con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali;

Visto il Programma denominato “Gestione del patrimonio demaniale forestale regionale e prevenzione incendi boschivi – Programma per il triennio 2010-2012 e programma stralcio 2010 – Obiettivi, Direttive e Procedure” redatto dal Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio sulla base delle proposte formulate dagli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di L’Aquila, Pescara e Castel di Sangro, costituito da n. 38 (trentotto) facciate;

Rilevato che il suddetto Programma è stato redatto in applicazione delle Leggi Regionali sopra richiamate e che lo stesso riporta le finalità e gli obiettivi da raggiungere, i criteri di ripartizione dei fondi, la stima dei costi di realizzazione degli interventi programmati;

Dato atto che il Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali, nella seduta del giorno 17 febbraio 2011, il cui Verbale è acquisito agli atti del Servizio Politiche Forestali, ha approvato il documento denominato “Gestione del patrimonio demaniale forestale regionale e prevenzione incendi boschivi – Programma per il triennio 2010-2012 e programma stralcio 2010 – Obiettivi, Direttive e Procedure” redatto dal Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio sulla base delle proposte formulate dagli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di L’Aquila, Pescara e Castel di Sangro ognuno per le proprietà demaniali amministrate;

Vista la L.R. 5.06.1996 n. 32 “Ridefinizione dei termini per l’espressione dei pareri delle Commissioni Consiliari”;

Ritenuto di dover acquisire il parere della 3^a Commissione Consiliare Agricoltura e che, in caso di parere favorevole della stessa in merito al Programma di cui trattasi, il presente atto debba ritenersi definitivo e pertanto il Servizio

Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio autorizzato a porre in atto tutti gli adempimenti necessari;

Vista la L.R. 77/99;

Rilevata la competenza del Dirigente del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio ad adottare gli atti e i provvedimenti attuativi del Programma, ivi comprese motivate proroghe e varianti;

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ed il Dirigente del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, ciascuno per le rispettive competenze, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

Ritenuto di autorizzare l'Ufficio *BURA* alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:


DELIBERA

1) di approvare il Programma denominato "Gestione del patrimonio demaniale forestale regionale e prevenzione incendi boschivi – Programma per il triennio 2010-2012 e programma stralcio 2010 – Obiettivi, Direttive e Procedure" redatto dal Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio sulla base delle proposte formulate dagli Uffici

Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di L'Aquila, Pescara e Castel di Sangro, costituito da n. 38 (trentotto) facciate e approvato dal Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali nella seduta del giorno 17 febbraio 2011;

- 2) di acquisire il parere della 3^a Commissione Consiliare Agricoltura;
- 3) di ritenere definitivo il presente atto in caso di parere favorevole della 3^a Commissione Consiliare Agricoltura;
- 4) di ritenere competente il Dirigente del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio ad adottare gli atti e i provvedimenti attuativi del Programma, ivi comprese motivate proroghe e varianti;
- 5) di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegato Programma denominato "Gestione del patrimonio demaniale forestale regionale e prevenzione incendi boschivi – Programma per il triennio 2010-2012 e programma stralcio 2010 – Obiettivi, Direttive e Procedure" costituito da n. 38 (trentotto) facciate;
- 6) di autorizzare l'Ufficio *BURA* alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

Segue allegato



REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale,
Caccia e Pesca, Emigrazione
Servizio Politiche Forestali
e Demanio Civico ed Armentizio



foto s. belmaggio

LL. RR. 12.04.1994 n. 28, 31.12.1994 n. 106, 09.02.2000 n. 6

GESTIONE DEL PATRIMONIO DEMANIALE FORESTALE REGIONALE E PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

Obiettivi, Direttive e Procedure

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI
NEL SETTORE FORESTALE REGIONALE
IL RESPONSABILE
(DOTT. FOR. FRANCESCO CONTU)

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
IL DIRIGENTE
(DOTT. FRANCO LA CIVITA)

INDICE¹

1	PREMESSA.....	3
2	FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’AZIONE REGIONALE	5
3	FONDI ANNUALI e CRITERI DI RIPARTIZIONE.....	8
3.1	Ripartizione dei fondi per l’annualità 2010.....	9
3.2	Ripartizione dei fondi per le successive annualità e disposizioni procedurali10	
4	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2010-2012.....	12
4.1	Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di Castel di Sangro....	12
4.1.1	Superfici e strutture gestite.	12
4.1.2	Finalità da perseguire nel triennio 2010-2012.	14
4.1.3	Programma delle attività per il triennio 2010-2012.....	15
4.2	Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di Pescara	18
4.2.1	Superfici e strutture gestite.	18
4.2.2	Finalità da perseguire nel triennio 2010-2012.	21
4.2.3	Programma delle attività per il triennio 2010-2012.....	23
4.3	Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di L’Aquila	25
4.3.1	Superfici e strutture gestite.	25
4.3.2	Finalità da perseguire nel triennio 2010-2012.	28
4.3.3	Programma delle attività per il triennio 2010-2012.....	28
5	PROGRAMMA STRALCIO PER L’ANNO 2010	31
5.1	Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di Castel di Sangro....	31
5.1.1	Descrizione degli interventi e delle attività	31
5.1.2	Stima dei costi.....	32
5.2	Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di PESCARA	33
5.2.1	Descrizione degli interventi e delle attività - Gestione.....	33
5.2.2	Descrizione degli interventi e delle attività – Prevenzione incendi....	35
5.2.3	Stima dei costi.....	36
5.3	Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di L’AQUILA.....	38
5.3.1	Descrizione degli interventi e delle attività.	38
5.3.2	Stima dei costi.....	38

¹ La stesura del presente programma è stata curata dal Dott. For. Francesco Contu con la collaborazione degli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di Castel di Sangro (Amministratore: Dott.ssa Tiziana Altea), di Pescara (Amministratore: Dott. Piero Di Fabrizio) e di L’Aquila (Amministratore: Ing. Maurizio Sista).

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

1 PREMESSA

Il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo, gestito dagli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali in virtù della Convenzione stipulata il 14.02.1985 fra la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed in applicazione della Legge Regionale n.28/94 e s.m.i., ammonta ad oltre 11.000 ettari.

Comprende beni demaniali ricadenti nelle province di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, trasferiti alla Regione Abruzzo ai sensi dei DD. MM. 16.01.76 e 29.12.79 e dell'art. 68 del D.P.R. 616/77.

La gestione del Demanio Forestale della Regione Abruzzo, normata dalle leggi dianzi citate, viene finanziata con fondi iscritti nel Bilancio regionale dalla Direzione Politiche Agricole. Per la gestione tecnico-amministrativa la Regione Abruzzo si avvale del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della citata Convenzione attraverso tre Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali (U.A.F.D.R.) con sede rispettivamente a L'Aquila, Pescara e Castel di Sangro.

Gli 11.223 ha di superfici boscate e pascolive di proprietà regionale sono così ripartiti tra i tre Uffici di cui sopra:

U.A.F.D.R. di L'Aquila	ha	862
U.A.F.D.R. di Pescara	ha	5.080
U.A.F.D.R. di Castel di Sangro	ha	5.281

Nelle superfici di cui trattasi, che come già detto sono costituite prevalentemente da foreste e pascoli, sono attuate modalità di gestione sostenibile volte a garantirne la conservazione, il miglioramento e la produzione. In esse sono state realizzate numerose iniziative innovative di recupero ambientale e di rinaturalizzazione, nonché di ricerca scientifica che costituiscono un sicuro riferimento per il settore silvo-pastorale regionale.

Rilevante, anche per quanto concerne l'aspetto gestionale, è l'obiettivo di conservare e valorizzare nell'ambito del Demanio Regionale le attività tradizionali legate alla pastorizia e alla selvicoltura, e ciò anche per gli importanti risvolti di carattere occupazionale che gli stessi assumono soprattutto nelle aree montane interne, nelle quali continuano ad avere un ruolo fondamentale sia per l'aspetto economico sia per quello sociale. Tale obiettivo vede aumentata la propria rilevanza se si considera che buona parte delle superfici gestite ricadono entro i confini di aree protette di interesse

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

nazionale e che la gestione operata all'interno delle Foreste Demaniali Regionali ha da sempre garantito la compatibilità fra attività economiche e tutela e conservazione delle risorse naturali anche con interventi volti al ripristino degli equilibri naturali, al miglioramento delle condizioni morfo-strutturali dei soprassuoli e all'efficienza del cotico erboso delle superfici a pascolo.

Del patrimonio forestale demaniale fanno parte anche edifici, strade ed altre infrastrutture funzionali alla gestione, in vari casi concesse a titolo oneroso a terzi con importanti ricadute socio-economiche e occupazionali di estrema importanza per le aree interessate, tutte ricadenti in zone montane svantaggiate.

Questa breve descrizione è già sufficiente ad intuire quale sia il livello di complessità che caratterizza le attività di gestione del patrimonio silvo-pastorale demaniale, che richiede competenze tecnico-scientifiche multidisciplinari appropriate e impegno costante. Ciò sia in relazione alla necessità di comprendere e dare piena attuazione alle finalità della gestione in relazione a quanto sopra esposto, sia in funzione della necessaria operatività. Occorre infatti tenere nel debito conto il fatto che gli interventi, una volta progettati, sono spesso realizzati in aree poste a notevole distanza fra loro, ubicate in aree ad orografia accidentata, spesso sottoposte a vincoli di carattere ambientale e paesaggistico, caratterizzate anche da notevole variabilità di ambienti naturali e di flora e fauna. Ciò fa sì che alla gestione delle Foreste Demaniali Regionali debbano essere preposte strutture amministrative e operative articolate e dotate di tutte le competenze tecnico-scientifiche ed operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi della gestione.

La stesura del presente programma è stata curata, in attuazione delle Leggi Regionali n. 28/1994 e s.m.i. e n. 28/95 e s.m.i., dal competente Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio (d'ora in avanti: Servizio Politiche Forestali) della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, sulla base delle proposte programmatiche elaborate dagli Amministratori delle Foreste Demaniali Regionali.

E' stato sottoposto, come previsto dall'articolo 17 della L.R. 28/94, al Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali che lo ha esaminato ed approvato nella seduta del 17 febbraio 2011, tenutasi a Pescara presso gli Uffici della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'AZIONE REGIONALE

Le finalità e gli obiettivi che la Regione Abruzzo deve conseguire nella gestione delle Foreste Demaniali Regionali sono stabilite dalle Leggi Regionali n. 28/94 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 28/95.

Fra esse sono di seguito individuate e descritte quelle che si ritengono di prioritario perseguimento nel triennio 2010-2012, cui fa riferimento il presente programma. Le stesse sono da intendersi quali indirizzi operativi nell'ambito dei quali devono essere sviluppati i programmi di intervento.

I. Conservazione, miglioramento e rinaturalizzazione delle superfici forestali.

Consiste nell'attuazione, ove ritenuti necessari, di interventi selvicolturali volti alla conservazione e al miglioramento dell'ecosistema bosco in attuazione delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia di selvicoltura naturalistica. Gli interventi devono essere attuati sulla base di progettazioni elaborate con approccio multidisciplinare in maniera da garantire un approccio sistemico che tenga conto di tutte le componenti dell'ecosistema, con particolare attenzione alle specie vegetali ed animali minacciate, rare o in pericolo di estinzione.

Per il perseguimento della finalità di cui trattasi si ritiene opportuno, come già previsto nel precedente programma triennale, integrare nel presente programma anche le attività e le azioni di **prevenzione degli incendi boschivi**, destinando ad interventi da realizzarsi all'interno delle Foreste Demaniali Regionali i fondi annualmente stanziati nell'apposito capitolo 111414 del bilancio regionale al fine di ottimizzarne e razionalizzarne l'impiego. L'esigua consistenza degli stessi determinerebbe infatti, se distribuiti sull'intero territorio regionale, la polverizzazione in interventi di dubbia significatività ed efficacia. Il Servizio Politiche Forestali potrà comunque, ove ritenuto opportuno in relazione a particolari condizioni di rischio, autorizzare nell'ambito delle fasi attuative del presente programma l'impiego dei predetti fondi per attività di prevenzione mediante interventi selvicolturali da attuarsi anche su superfici forestali non ricomprese nel Demanio Forestale Regionale.

II. Uniformità della gestione forestale.

Tutti i complessi boscati ricadenti nel Demanio Regionale devono essere gestiti secondo il modello sopra descritto, in maniera tale da garantire uniformità di intenti e di risultati. In tal modo le proprietà forestali regionali

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

potranno continuare ad essere esempio e modello di gestione forestale sostenibile per l'intero ambito regionale. In tal senso si ritiene necessario elaborare, ove ne ricorrano le condizioni, specifici strumenti di pianificazione quali i Piani di Gestione Agro-Silvo-Pastorali e, ove questi già esistono, sottoporre gli stessi ad adeguata revisione.

III. Concorso al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree interne.

Avendo quale perno delle proprie attività, anche economiche (produzione, turismo, ecc.) le superfici boscate, il sistema delle Foreste Demaniali Regionali può e deve utilmente ricoprire il ruolo di modello di sviluppo sostenibile legato all'economia del bosco anche per le aree interne della Regione Abruzzo, nelle quali spesso la risorsa bosco non è tenuta adeguatamente in considerazione nelle politiche di sviluppo delle aree montane.

Rientra in tale finalità, fra le attività gestionali da attuare, la concessione in uso a terzi, a titolo oneroso, di alcuni dei beni costituenti il Demanio Regionale. Tali concessioni, da effettuarsi a privati o enti pubblici, devono essere compatibili con le finalità del presente programma e con la gestione sostenibile delle superfici. Le pertinenti attività tecnico-amministrative sono attuate dagli U.A.F.D.R. in nome e per conto della Regione Abruzzo e consistono nella determinazione dei canoni di concessione mediante apposite perizie estimative in analogia con quanto disposto dalla L.R. 68/99 recante "Procedura per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche".

IV. Promuovere la conoscenza del patrimonio forestale e la cultura forestale.

Il patrimonio forestale e la cultura teorico-pratica che ne sovrintende la gestione sono da considerare fondamentali per la tutela della biodiversità, e devono essere adeguatamente portati a conoscenza del grande pubblico con adeguate azioni di promozione e divulgazione affinché escano dal ristretto cerchio degli studiosi e degli addetti al settore. Parallelamente si dovrà procedere alla conduzione di studi e ricerche volti ad aumentare la conoscenza di tutti gli aspetti dell'ecosistema bosco in tutte le sue componenti.

V. Individuazione di nuove modalità di realizzazione degli interventi selvicolturali nelle superfici forestali gestite.

E' opportuno individuare, se possibile ed opportuno, nuove modalità di attuazione degli interventi necessari al mantenimento e al miglioramento

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

delle superfici forestali gestite, soprattutto per quelle aree dove difficoltosa risulta la conduzione in economia diretta degli interventi, anche con la finalità di incentivare la creazione di una efficiente filiera legno-energia.

In tal senso potrà essere prevista la realizzazione all'interno delle aree gestite di interventi condotti da soggetti terzi anche sulla base di concessioni pluriennali delle aree interessate, previa elaborazione di adeguata progettazione degli stessi da sottoporre ad istruttoria e approvazione degli UAFDR competenti e del Servizio Politiche Forestali. Gli UAFDR provvederanno anche alla sorveglianza e alla verifica della regolare esecuzione dei lavori progettati. Tali attività dovranno essere condotte senza oneri aggiuntivi per la Regione, che potrà avvantaggiarsi della realizzazione degli interventi ottenendone il miglioramento e la conservazione del proprio patrimonio forestale. Particolare attenzione sarà rivolta a interventi che possano comportare positive ricadute in termini di conoscenza e innovazione, ai quali sarà comunque data priorità nell'esecuzione.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

3 FONDI ANNUALI E CRITERI DI RIPARTIZIONE

La Legge Regionale n. 28/1995 fissa in Lit. 1.000.000.000 lo stanziamento annuale da destinare alla gestione delle Foreste Demaniali Regionali (art. 5). Lo stanziamento di cui trattasi, anche sulla base di quanto verificato nei precedenti periodi di programmazione, è tuttora da ritenersi congruo.

Possono pertanto essere riconfermate anche per il periodo 2010/2012 in € **500.000,00** le esigenze specifiche in termini di stanziamento annuale sul Bilancio Regionale.

I fondi di cui trattasi sono da reperire nello specifico **capitolo n. 111413**, relativo alle spese per la gestione del patrimonio forestale regionale. Nel caso si presentassero particolari esigenze in termini di investimenti da realizzare o di disponibilità insufficiente sul capitolo, il Dirigente del Servizio Politiche Forestali è autorizzato ad integrare le stesse con i fondi disponibili sul **capitolo n. 112346** per interventi di forestazione e valorizzazione ambientale di cui alla L.R. 28/94.

Inoltre, per quanto già specificato nel precedente Capitolo 2 del presente programma in merito all'indirizzo di concentrare sul demanio forestale regionale gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi da realizzarsi con i fondi reperibili sul **capitolo n. 111414** del Bilancio regionale, gli stessi saranno parimenti utilizzati nell'ambito delle attività di gestione delle FF.DD.RR..

Il Servizio Politiche Forestali provvederà, previa individuazione dell'effettivo stanziamento operato in sede di bilancio sui capitoli sopra elencati, ad operare la ripartizione fra gli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali competenti secondo i parametri oggettivi di seguito illustrati.

I fondi disponibili sui capitoli 111413 e 111414 sono ripartiti fra i tre uffici in parti uguali per il 25% e in maniera proporzionale all'estensione delle superfici gestite per il restante 75%. Il Dirigente del Servizio Politiche Forestali è autorizzato ad attribuire i fondi disponibili sul capitolo 111414 relativo alla prevenzione degli incendi in maniera diversa, per esempio attribuendoli interamente ad uno o due degli U.A.F.D.R. in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità dei soprassuoli gestiti. In tal caso lo stanziamento complessivamente attribuito ad ognuno dei tre uffici dovrà comunque rispettare le proporzioni di cui sopra.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

I fondi eventualmente reperiti sul capitolo 112346 sono ripartiti fra i tre uffici come segue:

25% in parti uguali;

25% in proporzione alla superficie gestita;

50% in proporzione agli introiti realizzati nell'ambito delle attività di gestione delle Foreste Demaniali Regionali, calcolati quale media del triennio precedente l'annualità di riferimento, in maniera da tener conto delle dotazioni di strutture e infrastrutture cui gli introiti sono comunque strettamente correlati.

3.1 RIPARTIZIONE DEI FONDI PER L'ANNUALITÀ 2010

L'applicazione dei criteri sopra illustrati comporta per l'anno 2010 la ripartizione di cui alla tabella che segue.

U.A.F.D.R.	Superficie gestita (ha)	RIPARTIZIONE			
		Parti uguali	Proporzionale	TOTALE	TOT. ARR.
CASTEL DI S.	5.281	€ 41.666,67	€ 176.456,83	€ 218.123,50	€ 218.100,00
L'AQUILA	862	€ 41.666,67	€ 28.802,46	€ 70.469,13	€ 70.500,00
PESCARA	5.080	€ 41.666,67	€ 169.740,71	€ 211.407,38	€ 211.400,00
TOTALI	11.223	€ 125.000,00	€ 375.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali di L'Aquila a causa del devastante sisma dell'aprile 2009 non ha potuto di fatto completare o realizzare gli interventi finanziati con i fondi delle annualità 2008 e 2009, si reputa necessario che lo stesso proceda prioritariamente al completamento di tali interventi. Per tale motivo i fondi ad esso spettanti per l'annualità 2010 sono ripartiti in parti uguali fra gli altri due Uffici, che li utilizzeranno per l'avvio delle attività inerenti la redazione o revisione dei previsti Piani di Gestione delle proprietà Agro-Silvo-Pastorali regionali amministrate.

L'assegnazione dei fondi per l'annualità 2010 è pertanto quella esposta nella tabella che segue, nella quale sono riportati in relazione agli specifici capitoli di bilancio sui quali sono reperiti.

U.A.F.D.R.	RIPARTIZIONE			
	Cap. 111413	Cap. 111414	Cap. 112346	TOTALE
Castel di Sangro	€ 253.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 253.350,00
L'AQUILA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PESCARA	€ 146.650,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 246.650,00
TOTALI	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

3.2 RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

La ripartizione dei fondi per le annualità 2011 e 2012 verrà operata dal Dirigente del Servizio Politiche Forestali con i medesimi criteri, previa individuazione degli stessi sui pertinenti capitoli di bilancio, fra le tre strutture deputate alla gestione delle Foreste Demaniali Regionali.

L'attuazione del presente programma avverrà sulla base di programmi stralcio annuali, predisposti dagli U.A.F.D.R. entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione di avvenuta adozione del provvedimento dirigenziale di ripartizione annuale dei fondi disponibili. Per l'istruttoria dei programmi e/o dei progetti esecutivi degli stessi il Servizio potrà avvalersi del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, che li esaminerà in ordine al rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui al presente programma nonché alla valutazione della congruità dei costi in essi previsti, redigendo all'uopo apposita relazione di istruttoria.

Il programma stralcio annuale dovrà contenere una dettagliata relazione esplicativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell'anno precedente, con il resoconto delle spese effettuate in relazione alle attività previste e ai fondi assegnati.

Per la stima dei costi relativi agli interventi previsti gli U.A.F.D.R. utilizzeranno i prezzi elencati nei prezziari ufficiali della Regione Abruzzo. L'analisi prezzi è ammessa solo nel caso in cui per le operazioni da realizzare non siano reperibili nei testi ufficiali di cui trattasi idonee voci.

Nella realizzazione degli interventi dovrà essere applicato il vigente Regolamento Regionale per l'esecuzione dei lavori in economia.

Per la redazione/revisione dei Piani di Gestione, qualora le specifiche professionalità necessarie non siano reperibili o comunque utilizzabili all'interno delle strutture, si potrà procedere all'affidamento di specifici incarichi professionali, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e assegnazione dell'incarico con il criterio dell'offerta più vantaggiosa. L'indirizzo operativo è quello di pervenire alla redazione di un unico Piano di Gestione delle Proprietà Agro-Silvo-Pastorali della Regione Abruzzo articolato in tre sezioni, una per ogni ambito di gestione così come risultante dalle proprietà gestite dai singoli U.A.F.D.R.. La metodologia da adottare è quella messa a punto nell'ambito del Progetto di Ricerca RISELV.ITALIA denominato "Progettobosco", cui la Regione Abruzzo ha aderito e partecipato attivamente.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

Con riguardo ai risvolti di carattere socio-economico che l'azione regionale intende conseguire nell'ambito della gestione delle Foreste Demaniali Regionali per quanto concerne in particolare l'occupazione nelle aree montane della regione, tenuto conto anche della specificità dei lavori svolti nel demanio forestale nonché del più favorevole rapporto costi/benefici, per l'esecuzione dei lavori stessi si proseguirà, ove possibile, con le modalità fino ad ora adottate. In tal senso si ritiene di adottare la modalità dell'esecuzione in amministrazione diretta mediante operai assunti a tempo determinato ai sensi della normativa vigente, con applicazione a tali rapporti di lavoro del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

Laddove ritenuto più opportuno in termini di economicità ed efficacia si potrà comunque ricorrere all'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente in tema di lavori pubblici.

Al fine di snellire le procedure di attuazione ed accelerare i processi di spesa, tenuto conto del fatto che i programmi stralcio annuali si configurano quali programmi di dettaglio del presente programma triennale, già approvato dal Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali di cui alla L.R. 28/94 e s.m.i., gli stessi verranno sottoposti all'esame ed all'approvazione del predetto Comitato solo nel caso sia necessario apportare variazioni sostanziali alle finalità ed agli obiettivi dell'azione regionale nel settore. Alla loro approvazione provvede pertanto il Dirigente del Servizio Politiche Forestali.

In considerazione del fatto che in nessuno degli Uffici preposti alla gestione dei beni di cui trattasi presta servizio personale dipendente della Giunta Regionale in possesso di qualifica e inquadramento nei ruoli della G.R.A. idoneo a ricoprire l'incarico di **Responsabile del procedimento** ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Forestali tale incarico è attribuito, per la realizzazione degli interventi programmati e approvati, al Funzionario del Corpo Forestale dello Stato che ricopre il ruolo di Amministratore nell'ambito del competente Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali.

Il Servizio Politiche Forestali sulla base di quanto previsto dalla L.R. 77/99 e dal sistema di gestione della spesa regionale, previa predisposizione della relativa documentazione a cura degli U.A.F.D.R., provvederà alla liquidazione delle spese sostenute.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

4 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2010-2012

4.1 UFFICIO AMMINISTRAZIONE FORESTE DEMANIALI REGIONALI DI CASTEL DI SANGRO

4.1.1 Superfici e strutture gestite.

L'estensione del patrimonio gestito dall'Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di Castel di Sangro ammonta a circa 5.300 ettari, ricadenti in due ambiti provinciali (L'Aquila e Chieti), sei Comuni montani (Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Palena, Rocca Pia, Scanno) ed in due Parchi Nazionali di notevole interesse come il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed il Parco Nazionale della Majella. Le aree gestite, definite Foreste Demaniali Regionali, sono di seguito sinteticamente descritte mettendone in risalto le principali caratteristiche.

1)- F.D.R. "Chiarano-Sparvera" - Superficie complessiva ha 3.975

E' l'area demaniale di maggiore estensione, caratterizzata dalla presenza di vasti pascoli montani (oltre il 60% del territorio), da boschi di faggio (il 25% circa) e per la restante parte da ambienti di alta quota (brecciai, ghiaioni, rupi, etc.).

I pascoli sono suddivisi in 9 lotti, comunemente definiti stazzi, tutti affidati in concessione a richiedenti transumanti. Ogni stazzo è dotato di strutture di supporto: rifugio per gli addetti, recinto per il ricovero del bestiame, sorgente con abbeveratoi. La metà degli stazzi è stata dotata nel corso degli ultimi anni di acqua corrente, servizi igienici con fosse a tenuta per la raccolta delle acque nere ed altri adeguamenti ritenuti indispensabili per favorire il mantenimento di un'attività tradizionale di grande rilevanza economica e culturale. Nel corso del presente periodo di programmazione si prevede di estendere la suddetta dotazione anche ad altri ricoveri che ne risultano ad oggi sprovvisti.

Le foreste dell'area demaniale sono da anni gestite secondo i criteri della selvicoltura sostenibile o sistemica. Già a partire dagli anni 70 sui cedui matricinati invecchiati di faggio è stato avviato un processo di trasformazione finalizzato a formare boschi irregolari, non omogenei, più vicini alla naturalità in modo da poter meglio rispondere all'aumentata richiesta in termini di funzioni ambientali delle formazioni forestali proveniente dalla società, cui comunque rimane associata una certa valenza economica che non viene trascurata nella gestione. Nel corso degli anni le numerose ricerche

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

condotte nell'ambito dei progetti LIFE Natura hanno contribuito a meglio definire le modalità operative e gli accorgimenti necessari a garantire la sostenibilità della gestione forestale sia per la migliore conservazione di habitat e specie prioritarie, sia perché il bosco possa continuare a garantire adeguati livelli di reddito sia in termini di massa legnosa ricavabile sia in termini di opportunità occupazionali per gli operatori del settore.

La Foresta Demaniale Chiarano-Sparvera è anche luogo di grande interesse turistico-ricreativo grazie alla presenza di un'area turistica attrezzata la cui gestione è affidata con apposite procedure concorsuali. La disponibilità in tale area di tavoli e punti fuoco consente ai visitatori, particolarmente numerosi nel periodo estivo, di avvicinarsi alla montagna rispettandone tutte le regole.

2) - F.D.R. "Feudozzo" - Superficie complessiva ha 361

La Foresta Demaniale "Feudozzo" si caratterizza per essere quasi interamente coperta da boschi di cerro e di faggio, con l'eccezione di pochi ettari di praterie montane.

Nell'ultimo ventennio le superfici boscate sono state in gran parte sottoposte ad interventi selvicolturali tesi a migliorarne la struttura eseguiti in parte in economia diretta e in parte mediante affidamento a terzi con apposite procedure concorsuali; l'opera di miglioramento proseguirà anche nel triennio 2010-2012.

Nell'ambito della Foresta Demaniale Feudozzo viene allevato un nucleo di asini di razza amiatina al fine di condurre ricerche sulle caratteristiche del latte d'asina e della sua utilizzazione a fini alimentari. Nel corso del triennio 2010-2012 si prevede di dar corso all'attuazione di un progetto sperimentale, intitolato appunto "produzione di latte d'asina", già proposto dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo alla Regione Abruzzo dal Preside, Prof. Marsilio Fulvio, e dal Prof. Carluccio Augusto, Ordinario di Ostetricia-ginecologia e Riproduzione animale, di cui sono ancora in via di definizione modalità e tempistica. Scopo della ricerca è valutare l'impiego di tale prodotto nella terapia delle allergie alimentari e delle poliallergie.

3) - F.D.R. "Monte Secine" - Superficie complessiva ha 350

Area demaniale di ambiente tipicamente montano, inserita nel Parco Nazionale della Majella, si caratterizza per le vaste praterie montane e i boschi di faggio.

Le praterie, utilizzate a prato-pascolo, confinano con aree comunali date spesso in concessione a privati e necessitano quindi di adeguate strutture di

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

recinzione e protezione, anche per la migliore conservazione del patrimonio demaniale.

4) - F.D.R. “Val di Terra” - Superficie complessiva ha 350

Adiacente e confinante con la precedente, presenta caratteristiche del tutto simili anche se i boschi sono meno evoluti e diversificati a causa della minore incidenza degli interventi colturali condotti nel corso degli ultimi venti anni.

5) - F.D.R. “La Castelletta” - Superficie complessiva ha 241

E' composta da praterie montane e faggete, relativamente poco interessate da interventi gestionali a seguito di specifiche scelte gestionali derivanti dalla valutazione delle condizioni generali delle stesse. Nell'area sono presenti anche vasti popolamenti artificiali di conifere sui quali negli ultimi anni sono stati eseguiti interventi selvicolturali volti ad accelerare i processi naturali di rinaturalizzazione mediante sostituzione con latifoglie autoctone.

6) - F.D.R. “Malpasso” - Superficie complessiva ha 11

Adiacente alla F.D.R. Feudozzo, è caratterizzata dalla presenza prevalente di boschi di cerro, con pochi ettari di praterie montane ricche di flora autoctona.

4.1.2 Finalità da perseguire nel triennio 2010-2012.

In linea con le finalità della L.R. 28/94 e ss.mm.ii., nel triennio 2010-2012 l'U.A.F.D.R. di Castel di Sangro porterà avanti gli interventi finalizzati alla conservazione ed al miglioramento dei beni amministrati, per lo più di carattere agro-silvo-pastorale, anche al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo delle attività economiche tradizionali del settore.

Tali attività nel corso degli ultimi anni sono state in grado di perseguire il duplice obiettivo di assicurare un certo livello di reddito agli imprenditori privati e agli addetti assunti direttamente dall'Ufficio e di favorire la conservazione di ecosistemi ed habitat naturali di grande interesse. Parimenti è stata garantita ed incrementata la fruibilità turistica dei luoghi grazie alle strutture ricettive presenti.

Nel corso del triennio 2010-2012 saranno perseguiti gli stessi obiettivi migliorando, ove possibile, le infrastrutture a servizio degli imprenditori privati concessionari dei beni demaniali (in gran parte allevatori di ovini) in modo da rendere l'attività di allevamento di più antica tradizione nella Regione Abruzzo compatibile sia con le esigenze connesse alla modernizzazione delle tecnologie sia con quelle gestionali.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

Nell'ambito della gestione delle Foreste Demaniali si provvederà a sviluppare tutte le attività di ricerca e programmazione finalizzate alla migliore conoscenza e gestione del patrimonio amministrato, soprattutto quello forestale, mediante la redazione di un piano di gestione dei beni silvo-pastorali delle proprietà regionali amministrate dall'Ufficio. In tale ambito si prevede altresì di definire possibili linee di gestione utili alla Regione Abruzzo per indicare strategie gestionali a vasta scala connesse alla gestione sostenibile delle riserve forestali.

Alcuni degli interventi selvicolturali di cui è prevista la realizzazione rientrano nel progetto Life+ *"Managing forests for multiple purposes: Carbon, biodiversity and socio-economic well-being"*, supportato dalla Regione Abruzzo (autorizzazione con nota prot. N. 58444 del 30.03.2010). Il progetto in parola, cui collaborano CFS, CRA e CNR, è volto a valutare gli effetti degli interventi selvicolturali sotto diversi aspetti: diversità biologica e strutturale, immagazzinamento di Carbonio, aspetti socio-economici, ecc.

Un'altra linea di intervento che si intende perseguire riguarda l'avifauna. In sinergia con il CFS e lo IAAP (Istituto Abruzzese Aree Protette) si prevede di attivare una stazione di inanellamento di avifauna in alta quota, rafforzando la rete dei Centri di inanellamento della Regione Abruzzo. A tal proposito studi pilota hanno già confermato come l'area dei pascoli di alta quota situata al confine meridionale della F.D.R. Chiarano-Sparvera sia di grande valenza per l'avifauna migratoria e stanziale. Data la favorevole localizzazione in tal senso dello stazzo denominato *Il Prato*, presso il quale sono già state effettuate catture e ricatture di specie ornitiche di estremo interesse, si prevede di effettuare miglioramenti strutturali dello stesso al fine di fornire un supporto logistico agli operatori coinvolti. Ciò in maniera da garantire comunque compatibile tale destinazione, che riguarderà una parte della struttura, con l'utilizzazione prevalente della stessa, con la disponibilità degli spazi necessari al concessionario del lotto pascolivo per lo svolgimento delle attività proprie.

4.1.3 Programma delle attività per il triennio 2010-2012.

In attuazione di quanto previsto dal programma le attività saranno tutte finalizzate alla gestione delle FF.DD.RR.. Il termine "gestione" comprende interventi estremamente articolati, la cui complessità è desumibile dagli elementi e dai dati di seguito riportati.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

A. Oltre **5.300 ettari di superficie**, per circa un quarto boscata, distribuita su un territorio estremamente ampio e diversificato anche da un punto di vista altimetrico.

B. Circa **100 chilometri di piste di servizio**, per lo più a fondo naturale, utilizzate sia per la sorveglianza ed il controllo, sia per le attività economiche tradizionali, la cui necessaria manutenzione interesserà prevalentemente le aree demaniali di Chiarano-Sparvera, Feudozzo, Monte Secine e Val di Terra.

C. Decine di **fabbricati (circa 10.000 mq.)** - rifugi, stazzi, ricoveri per animali, strutture di supporto alla gestione, magazzini, depositi - che necessitano di interventi annuali di manutenzione ordinaria per garantirne l'efficienza e la funzionalità quali, in particolare: tinteggiature interne ed esterne, manutenzione degli infissi (soprattutto esterni), cura dei manti di copertura e delle strutture in muratura. Questa azione risulta di particolare importanza sia per le strutture affidate in concessione (gli stazzi ed i ricoveri per il bestiame, così come i fabbricati a supporto delle attività turistico-ricreative) sia per quelle gestite direttamente (rifugi di sorveglianza e controllo, magazzini, depositi etc.). La gran parte dei fabbricati, sia per numero che per superficie, ricade all'interno della F.D.R. Chiarano-Sparvera, ma rilevanti sono anche i magazzini e la casermetta di Feudozzo e il rifugio di Monte Secine. Tutti necessitano comunque di interventi di manutenzione ordinaria.

D. Altre infrastrutture quali **chiudende, staccionate, aree turistico-ricreative con relative strutture di supporto, sorgenti ed abbeveratoi, acquedotti, tabellazioni perimetrali**, di cui è necessario assicurare la funzionalità con controlli talvolta quotidiani. L'intervento manutentivo interessa tutte le aree amministrare poiché in tutte sono a vario titolo necessarie staccionate (per delimitare aree pedonali, strutture ricettive, pascoli, etc) e recinzioni (soprattutto per delimitare le aree dei pascoli demaniali da quelli privati e/o comunali), mentre in alcune di esse sono presenti tavoli da pic-nic, punti fuoco, segnaletica e strutture di supporto alle attività tradizionali che necessitano dell'ordinaria manutenzione per rimanere funzionali.

E. L'Ufficio dispone di diverse **macchine operatrici** (trattori) oltre ad **attrezzature** destinate alla gestione ordinaria quali motoseghe, decespugliatori, motofalciatrici, etc. utilizzati per lo svolgimento di parte dei lavori connessi ai punti precedenti. La gestione di tali dotazioni implica necessariamente impiego di manodopera e disponibilità finanziarie per effettuare i necessari acquisti.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

F. Gli **interventi selvicolturali** finalizzati a proseguire il miglioramento biologico ed ecologico dei vasti complessi forestali amministrati rientrano anch'essi nella gestione delle Foreste Demaniali Regionali. Nello specifico si prevede di intervenire: nella part. forestale 29 della FDR Chiarano-Sparvera, per la quale sono già state attivate le procedure per la stima della massa legnosa e per le autorizzazioni necessarie; nella particella forestale 13 della FDR Feudozzo, adiacente al lotto utilizzato nel 2008, in modo da completare l'opera di miglioramento selvicolturale della cerreta ubicata all'interno del recinto faunistico; nella FDR Monte Secine, proseguendo l'opera di conversione ad alto fusto della faggeta. Agli interventi che si intende affidare a terzi (Feudozzo e Chiarano), si affiancano anche piccoli interventi da effettuare in economia diretta, là dove verranno riscontrate particolari esigenze ecologiche e selvicolturali, in particolare, per le aree ricadenti in zona A del PN Majella (Monte Secine, La Castelletta). Alla luce di quanto appena esposto e stante la necessità di disporre di un'adeguata pianificazione dei miglioramenti forestali, si prevede, anche in considerazione delle diverse funzioni/caratteristiche dei soprassuoli, la realizzazione del piano economico di gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali regionali amministrato dall'U.A.F.D.R. di Castel di Sangro, da portare all'approvazione regionale entro il periodo di vigenza del presente programma triennale;

G. La **gestione dell'allevamento sperimentale di asine** di razza amiatina sarà indirizzato al perseguimento degli obiettivi di cui al già citato progetto sperimentale relativo alla caratterizzazione del latte prodotto.

H. Non meno importante è la definizione di aspetti legati alla **gestione dei vasti pascoli demaniali** presenti nelle aree amministrato ed in particolare per Chiarano-Sparvera dove, in funzione dell'estensione delle aree e la rilevanza economica ed ambientale, si prevede di effettuare interventi di miglioramento del cotico erboso mediante tecniche innovative e sperimentali. A tal proposito si prevede di avviare apposite collaborazioni con istituti di ricerca specializzati nel settore.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

4.2 UFFICIO AMMINISTRAZIONE FORESTE DEMANIALI REGIONALI DI PESCARA

4.2.1 Superfici e strutture gestite.

Il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo gestito dall'Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di Pescara ammonta a 5080 ettari e comprende beni demaniali ricadenti nelle province di Pescara, Chieti e L'Aquila.

Tutte le Foreste Demaniali, ad eccezione di quelle dell'Alto Vastese, ricadono all'interno dei Parchi Nazionali del Gran Sasso - Laga e della Majella, istituiti con la legge quadro sulle aree protette n. 394/91, ed alcune costituiscono riserve naturali dello Stato. Si tratta quindi di un territorio che riveste un notevole interesse strategico sia dal punto di vista ambientale che naturalistico.

Ricadono nel Parco Nazionale della Maiella le Foreste Demaniali "Monte Corvo" di Popoli, "La Grotta" di Tocco da Casauria, "Pianagrande" di Caramanico Terme, "La Fossa" di Corfinio; nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ricadono invece le Foreste Demaniali "Monte Picca" di Pescosansonesco e "Roccatagliata" di Bussi sul Tirino.

Ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, riguardanti rispettivamente la conservazione degli uccelli selvatici e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il territorio è inoltre ricompreso nelle due Zone di Protezione Speciale IT7110128 - Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga e IT7140129 - Parco Nazionale della Majella. Su di esso sono stati individuati diversi SIC - Siti di importanza Comunitaria.

Il patrimonio ubicato nelle Province di Pescara e L'Aquila ammonta attualmente ad ettari 2.957,21 ed è ricompreso nei territori dei comuni di Popoli (PE), Tocco da Casauria (PE), Castiglione a Casauria (PE), Bussi sul Tirino (PE), Pescosansonesco (PE), Caramanico Terme (PE) e Corfinio (AQ).

Il patrimonio ricadente entro i confini amministrativi della Provincia di Chieti ammonta complessivamente ad ettari 2.072,65 e si distribuisce nei territori dei comuni di Pennapiedimonte, Torrebruna, Celenza sul Trigno e San Giovanni Lipioni.

Le aree gestite sono di seguito sinteticamente descritte mettendone in risalto le principali caratteristiche.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

1) - F.D.R. "La Grotta" - Superficie complessiva ha 528.43.60 (PE)

Si estende da quote relativamente basse, circa 200 m. s.l.m., fino a oltre quota 1500 m. s.l.m.. Dal punto di vista fitoclimatico sono quindi rappresentate tutte le fasce, dal lauratum caldo fino al fagetum. Nelle zone più basse, a ridosso dell'autostrada e della statale, insiste un rimboschimento a gradoni con diverse specie di conifere, realizzato alla fine degli anni '60. Più in alto sono presenti l'orno-ostrieto, l'orizzonte delle latifoglie sub montane fino ad arrivare, nelle zone più in quota, ad un ceduo invecchiato di faggio di circa 50 ettari avviato naturalmente all'alto fusto.

2) - F.D.R. "Monte Corvo" - Superficie complessiva ha 1192.00.00 (PE)

E' la Foresta Demaniale più estesa fra quelle ubicate nella provincia di Pescara. Si colloca tra le quote 240 e 1731 m s.l.m. ed è inquadrabile nelle fasce fitoclimatiche del lauratum, castanetum e fagetum. Alle quote basse prevalgono i cedui misti a prevalenza di roverella e/o leccio a cui si mescolano nuclei di rimboschimenti di pino nero e pino d'Aleppo, mentre alle quote più alte si osserva una fascia a prevalenza di faggio. Nelle zone di quota sono presenti pascoli arborati per lo più originatisi da ex coltivi.

3) - F.D.R. "Roccatagliata" - Superficie complessiva ha 483.74.74 (PE)

Si caratterizza per i soprassuoli di origine prevalentemente artificiale, impiantati a cavallo degli anni '50 e '60 con il sistema dei gradoni lungo le curve di livello. Le essenze resinose utilizzate per il rimboschimento, indigene ed esotiche, sono diverse: pino d'Aleppo, pino silvestre, pino nero, pino radiata, pino strobo, cedro dell'Himalaya, cedro dell'Atlante, ecc.

Alla fine dell'agosto 2000 l'area è stata interessata da un violento e vasto incendio che ha provocato un danno ambientale rilevante, distruggendo in molte zone oltre il 100% delle piante presenti. Nell'area sono stati realizzati i primissimi interventi di ripristino ambientale. Successivamente attraverso un finanziamento ad *hoc* sono stati effettuati i lavori di più vasta portata. Nell'agosto 2003 la stessa area è stata nuovamente interessata da un vasto incendio con ingenti danni al patrimonio naturale. All'attualità la superficie percorsa dal fuoco si presenta piuttosto degradata con solo in alcune zone presenza di rinnovazione.

4) - F.D.R. "Monte Picca" - Superficie complessiva ha 208.60.50 (PE)

Si caratterizza per essere costituita essenzialmente da formazioni boschive a ceduo con prevalenza di faggio, cedui misti a prevalenza di latifoglie sub montane o roverella, rimboschimenti a pino nero e pascoli (38,5 ettari) o incolti.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

5) - F.D.R. "La Fossa" - Superficie complessiva ha 228.03.40 (AQ)

E' costituita da un ceduo matricinato di faggio ormai invecchiato con mescolanza di acero opalo, sambuco, abete bianco e qualche raro esemplare di abete rosso che presenta notevoli accrescimenti in altezza e diametro.

Parte dei territori di queste cinque Foreste demaniali ricadono all'interno della Riserva naturale "Monte Rotondo".

6) - F.D.R. "Piana Grande" - Superficie complessiva ha 366.00.00 (PE)

La foresta demaniale è stata elevata a Riserva naturale orientata con decreto ministeriale del 18.10.1982, andando così a costituire con le altre due riserve istituite rispettivamente nel 1971 e nel 1972 la Riserva naturale della Valle dell'Orfento.

6) - F.D.R. "Cerreto" - Superficie complessiva ha 325.67.80 (CH)

Il comprensorio "bosco Cerreto, Gargheta, Ripa dei Gatti" si estende a sud/ovest dell'abitato di Torrebruna. Esso è diviso in due parti dalla strada statale n. 86. La parte a valle della statale è costituita in prevalenza da superficie forestale mentre più eterogenea è la parte a monte della statale, dove prevalgono superfici agrarie, pascolo ed ex coltivi. La vegetazione è quella tipica dell'orizzonte fitoclimatico del castanetum, sottozone calda e fredda, e la specie più rappresentata è il cerro che forma anche boschi puri per ampi tratti. Al cerro si associano il carpino bianco, il tiglio, l'acero opalo e il faggio nelle zone più alte, la roverella, il carpino nero, l'orniello, il carpino orientale nelle zone più basse. In località Gargheta vi sono inoltre due impianti di Noce comune, un impianto di douglasia e un impianto di pino bruzio. Nella zona più alta, a contatto con la faggeta è presente un rimboschimento misto di abete bianco e abete greco.

6) - F.D.R. "Collerotondo" - Superficie complessiva ha 140.78.75 (CH)

Il comprensorio forestale "Colle Rotondo" si estende per ha 134.58.95 in comune di Celenza e per i restanti 6.19.80 in comune di Torrebruna. La vegetazione è quella tipica della zona fitoclimatica del castanetum caldo. La specie più rappresentata è il cerro a cui si associano, in misura diversa secondo le zone, l'orniello, il carpino, il frassino, la roverella. All'interno del bosco di cerro vi è un impianto di nocciolo realizzato alla fine degli anni '60.

7) - F.D.R. "Caccavone-Colleluna" - Superficie complessiva ha 41.26.20 (CH)

Il tenimento, collocato nelle omonime località, si estende per ha 31.20.40 ha in Comune di San Giovanni Lipioni e per ha 10.05.80 in Comune di Celenza

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

sul Trigno. Per la sua quota non elevata (massimo 350 m.) e la sua esposizione sud/sud-est la vegetazione è di tipo termofilo-xerofilo con dominanza di roverella e macchia a leccio, fillirea, ginepro, ecc.

7) - F.D.R. "Feudo Ugni" - Superficie complessiva ha 1563.38.61 (CH)

La Foresta Demaniale "Feudo Ugni" in Comune di Pennapedimonte è divenuta Riserva Naturale Orientata con D.M. del 15.9.81. Ricade per intero nel Parco Nazionale della Majella. La vegetazione è rappresentata da boschi di latifoglie, costituiti da faggio (550 ha) e da essenze forestali miste (150 ha) che ricoprono circa il 50% del territorio; tra il limite superiore della faggeta ed i pascoli di alta quota vegeta il pino mugo var. Pumilio, formazione arbustiva chiusa e compatta di grande interesse fitogeografico, che occupa una superficie di circa 350 ettari.

L'intero territorio è ubicato nell'alto bacino del Fiume Avello, l'unica presenza idrica che caratterizza quest'area protetta, con portata di una certa consistenza solo nel periodo di scioglimento delle nevi. Si estende sui versanti della Montagna d'Ugni (2093 m) e su quelli settentrionali di Cima Murelle (2496 m) e del Martellese (2552 m). I terreni sono poco profondi e molto permeabili, con pendenze che si aggirano in media sul 50% ed ampi tratti quasi pianeggianti che si alternano a strapiombi di spettacolare bellezza. La vegetazione è rappresentata da boschi di latifoglie, costituiti da faggio (550 ha) e da essenze forestali miste (150 ha) che ricoprono circa il 50% del territorio; tra il limite superiore della faggeta ed i pascoli di alta quota vegeta il pino mugo var. Pumilio, formazione arbustiva chiusa e compatta, che occupa una superficie di circa 350 ettari. La sua presenza è di grande interesse per la fitogeografia dell'Europa centro-meridionale e costituisce altresì una rarità per l'Appennino, dove si rinviene in piccoli nuclei relitti solo in alcune località ristrette. In questo territorio, ricco di ambienti diversi, dimora una fauna di notevole interesse: il lupo, l'orso, l'aquila reale, il cervo, il gracchio corallino ed alpino, il falco pellegrino e, tra i pini mughi, il crociere dal caratteristico becco uncinato.

All'interno della Foresta Demaniale è stato realizzato nel recente passato un intervento di miglioramento boschivo che ha interessato tre tipologie boschive: i cedui a prevalenza di faggio, i cedui a prevalenza di carpino e i cedui coniferati a prevalenza di pino nero.

4.2.2 Finalità da perseguire nel triennio 2010-2012.

Nell'ambito della gestione delle Foreste Demaniali si provvederà a sviluppare tutte le attività di ricerca e programmazione finalizzate alla

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

migliore conoscenza e gestione del patrimonio amministrato, soprattutto quello forestale, mediante la redazione di un piano di gestione dei beni silvo-pastorali delle proprietà regionali amministrate dall'Ufficio.

Gli interventi previsti per il triennio 2010-2012, in considerazione del fatto che la maggior parte del territorio ricade in aree protette e in stretta coerenza e continuità con quelli già effettuati negli anni passati, avranno quale obiettivo prioritario la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale.

Gli interventi selvicolturali saranno volti in particolare ad aumentare la biodiversità stazionale ed il ripristino della funzionalità ecosistemica basata sulla rinnovazione naturale e sulla mescolanza delle specie, elementi entrambi fondamentali per la stabilità dei soprassuoli.

Nell'ambito delle formazioni forestali presenti, con prevalenza di boschi cedui e di popolamenti di origine artificiale (pinete), le principali linee guida a cui ci si atterrà sono di seguito sintetizzate.

A. **Graduale rinaturalizzazione delle pinete**, che in passato hanno fornito un contributo insostituibile per la costituzione boschiva, mediante esecuzione di diradamenti per ridurre la densità e favorire l'ingresso/affermazione di latifoglie autoctone; questa operazione andrà eseguita con interventi di debole intensità più o meno frequentemente ripetuti negli anni.

B. **Avviamento all'alto fusto dei cedui**, con particolare attenzione a quelli di faggio, attraverso diradamenti moderati e selettivi procedendo dal basso eliminando i soggetti sottoposti e rilasciando, per dare maggiore diversificazione al bosco, un certo numero di polloni di piccole dimensioni nonché qualche pianta vetusta e/o morta per unità di superficie nel pieno rispetto dei canoni della selvicoltura naturalistica.

C. **Attenuazione del rischio di incendi boschivi** attraverso operazioni di ripulitura dei soprassuoli e delle aree a più alto rischio, mediante taglio, rimozione e distruzione di erba secca e di massa legnosa morta. Tali interventi riguarderanno principalmente le aree boscate dove la tipologia dei consorzi vegetali presenti (zone di macchia, querceti sclerofilli, pinete), le condizioni climatiche sfavorevoli con periodi di forte aridità e ventosità considerevole, la presenza in zone limitrofe di numerose infrastrutture, determinano situazioni di alto rischio.

Parallelamente saranno condotte una serie di operazioni di manutenzione e gestione ordinaria quali, a mero titolo esemplificativo:

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

- gestione e manutenzione dei mezzi meccanici (trattori, motoseghe, decespugliatori, ecc) necessari per lo svolgimento dei lavori;
- manutenzione dei rifugi presenti all'interno delle aree demaniali (ripulitura dei locali, tinteggiatura, sistemazione infissi, manutenzione impianti, ecc.);
- manutenzione delle gipponabili di servizio e della rete sentieristica, da effettuarsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Gli interventi aventi caratteristiche di investimento mireranno principalmente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con tecnologie riconducibili a fonti energetiche rinnovabili e al rifacimento, ove necessario, di linee idriche a servizio dei rifugi montani e di stazzi e/o fontanili ubicati nelle aree pascolive gestite.

4.2.3 Programma delle attività per il triennio 2010-2012.

Gli interventi da attuare nel triennio in esame sono di seguito schematizzati con riferimento ai singoli comprensori gestiti.

Foresta demaniale "Monte Corvo"

- Diradamento pinete.
- Manutenzioni boschive volte alla prevenzione degli incendi.
- Manutenzione gipponabili e rete sentieristica.
- Manutenzione rifugio montano.
- Rimozione delle recinzioni dalle aree già adibite all'allevamento di ungulati, costituenti un detrattore ambientale non compatibile con l'elevato valore ambientale dell'area, ricca di biodiversità animale e vegetale.

Foresta demaniale "Roccatagliata"

- Sfollo di resinose sulle aree percorse dagli incendi.
- Manutenzione gipponabili di servizio.
- Manutenzione rifugi montani.

Foresta demaniale "Monte Picca"

- Diradamento pineta.
- Manutenzione gipponabili e rete sentieristica.

Foresta demaniale "Cerreto"

- Conversione bosco ceduo.
- Manutenzione ordinaria del fabbricato e delle aree limitrofe.
- Cure colturali noceto.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

- Manutenzione gipponabili.

Foresta demaniale “Collerotondo”

- Conversione bosco ceduo.
- Cure colturali nocchioleto.
- Manutenzione gipponabili.

Foresta demaniale “Feudo Ugni”

- Conversione bosco ceduo.
- Manutenzione gipponabili e rete sentieristica.
- Manutenzione rifugio montano.

Per quanto riguarda in particolare le Foreste Demaniali **“Cerreto”** e **“Collerotondo”** in attuazione di quanto enunciato al punto V del Capitolo 2 *“finalità e obiettivi dell’azione regionale”* in merito all’individuazione di nuove modalità di realizzazione degli interventi selvicolturali nelle superfici forestali gestite, si ritiene debba essere opportunamente considerata la possibilità di affidare a soggetti terzi la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento. Ciò anche alla luce della difficoltà di reperimento di manodopera in zona e alla conseguente impossibilità di eseguire le necessarie operazioni e le lavorazioni previste in economia diretta.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

4.3 UFFICIO AMMINISTRAZIONE FORESTE DEMANIALI REGIONALI DI L'AQUILA

L'Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di L'Aquila gestisce i complessi denominati "Acquazzese" in comune di Ocre e "Tratturo" in comune di Barisciano per quanto riguarda la provincia di L'Aquila; i complessi denominati "Codaro-Campiglione" in comune di Crognaleto e "San Cerbone" in comune di Valle Castellana per quanto riguarda la provincia di Teramo.

4.3.1 Superfici e strutture gestite.

Il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo gestito dall'Ufficio ammonta a circa 880 ettari e comprende le Foreste Demaniali Regionali di seguito descritte.

1) - F.D.R. "Acquazzese" - Superficie complessiva ha 435.78.64 (AQ)

Il complesso demaniale, censito in catasto ai Fogli 20 (particella n° 1), 22 (particelle n° 1, 2, 3, 4, 5) e 23 (particelle n° 1 e 2) ricade interamente nell'ambito del Parco Regionale Sirente-Velino. La superficie complessiva è ripartita come da schema seguente:

<i>Qualità</i>	<i>Superficie ha.aa.ca</i>
Bosco ceduo	1.50.00
Pascolo	191.78.64
Incolti produttivi	168.50.00
Incolti sterili	24.00.00
Rimboschimenti	50.00.00

Si estende sulla pendice N del Monte Cagno e al suo interno è possibile distinguere tre distinte fasce in relazione alla morfologia del terreno: molto acclive e prevalentemente rocciosa la parte alta (da 1.700 a 2.000 m s.l.m); acclive e costituita prevalentemente da depositi ghiaiosi misti a terra la parte intermedia (da 1.600 a 1.700 m s.l.m); con pendenze lievi e terreni migliori la parte più bassa (da 1.450 a 1.600 m s.l.m).

In passato in una fascia compresa fra la parte bassa è quella intermedia è stata realizzata una fascia di consolidamento e protezione delle aree ancora instabili mediante piantagione di specie forestali idonee. L'intervento ha interessato nei primi anni '70 circa 50 ettari e i risultati ottenuti possono essere considerati discreti. Altri 19 ettari sono stati interessati da operazioni di rimboschimento a partire dal 1993, ed in essi sono state poste a dimora circa 60.000 piantine di essenze arboree forestali idonee a clima e substrato.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

2) - F.D.R. "Tratturo" - Superficie complessiva ha 19.00.00 (AQ)

Si tratta di una porzione di suolo tratturale su parte del quale (circa 10 ettari) alla fine degli anni '70 sono state effettuate prove sperimentali di lavorazione meccanica a fini di rimboschimento dei terreni con specie forestali sia resinose che latifoglie. Il rimboschimento realizzato all'epoca è già stato oggetto negli anni passati di interventi selvicolturali quali risarcimenti, spalcatore, diradamenti e realizzazione di fasce antincendio.

3) - F.D.R. "San Cerbone" - Superficie complessiva ha 105.77.00 (TE)

Ubicata in comune di Valle Castellana e costituita da una formazione forestale di latifoglie a prevalenza di faggio, ricade interamente entro i confini del Parco Nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga.

4) - F.D.R. "Codaro-Campiglione" - Superficie complessiva ha 320.16.74 (TE)

Il complesso demaniale denominato "Codaro Campiglione" è costituito da un lotto unico localizzato nel territorio del Comune di Crognaleto e ricade interamente all'interno dei confini del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, in zona 1, ai sensi del D.P.R. 5 giugno 1995. E' estesa da circa 1050 m s.l.m. a circa 2100 m s.l.m. ed è ubicata ai piedi del Monte Corvo (m. 2.623 s.l.m.), nel massiccio del Gran Sasso d'Italia.

In virtù della ricca biodiversità e del peculiare pregio degli ecosistemi, insieme alla foresta di San Gerbone costituisce un Biotopo individuato dalla Società Botanica Italiana.

La foresta demaniale è inoltre inclusa nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, codice Natura 2000 IT7110128, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE Uccelli recepita con L. N. 157/92, e nel Sito di Importanza Comunitaria denominato Gran Sasso, codice Natura 2000 IT7110202, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE recepita con D.P.R. 357/97 e D.P.R. 120/03; sia la ZPS che il SIC sono inclusi nella Regione Biogeografica Alpina.

La superficie è così ripartita: ha 269,40 ettari di ceduo di faggio invecchiato; ha 18,10 di prati-pascoli; ha 28,66.74 di pascoli; ha 4,00 di rimboschimenti. Attualmente il ceduo invecchiato di faggio si può considerare una fustaia transitoria, sicuramente una delle faggete meglio conservate dell'Appennino abruzzese.

In prossimità dei "Prati di Incodara" ai limiti della superficie boschiva, la faggeta si dirada per dare luogo, in un'area lievemente declive, ad una

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

superficie ricoperta da praterie e caratterizzata dalla presenza di alcune sorgenti perenni di sufficiente portata.

La morfologia è caratterizzata da versanti che scendono in pendii più o meno ripidi e dalla presenza di alcuni interessanti fossi ed aree sorgive.

Il clima dell'area della foresta demaniale è molto vario in funzione della differenza di altitudine, che è di circa 1000 m tra le zone più a bassa quota (1050 m s.l.m.) e quelle alle pendici di Monte Corvo (circa 2100 m s.l.m.) ed è quello tipico del versante teramano del Gran Sasso d'Italia, esposto alle fredde correnti orientali che apportano precipitazioni abbondanti. Gli inverni sono rigidi e nevosi e le estati miti.

La distribuzione delle precipitazioni, che raggiungono una quantità totale media annua di oltre 1000 mm, presenta dei picchi di abbondanza nei mesi primaverili ed autunnali (regime pluviometrico tipico appenninico, risultante da un regime mediterraneo, con marcata siccità estiva, mitigato dalla quota e dalla posizione interna, con minore siccità estiva e minimo relativo invernale). La neve resiste sulle quote più elevate da novembre fino ad aprile-maggio. La temperatura media annua è 11.16 C°, la media delle temperature massime di 15.15 C° e la media delle temperature minime di 7.16 C°. I mesi di luglio ed agosto rappresentano il periodo più caldo dell'anno, giugno e settembre un po' meno ma nei restanti mesi la temperatura scende drasticamente e presenta minime mensili inferiori a 0°C per 4-5 mesi/anno a quote superiori a 2000 m. s.l.m., mentre alle quote più basse il solo mese più freddo presenta media inferiore agli 0°C.

Il comprensorio demaniale confina a nord con il Fosso Rocchetta, ad est con un affluente del medesimo fosso, con la vecchia strada comunale Nerito-Campiglione e le pendici nord del Colle delle Monache, a sud con le pendici nord di Monte Corvo e ad ovest con il fosso Segadacqua. I confini della proprietà sono definiti sul terreno tramite l'apposizione di termini lapidei.

Per raggiungere la proprietà si percorre la strada S.S. n. 80 del Gran Sasso d'Italia fino al bivio per Nerito (Teramo). Si prosegue sulla strada comunale fino al punto in cui inizia una carreggiabile con fondo sconnesso che porta al Torrente "Rocchetta", dove inizia la proprietà con una faggeta disetanea. L'accesso all'area, attraverso una pista di servizio realizzata nel 1975 e periodicamente soggetta a manutenzione, è percorribile solo con mezzi forestali o agricoli e termina sulle praterie ubicate a 1.322 metri di quota.

All'interno del complesso demaniale sono stati realizzati un fontanile per l'abbeveraggio del bestiame all'alpeggio ed un rifugio forestale composto da

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

tre vani ed un bagno. Inizialmente la struttura era stata progettata per ospitare le maestranze a lavoro nell'area e come rimessa attrezzi. Recentemente, sia il fabbricato che la pertinenza esterna sono stati oggetto di un intervento radicale tendente al cambio di destinazione d'uso ed alla ristrutturazione di alcune componenti ormai vetuste.

4.3.2 Finalità da perseguire nel triennio 2010-2012.

Le finalità degli interventi proposti con il presente programma delle attività andranno interesseranno tre delle aree gestite: Codaro Campiglione, Acquazzese e Tratturo di Barisciano. La foresta di San Cerbone sarà lasciata all'evoluzione naturale essendo l'intera proprietà coperta da bosco di faggio. Tutti gli interventi perseguiranno la finalità di conservare, migliorare e rinaturalizzare le superfici forestali e quelle di particolare interesse scientifico, il tutto con interventi in linea con le più recenti acquisizioni scientifiche in materia di selvicoltura e di conservazione della biodiversità intraspecifica presente nelle singole aree. Le finalità proposte sono conformi alla Legge Regionale 28/94 e successive modificazioni ed integrazioni, e rappresentano la prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria condotti negli ultimi anni, tutti tendenti anche ad una migliore fruibilità delle aree gestite sia da parte del mondo scientifico internazionale sia da quello studentesco.

4.3.3 Programma delle attività per il triennio 2010-2012.

Come detto in precedenza le attività previste saranno condotte nei complessi Codaro Campiglione, Acquazzese e Tratturo di Barisciano.

1) - F.D.R. "Acquazzese"

In detto complesso verranno effettuati lavori di ordinaria manutenzione sia rivolti ai giovani rimboschimenti, lasciati per quattro anni all'evoluzione naturale, attraverso interventi colturali, sia piccole opere manutentorie connesse alla gestione degli immobili (rifugio, fontanili e viabilità d'accesso). In questo caso tutti i lavori saranno condotti in amministrazione diretta.

2) - F.D.R. "Tratturo"

Sui due lotti di rimboschimento esistenti sull'area tratturale saranno effettuati interventi di diradamento delle resinose in modo da favorire la già presente colonizzazione delle specie caducifoglie autoctone.

3) - F.D.R. "Codaro-Campiglione"

Sulla foresta demaniale saranno realizzate le attività di seguito descritte.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

- A. Studio preliminare di dettaglio su flora, fauna e vegetazione – Considerate le modeste dimensioni dell'area (320 ha), appare verosimile eseguire e completare uno studio del genere in pochi mesi, dalla primavera all'autunno del 2011, impiegando gli ecologi disponibili negli organici del CFS e dell'Ente Parco.
- B. Studio genetico sull'indigenato degli abeti bianchi relitti e di quelli utilizzati per i rimboschimenti negli anni 1956-57 e 1982-88 – Per poter pianificare su basi scientifiche ed attuare eventuali interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti ad abete bianco, occorre prima disporre di informazioni di dettaglio sul genotipo dei pochi abeti presumibilmente autoctoni e di quelli utilizzati nei rimboschimenti. A questo fine occorrerà prelevare campioni del fogliame di entrambe le tipologie di alberi ed in diverse stazioni, per poi inviarli per le analisi ad un laboratorio specializzato. Un simile laboratorio esiste a Cittaducale, nel quadro di un accordo tra la Scuola del CFS e l'Università della Tuscia (Prof. Schirone).
- C. Rilevamento aereo e di campo degli abeti bianchi relitti e di quelli impiantati nei rimboschimenti degli anni 1982-88 – Un'indagine accurata e rapida potrebbe essere effettuata sulla base delle riprese aeree ottenibili da un volo effettuato da elicottero CFS nel periodo invernale.
- D. Realizzazione di aree permanenti di monitoraggio a lungo termine con diverso trattamento selvicolturale della faggeta – Si tratterebbe di identificare e delimitare sul campo tre piccole parcelle contigue, su due delle quali eseguire due diversi tipi di trattamento selvicolturale, da confrontare con una parcella testimone, al fine di ricavare utili indicazioni sui migliori interventi di gestione naturalistica delle faggete del Parco. Occorrerà quindi eseguire un'analisi dettagliata preliminare delle caratteristiche strutturali e compositazionali della vegetazione delle tre parcelle, da tenere poi sotto attento controllo nel tempo, a lungo termine, per analizzare il diverso sviluppo della vegetazione forestale in correlazione con il diverso trattamento.
- E. Rinaturalizzazione dei rimboschimenti ad abete bianco della particella n. 2 – Per consentire l'innescò di un processo spontaneo di rinaturalizzazione, è necessario procedere ad adeguate operazioni di diradamento.
- F. Rinaturalizzazione del rimboschimento a larice della particella n. 2 – Per consentire l'innescò di un processo spontaneo di rinaturalizzazione è necessario procedere all'eliminazione completa del larice, specie del tutto

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

estranea al contesto ecologico dell'Appennino Centrale, ed allo sfoltimento del rovo e della felce aquilina. E' altresì ipotizzabile un intervento volto a valorizzare la presenza della sorgente ivi presente, favorendo la creazione di un piccolo stagno.

- G. Creazione di un piccolo specchio d'acqua - In prossimità della piccola area occupata da larici, vi è la presenza di una sorgente d'acqua con una discreta portata. Si è pensato di creare un piccolo bacino artificiale di raccolta delle acque che sicuramente andrà ad incrementare la presenza della fauna (cervi, cinghiali, lupi, ecc..) ma sarà una potenziale zona di colonizzazione di specie animali e vegetali amanti degli ambienti umidi d'alta quota.
- H. Sistemazione strada di accesso alla proprietà - La viabilità di accesso alla parte sommitale della proprietà è costituita da una carreggiabile ad elevata pendenza in alcuni tratti, con fondo in terra battuta. Causa le avversità climatiche interessanti l'area, si rende necessario sottoporre periodicamente l'intero sviluppo della predetta viabilità (circa 2.000 metri) ad un intervento, condotto con mezzo meccanico, di livellamento e riapertura delle scoline laterali.
- I. Sistemazione opera di presa e adduzione dell'acqua - La vecchia opera di presa che alimentava sia il rifugio che l'abbeveratoio posto nei prati d'Incodara, a causa di un lieve smottamento del terreno, ha subito una consistente perdita della portata d'acqua. Si rende necessario individuare nuovamente la vena a monte, creare una sentina di accumulo e realizzare ex novo l'impianto di adduzione (circa 500 metri) dell'acqua sino al rifugio e al vicino abbeveratoio.
- J. Tabellazione del perimetro della FD, realizzazione di un cancello di entrata e imposizione del divieto di accesso ai mezzi motorizzati - Per assicurare un'efficace conservazione del patrimonio ecologico della FD ed evitare disturbi alla fauna selvatica, appare necessario rendere evidenti e inequivoci i suoi confini ed inibire il traffico motorizzato al suo interno.

I lavori previsti saranno condotti in amministrazione diretta, impiegando manodopera qualificata assunta per l'occasione, ad eccezione dei lavori di realizzazione dell'opera di presa e della condotta di alimentazione e della manutenzione della strada, che saranno affidati a ditte esterne all'Amministrazione.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

5 PROGRAMMA STRALCIO PER L'ANNO 2010

5.1 UFFICIO AMMINISTRAZIONE FORESTE DEMANIALI REGIONALI DI CASTEL DI SANGRO

5.1.1 Descrizione degli interventi e delle attività

Nell'ambito dell'annualità 2010 si prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, strutture e pertinenze, e di interventi volti al miglioramento dei soprassuoli forestali e dei comparti pascolivi. Gli interventi previsti sono di seguito elencati e dettagliati.

- 1) Manutenzione di fabbricati, con revisione dei tetti, ripristino di intonaci e tinteggiatura esterna (pittura agli idrosilicati), manutenzione delle parti in legno, tinteggiatura interna di alloggi di servizio con revisione impiantistica generale.
- 2) Manutenzione di viabilità interna alle aree demaniali gestite mediante pulitura cunette e ricarica fondo stradale.
- 3) Manutenzione dei sentieri.
- 4) Ordinaria manutenzione delle aree pic-nic ubicate all'interno delle foreste demaniali di Feudozzo e Chiarano con particolare riferimento al recupero dell'area adiacente il lago di Feudozzo mediante opere di ingegneria naturalistica.
- 5) Cura e manutenzione della viabilità di servizio ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.
- 6) Manutenzione ordinaria di recinzioni, chiudende, tabellazioni perimetrali ed abbeveratoi.
- 7) Gestione del nucleo di asini di razza amiatina.
- 8) Manutenzione e gestione di macchine operatrici e attrezzature varie.
- 9) Gestione delle foresterie di servizio.
- 10) Avvio della redazione del piano di gestione delle foreste demaniali gestite nella parte riguardante la FDR Feudozzo.
- 11) Manutenzione dell'impianto di sollevamento idrico in loc. "Sparvera" della omonima FDR.
- 12) Cura e gestione dell'impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale realizzato nell'anno corrente in loc. *Imposto* nella FDR Chiarano-Sparvera.
- 13) Manutenzione strutture a supporto degli stazzi dati in concessione.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

- 14) Manutenzione area test per GPS ubicata nella FDR Feudozzo.
 15) Interventi di miglioramento dei cotici erbosi (sfalci, concimazioni, spietramenti, ecc.) nelle aree pascolive.
 16) Realizzazione degli interventi selvicolturali nelle particelle forestali precedentemente menzionate.

5.1.2 Stima dei costi

Nello schema che segue è riportata la stima degli importi necessari per l'esecuzione degli interventi sopra elencati con riferimento alle specifiche voci di costo.

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTI €
Oneri per manodopera a tempo determinato per lavori vari, nell'ambito della gestione e manutenzione delle strutture demaniali amministrate.	80000.00
Acquisto di legname per manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e strutture in legno all'interno delle FF.DD.RR. gestite	9000.00
Acquisto di piccoli attrezzi e macchinari per dotazione operai impiegati nei lavori da eseguire all'interno delle FF.DD.RR.	6000.00
Acquisti D.P.I. per dotazione operai agricoli dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i.	4000.00
Utenze e forniture relative a gas ed energia elettrica degli immobili gestiti.	7000.00
Oneri per manutenzione ordinaria e straordinaria piste di servizio	6000.00
Oneri di spesa per gestione allevamento di asini razza amiatina (alimentazione, medicinali, assistenza veterinaria, ecc.)	5000.00
Oneri per l'acquisto di lubrificanti e pezzi di ricambio per il funzionamento dei mezzi d'opera, di trasporto e delle attrezzature presenti nelle FF.DD.RR. amministrate.	20000.00
Acquisto e manutenzione di attrezzature e materiale per operazioni colturali in boschi presenti nelle FF.DD.RR. amministrate.	10000.00
Oneri per acquisto di materiale vario (cemento, ferramenta, materiale elettrico, stucco, vernici, ferro, ecc.) per interventi di gestione e manutenzione ordinaria delle strutture demaniali amministrate.	32000.00
Oneri per acquisto di gasolio agricolo necessario per le lavorazioni colturali all'interno delle FF.DD.RR.	20000.00
TOTALE LAVORI E FORNITURE	199000.00
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 1,5%	2985.00
ADEGUAMENTI SALARIALI ED IMPREVISTI	4500.00
SPESE GENERALI ED ARROTONDAMENTI IL 6 % CIRCA	11615.00
TOTALE COMPLESSIVO	218100.00

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

5.2 UFFICIO AMMINISTRAZIONE FORESTE DEMANIALI REGIONALI DI PESCARA

L'Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di Pescara provvederà anche per il presente periodo di programmazione ed in aggiunta alle attività di ordinaria gestione del patrimonio gestito anche all'attuazione delle operazioni di prevenzione incendi boschivi inerenti le aree forestali gestite, finanziate con i fondi reperibili sul capitolo 111414 del bilancio regionale.

Gli interventi proposti verranno eseguiti anche in applicazione del "Piano di gestione dei Beni silvo-pastorali del Demanio Forestale Regionale della Provincia di Pescara" redatto in data 29 aprile 1994 ed approvato con Ordinanza dirigenziale n. 79 del 29.01.2002 della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo nonché del "Piano di gestione dei Beni silvo-pastorali del Demanio Forestale Regionale della Provincia di Chieti" redatto in data 9 agosto 1995 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. DH16/542 dell'11.7.2005.

5.2.1 Descrizione degli interventi e delle attività - Gestione

Per quanto concerne le operazioni ascrivibili alla gestione delle foreste demaniali gestite i fondi stanziati per l'annualità 2010 saranno utilizzati per l'esecuzione di una serie di interventi da effettuarsi in particolare nelle Foreste Demaniali "Roccatagliata" di Bussi sul Tirino, "Monte Corvo" di Popoli, "Feudo Ugni" di Pennapiedimonte e "Cerreto" di Torrebruna.

F.D. "Roccatagliata" di Bussi sul Tirino

Il territorio della Foresta Demaniale, esteso circa 483 ettari, rappresenta la propaggine più meridionale del Parco Nazionale del Gran Sasso.

A cavallo degli anni '50 - '60 l'area è stata interessata da una estesa opera di rimboscimento con essenze resinose indigene ed autoctone: Pino d'Aleppo, Pino Silvestre, Pino nero, Pino domestico, Pino marittimo, Pino radiata, Pino strobo, Cedro dell'atlante e Cedro deodara.

Alla fine di agosto 2000 la Foresta Demaniale è stata interessata da un vasto e violento incendio che ha provocato un danno ambientale rilevante, distruggendo in molte zone il 100% delle piante presenti. L'area percorsa dal fuoco è stata stimata in circa 250 ha di cui 220 ha boscati.

A metà agosto dell'anno 2003 parte della stessa area e parte di una ulteriore superficie di pineta sono state interessate da un altro incendio. I danni arrecati alla rinnovazione in atto di conifere e latifoglie sono stati

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

ingenti così come quelli alle opere di sistemazione con palizzate in legname realizzate dopo il primo incendio.

L'intervento previsto riguarda la manutenzione delle gipponabili di servizio aventi anche funzioni di viali parafuoco, mediante doppia passata di pala meccanica e sistemazione manuale delle cunette laterali indispensabile per la migliore conservazione delle piste stesse.

F.D. "Monte Corvo" di Popoli

Si procederà ad un intervento di diradamento su una superficie di 4 ettari costituita da un soprassuolo di notevole densità di pino nero in cui la rinnovazione di latifoglie, in particolare roverella, leccio, ornello e acero appare evidente

La graduale sostituzione della pineta con latifoglie è in questa situazione una pratica selvicolturale necessaria per il perseguimento del duplice obiettivo di costituire consorzi misti più consoni a zone di elevato valore naturalistico in quanto caratterizzati da un più alto grado di biodiversità, e di attenuare considerevolmente la vulnerabilità delle formazioni forestali agli incendi boschivi mediante la riduzione della massa potenzialmente combustibile.

All'interno di questa Foresta Demaniale sono previsti inoltre interventi di manutenzione delle gipponabili di servizio secondo le modalità descritte per la F.D. "Roccatagliata" di Bussi.

Foresta Demaniale "Feudo Ugni"

Gli interventi previsti riguardano la conversione del ceduo di faggio su una superficie di 4 ettari, operazione che costituisce la prosecuzione delle operazioni selvicolturali già avviate negli scorsi anni. Si tratta di un ceduo composto di faggio con matricine di due classi cronologiche distribuite in modo uniforme, nel quale sono presenti esemplari di dimensioni notevoli con età di oltre 120 anni. Nelle zone migliori si ha una densità media di 2500/piante/ha ed una area basimetrica media di 25 mq/ha. Accanto al faggio ritroviamo carpino nero, acero opalo, frassino maggiore e qualche esemplare di olmo montano.

Le modalità dell'intervento di avviamento all'alto fusto sono quelle dei diradamenti moderati e selettivi procedendo dal basso eliminando i soggetti sottoposti e rilasciando, per dare maggiore diversificazione al bosco, un certo numero di polloni di piccole dimensioni. Dopo l'intervento non si dovrà comunque scendere al di sotto delle 2000/piante/ha e l'area basimetrica non dovrà essere inferiore a 20mq/ha..

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

Si procederà inoltre all'attuazione di interventi di manutenzione di tratti della gipponabile che percorre la foresta demaniale e di parte della rete sentieristica.

Oltre ai lavori sopra descritti è prevista la predisposizione di un impianto fotovoltaico presso il Rifugio Colle Strozzi al fine di ottenere energia "pulita" per le necessità energetiche dello stesso.

F.D. "Cerreto" di Torrebruna

Nella foresta demaniale si prevede di effettuare le cure colturali al noceto e al nocciolo atte a favorire lo sviluppo delle piante e consistenti soprattutto nella lotta alle infestanti.

Per l'esecuzione dei lavori sopra descritti è previsto l'acquisto di alcuni attrezzi: n. 1 decespugliatore di media potenza per il taglio di erbe ed arbusti infestanti e n. 1 motosega di media potenza per rinnovare le attrezzature presenti nei vari cantieri.

5.2.2 Descrizione degli interventi e delle attività - Prevenzione incendi

Gli interventi volti alla prevenzione incendi da realizzarsi con i fondi stanziati nell'annualità 2010 saranno attuati nelle FF.DD. "Monte Corvo" di Popoli, "Monte Picca" di Pescosansonesco, "La Grotta" di Tocco da Casauria e "Roccatagliata" di Bussi sul Tirino.

Nell'ambito di questi comprensori risulta infatti particolarmente elevato il rischio di incendi boschivi. Si tratta di zone in cui, soprattutto alle quote più basse, la tipologia dei consorzi vegetali presenti (zone di macchia, querceti sclerofilli, pinete), le condizioni climatiche sfavorevoli con periodi di forte aridità e consistenti venti, la presenza in zone limitrofe di numerose infrastrutture (strade, ferrovia, autostrada) e di centri abitati, determinano situazioni di alto rischio, confermato dai numerosi eventi che negli ultimi anni hanno già colpito le foreste Demaniali "Roccatagliata" di Bussi e "Monte Corvo" di Popoli.

F.D. "Monte Corvo" di Popoli

L'intervento previsto riguarda la manutenzione del bosco al fine di ridurre i rischi di danno ambientale derivanti dagli incendi boschivi e si localizza nella zona delle Gole di Popoli in prossimità della S.S. Tiburtina. Riguarderà l'effettuazione di operazioni di ripulitura mediante taglio, rimozione e distruzione di erba secca, di massa legnosa morta o comunque di materiale facilmente infiammabile in zone ad elevato rischio come ad esempio quelle limitrofe alle strade.

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

Inoltre, in continuazione dei lavori già effettuati negli scorsi anni, si procederà ad un intervento di diradamento per una superficie di 8 ettari costituita da un soprassuolo di notevole densità di pino d'aleppo in cui la rinnovazione di latifoglie, in particolare roverella, appare evidente

F.D. "Monte Picca" di Pescosansonesco

In tale foresta demaniale sono previsti interventi di manutenzione boschiva da attuarsi secondo le modalità dianzi descritte.

F.D. "La Grotta" di Tocco da Casauria

Anche in questa Foresta Demaniale si prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione boschiva volti a ridurre il rischio incendi, da realizzarsi nelle aree e nelle zone dove le condizioni locali lo richiedono.

Su tutte le Foreste Demaniali si provvederà anche alla manutenzione delle piste di servizio con l'eventuale ripristino delle opere accessorie.

Per l'esecuzione dei lavori sopra descritti è previsto l'acquisto di una cippatrice da utilizzarsi per il trattamento dei residui delle lavorazioni e di una trincia da utilizzarsi nelle operazioni di decespugliamento, da applicare entrambe al trasportatore cingolato già in dotazione alla struttura.

5.2.3 Stima dei costi.

La stima dei costi da sostenere per le operazioni sopra descritte è stata elaborata utilizzando il vigente prezzario regionale per interventi di forestazione e, per le voci non presenti in prezzario, apposite analisi dei prezzi. Sono compresi gli oneri per la sicurezza e l'acquisto delle attrezzature antinfortunistiche indispensabili per i lavoratori anche ai sensi del D.L.vo 81/2008. I lavori saranno come di consueto eseguiti in amministrazione diretta con operai a tempo determinato assunti secondo la normativa vigente e retribuiti secondo il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

A) Lavori ed acquisti per l'ordinaria gestione

La spesa complessiva per interventi e acquisti ascrivibili alle operazioni di ordinaria gestione ammonta a € 111.400,00 così ripartiti:

Oneri per lavori e materiali	€ 103.125,46
Incentivi alla progettazione.....	€ 1.546,88
Spese generali e imprevisti.....	€ 4.025,18
TOTALE	€ 111.400,00

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

B) Lavori ed acquisti per interventi di prevenzione incendi boschivi

La spesa complessiva per interventi e acquisti ascrivibili alle operazioni volte alla prevenzione degli incendi boschivi ammonta a € 100.000,00 così ripartiti:

Oneri per lavori e materiali	€ 90.911,04
Incentivi alla progettazione.....	€ 1.363,67
Spese generali e imprevisti.....	€ 2.530,87
TOTALE	€ 100.000,00

LL. RR. 28/94, 106/94, 6/2000 – Gestione del Patrimonio Demaniale Forestale Regionale e prevenzione incendi boschivi - *Programma per il triennio 2010-2012 e Programma Stralcio 2010*

5.3 UFFICIO AMMINISTRAZIONE FORESTE DEMANIALI REGIONALI DI L'AQUILA

5.3.1 Descrizione degli interventi e delle attività.

Il sisma che ha interessato il territorio aquilano non ha permesso all'Ufficio di portare a termine le attività da realizzarsi con i fondi stanziati per le annualità 2008 e 2009 del precedente periodo di programmazione.

Per tale motivo si ritiene di non impegnare ulteriori fondi per l'annualità 2010. Le attività saranno quindi volte a portare a termine i progetti finanziati nelle due annualità precedenti.

5.3.2 Stima dei costi.

Non sono previsti costi per attività da realizzare con i fondi stanziati per l'annualità 2010.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.09.2011, n. 641:

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. REGIME DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI. ATTUAZIONE DELL'ART. 63, COMMA 1 BIS L.R. 10 GENNAIO 2011, N. 1 INTRODOTTI DALL'ART. 1 DELLA L.R. 19 LUGLIO 2011, N. 21 A SEGUITO DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI AL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

Che la situazione del trasporto pubblico locale nella Regione Abruzzo è caratterizzata, per la quasi totalità dei servizi attualmente garantiti ed economicamente finanziati con risorse pubbliche, dal mantenimento di titoli concessori, rilasciati dalla Regione e dai Comuni, secondo le rispettive competenze, e, di fatto, di anno in anno tutti egualmente prorogati *ope legis*, con successivi provvedimenti normativi regionali nel rispetto delle scadenze che il legislatore statale, a sua volta, ha stabilito in ordine alla legittimità degli affidamenti c.d. diretti;

Che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all'interno dei quali è ascrivibile il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, ha subito, nel corso dell'ultimo decennio, una serie di interventi legislativi e regolamentari non sempre in armonia e continuità fra loro;

Che il quadro giuridico da ultimo delineato dall'art. 23 bis inserito nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112 dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 113 (poi modificato dall'art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166) nonché dal conseguente regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168 e dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 recante "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù" (che aveva fissato al 30 settembre 2011 il

termine ultimo entro cui poter considerare legittimi gli affidamenti diretti allora esistenti) è da considerare complessivamente superato dall'esito positivo del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno scorso, successivamente sancito con il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv., con mod., dalla l. n. 133 del 2008, e ss.mm, nel testo risultante a seguito della sent. della Corte costituzionale n. 325/2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

Che la conclusione della questione referendaria ha determinato la piena applicabilità, nell'ambito dell'ordinamento nazionale (come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella sent. 24/2011), della disciplina comunitaria relativa alle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, ovverosia, per quanto riguarda il settore specifico dei trasporti pubblici locali, della disciplina di cui al Regolamento CE 1370/2007;

Che, nelle more della adozione del citato D.P.R. 113/2011, il legislatore regionale ha inteso porre in essere una disciplina che soddisfacesse due obiettivi:

- 1) da una parte l'esigenza di uniformare il termine di scadenza delle gestioni, prevista dalla normativa regionale al 30 giugno 2011 (art. 68, comma 1 L.R.1/2011) al termine fissato dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 recante "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù", ovverosia il 30 settembre 2011;
- 2) dall'altra parte, la necessità di aggiornare la propria normativa e prevedere una procedura che regolasse la gestione del servizio di trasporto pubblico per il tempo ritenuto sufficiente a consentire non solo la verifica delle nuove opzioni generate dalla normativa c.d. di risulta (conseguente agli effetti del referendum) ma anche degli eventuali nuovi pronunciamenti che il legislatore statale avesse ritenuto, nel frattempo, di dover indicare

come poi ha fatto con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

Che, di conseguenza, con la L.R. 19 luglio 2011 n. 21 è stato introdotto all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, il comma 1 bis che ha previsto la possibilità che, durante questo periodo "ponte", la Giunta regionale e, per le concessioni comunali, gli stessi Comuni, attivino, al ricorrere dei requisiti richiesti, l'istituto della proroga come regolato dall'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370/2007;

Che la decisione di prorogare gli affidamenti deve tuttavia coordinarsi con la sopraggiunta normativa statale che ha nuovamente disciplinato la materia relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilendo, con riguardo al periodo transitorio, che *<<gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 (900.000,00 euro), nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012>>* (art. 4, comma 32, lett a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*);

Che, pertanto, la valutazione sulle condizioni per dar corso alla proroga degli affidamenti attualmente in essere e in scadenza al 30 settembre 2011, non può prescindere, con riguardo alla durata, dalla disposizione di cui all'art. 4, comma 32 lett. a) del citato D.L. 138/2011 e quindi non può non essere vincolata al rispetto di quanto previsto dal legislatore statale riguardo alla data del 31 marzo 2012;

Evidenziato che i servizi di trasporto pubblico esercitati in base a provvedimenti di concessione rilasciati secondo le rispettive competenze dalla Regione e dai Comuni titolari dei servizi urbani, rientrano tutti nel medesimo regime in scadenza il 30 settembre 2011;

che la fase di incertezza normativa scaturita dall'esito referendario nonché i nuovi scenari

giuridici ed economici, da ultimo elaborati dal governo con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, hanno imposto una riflessione che di fatto ha reso impossibile completare, entro i termini e nelle modalità previste dal legislatore statale (poi caducate dal referendum), la definizione dei futuri assetti e dei conseguenti procedimenti di gestione dei trasporti pubblici locali;

Ritenuto, tuttavia, necessario e indispensabile, a tutela dell'interesse pubblico, assicurare, nel rispetto della nuova normativa statale, la regolare continuità del servizio di trasporto pubblico locale attraverso la proroga degli affidamenti attualmente in essere, concessi dalla Regione ed avente ad oggetto i servizi di trasporto pubblico locale così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. 1/2011;

Preso atto che i servizi di trasporto affidati dalla Regione Abruzzo attualmente in essere e così prorogati integrano a tutti gli effetti la fattispecie disciplinata dall'art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011 e pertanto cessano il 31 marzo 2012;

Considerato, inoltre, che, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico urbano, è nella piena potestà dei Comuni valutare, ove le modalità di affidamento dei servizi siano quelle di cui al cit. art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011, la proroga degli affidamenti esistenti così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. 1/2011 purché, anch'essi, per un periodo di tempo non superiore alla data del 31 marzo 2012;

Precisato, altresì, che in ogni caso i provvedimenti di proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico finanziati con risorse regionali non potranno prevedere ulteriori risorse, oltre quelle programmate, a carico del Bilancio regionale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 485 del 18 luglio 2011 avente ad oggetto *"Adempimenti L.R. 1/2011, art. 63 Approvazione dei nuovi programmi di esercizio oggetto dei piani di ristrutturazione delle società di trasporto pubblico locale in concessione regionale"*;

Vista la L.R. 10 gennaio 2011, n. 1;

Vista la L.R. 19 luglio 2011, n. 21;

Visto il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;

Visto il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113;

Visto l'art. 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

Visto l'art. 117, secondo comma lett. e) Cost.;

Visto l'art. 117, terzo comma Cost.

Preso atto che il Direttore della Direzione regionale Trasporti e Mobilità proponente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la proroga delle concessioni regionali aventi ad oggetto i servizi di trasporto pubblico così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. 1/2011;
2. Di stabilire pertanto che gli affidamenti in essere alla data del 30 settembre 2011 cessano senza ulteriore delibera il 31 marzo 2012, in conformità con quanto disposto dall'art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011;
3. Di dare atto della potestà riconosciuta ai Comuni, enti affidanti i servizi di trasporto comunale finanziati con risorse regionali, affinché, nell'ambito delle proprie competenze e ove necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. 1/2011, valutino di dar corso alla proroga degli affidamenti esistenti alla data del 30 settembre 2011 purché per un periodo di tempo non superiore alla data del 31 marzo 2012 in conformità con quanto disposto dall'art. 4 comma 32 lett. a) del D.L.

138/2011;

4. Di disporre in ogni caso che i provvedimenti di proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale finanziati con risorse regionali non potranno prevedere ulteriori risorse, oltre quelle programmate, a carico del Bilancio regionale;
5. Di disporre che i Comuni che non danno corso alla proroga o nei quali gli affidamenti attualmente in essere non rientrano nella categoria di cui all'art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011 trasmettano alla Direzione regionale Trasporti una relazione sul regime di affidamento dei loro servizi urbani;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 26.09.2011, n. 662:

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 575/2011 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA)" – INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 575 dell'11/8/2011 con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Regionale di governo delle Liste di Attesa (PRGLA);

Visto in particolare, a pag. 3 del predetto piano, il punto B1, intitolato "Individuazione dei tempi massimi d'attesa per le prestazioni di cui al punto 3 del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2010/2012" nel quale, per mero errore materiale dovuto ad un disguido tecnico, nella tabella intitolata "PRESTAZIONI STRUMENTALI" sono state riportate esclusivamente le prestazioni numerate dal n. 34 al n. 43 ed è stata omessa la prima parte della stessa contenente le prestazioni dal n. 15 al n. 33;

Considerato che in ogni caso l'elenco delle

prestazioni a cui fare riferimento – per altro riportato più volte in maniera completa nelle sezioni dello stesso allegato “A” dedicate specificatamente all’attività di monitoraggio - è quello di cui al punto 3) del sopra citato Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2010/2012, come espressamente enunciato nello stesso punto B1 del predetto allegato A alla DGR 575/2011;

Visto il punto 3) del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2010/2012 approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 28/10/2010 prot. 189/CSR ed in particolare il punto 3.1 relativo alle prestazioni ambulatoriali, nel quale è riportato l’elenco delle prestazioni strumentali, numerate dal n. 15 al n. 43, che si trascrive di seguito:

Numero	Prestazione	Codice Nomenclatore	Codice Disciplina
Prestazioni Strumentali			
Diagnostica per immagini			
15	Mammografia	87.37.1 - 87.37.2	
16	TC senza e con contrasto Torace	87.41 - 87.41.1	
17	TC senza e con contrasto Addome superiore	88.01.2 - 88.01.1	
18	TC senza e con contrasto Addome inferiore	88.01.4 - 88.01.3	
19	TC senza e con contrasto Addome completo	88.01.6 - 88.01.5	
20	TC senza e con contrasto Capo	87.03 - 87.03.1	
21	TC senza e con contrasto Rachide e speco vertebrale	88.38.2 - 88.38.1	
	Speco vertebrale		
22	TC senza e con contrasto Bacino	88.38.05	
23	RMN Cervello e tronco encefalico	88.91.1 - 88.91.2	
24	RMN Pelvi, prostata e vescica	88.95.4 - 88.95.5	
25	RMN Muscoloscheletrica	88.94.1 - 88.94.2	
26	RMN Colonna vertebrale	88.93 - 88.93.1	
27	Ecografia Capo e collo	88.71.4	
28	Ecocolordoppler cardiaca	88.72.3	
29	Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici	88.73.5	
30	Ecocolordoppler dei vasi periferici	88.77.2	
31	Ecografia Addome	88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1	
32	Ecografia Mammella	88.73.1 - 88.73.2	
33	Ecografia Ostetrica - Ginecologica	88.78 - 88.78.2	
Altri esami Specialistici			
34	Colonscopia	45.23 - 45.25 - 45.42	
35	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24	
36	Esofagogastroduodenoscopia	45.13 - 45.16	
37	Elettrocardiogramma	89.52	
38	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.5	
39	Elettrocardiogramma da sforzo	89.41 - 89.43	
40	Audiometria	95.41.1	
41	Spirometria	89.37.1 - 89.37.2	
42	Fondo Oculare	95.09.1	
43	Elettromiografia	93.08.1	

Ritenuto opportuno, ai fini della corretta formulazione del punto B1 dell’allegato “A” alla DGR 575/2011, procedere alla integrazione della tabella a pag. 3 intitolata “PRESTAZIONI STRUMENTALI”, inserendo le prestazioni numerate dal n. 15 al n. 33 dell’elenco previsto dal Piano Nazionale di governo delle liste di attesa sopra trascritto;

Ritenuto di dover inviare il presente atto:

- ai Ministeri della Salute, dell’Economia e delle Finanze e al comitato LEA;
- alle AUSL;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate

1) di integrare il Piano Regionale di governo

delle Liste di Attesa (PRGLA) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 dell'11/8/2011, al punto B1 "PRESTAZIONI STRUMENTALI" inserendo le prestazioni numerate dal n. 15 al n. 33 dell'elenco previsto al punto 3.1 del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), come di seguito indicate:

Numero	Prestazione	Codice Nomenclatore	Codice Disciplina
Prestazioni Strumentali			
Diagnostica per immagini			
15	Mammografia	87.37.1 - 87.37.2	
16	TC senza e con contrasto Torace	87.41 - 87.41.1	
17	TC senza e con contrasto Addome superiore	88.01.2 - 88.01.1	
18	TC senza e con contrasto Addome inferiore	88.01.4 - 88.01.3	
19	TC senza e con contrasto Addome completo	88.01.6 - 88.01.5	
20	TC senza e con contrasto Capo	87.03 - 87.03.1	
21	TC senza e con contrasto Rachide e speco vertebrale	88.38.2 - 88.38.1	
	Speco vertebrale		
22	TC senza e con contrasto Bacino	88.38.05	
23	RMN Cervello e tronco encefalico	88.91.1 - 88.91.2	
24	RMN Pelvi, prostata e vescica	88.95.4 - 88.95.5	
25	RMN Muscoloscheletrica	88.94.1 - 88.94.2	
26	RMN Colonna vertebrale	88.93 - 88.93.1	
27	Ecografia Capo e collo	88.71.4	
28	Ecocolordoppler cardiaca	88.72.3	
29	Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici	88.73.5	
30	Ecocolordoppler dei vasi periferici	88.77.2	
31	Ecografia Addome	88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1	
32	Ecografia Mammella	88.73.1 - 88.73.2	
33	Ecografia Ostetrica - Ginecologica	88.78 - 88.78.2	

2) di incaricare il Servizio Assistenza Ospedaliera Specialistica ambulatoriale, protesica e termale, presso la Direzione Regionale Politiche della Salute, di trasmettere il presente atto alle Aziende USL della Regione Abruz-

zo, ai Ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze e al comitato LEA per quanto di competenza;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 17.10.2011, n. 691:

L.R.17.10.2005, n. 29 : "Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani". Approvazione del programma di attività per l'anno 2011 del Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 17.10.2005 n. 29 avente ad oggetto "Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani" e successive modificazioni ed integrazioni la quale riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla liber-

tà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

Premesso:

- che la Regione Abruzzo, ai sensi della Legge sopracitata, assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti, istituzioni culturali, organizzazioni non governative organismi associativi e cooperati presenti sul territorio regionale che svolgono attività di educazione alla Pace ed ai Diritti Umani;
- che all'art. 2 della citata legge sono previsti contributi per:
 - a) l'attuazione di ricerche ed indagini;
 - b) l'organizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione;
 - c) il patrocinio di incontri di formazione e studio con studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale;
- che l'art. 3 istituisce ogni anno per il giorno 10 del mese di Dicembre, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Giornata per la Pace e i Diritti Umani nella Regione Abruzzo, stabilendo che la Giunta Regionale, su proposta del Comitato di cui all'art. 5 della legge in oggetto, determina le iniziative da adottare per le celebrazioni della stessa;
- che l'art. 5 della L.R. in oggetto, così come modificato dall'art. 24 della L.R. 29 del 25.8.2006 prevede l'istituzione presso la Direzione Qualità della Vita Beni e Attività Culturali, di un Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani;

Considerato che il Comitato permanente per la Pace e i Diritti Umani ha il compito di realizzare il necessario collegamento programmatico ed operativo tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità indicate all'art. 1 e collabora con la Giunta per la predisposizione del programma annuale di interventi ed alla relativa spesa;

Che il Comitato di cui sopra, secondo quanto

previsto dall'art. 5 comma 2, è composto da :

il Componente la Giunta Regionale preposto alla materia;

4 Consiglieri nominati dal Consiglio Regionale ;

5 rappresentanti degli organismi di cui all'art. 6, eletti dal comitato dopo l'istituzione del Registro Regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della Pace e dei Diritti Umani;

Dato atto che il Comitato nella seduta del 27.9.2011 ha stilato ed approvato il programma di attività 2011 (Allegato A) ed ha deliberato quanto segue:

- di celebrare la Giornata della Pace il 10 Dicembre 2011;
- di bandire un concorso denominato: "Abruzzo per la Pace ed i Diritti Umani", dedicato in particolare, nell'edizione 2011, ai diritti ed alla tutela dell'infanzia ;
- di concedere contributi ad Enti, organismi associativi ed organizzazioni non governative al fine di implementare iniziative culturali ed educative dislocate sul territorio regionale sui temi oggetto di legge ;
- di predisporre un piano di promozione e divulgazione delle iniziative sopra elencate in modo da garantire la visibilità sui maggiori canali di comunicazione regionali e nazionali;

Rilevato che la somma di euro 30.000,00 stanziata per l'anno 2011 sul Capitolo 61483 U.P.B. 10.01.004 S.I.O.P.E. 1635 denominato "Intervento per la promozione della cultura per la pace ed i diritti umani", sarà impegnata con Determinazione del Dirigente del Servizio;

Dato atto che il Direttore Regionale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto che il Dirigente Servizio Politiche Culturali, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico Amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per quanto detto in premessa:

di Approvare e fare proprio il programma di attività per l'anno 2011 predisposto dal Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani così come descritto nell'allegato A

che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di inviare a cura del Servizio Politiche Culturali, copia del presente atto al Servizio Stampa – *Ufficio Bollettino* per la conseguente pubblicazione.

Seguono allegati

COMITATO PERMANENTE PER LA PACE ED I DIRITTI UMANI
PROGRAMMA ATTIVITA' 2011
L.R.n.29/2005

La Legge Regionale n. 29 del 17.10.2005 negli anni 2009 e 2010 non è stata finanziata.
Per la realizzazione del programma 2011 è stata stanziata la somma di € 30.000,00 sul capitolo 61483 .

Nella seduta del 27.9.2011 , il Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani previsto dalla L.R. 29/2005, ha deciso di articolare la somma stanziata in una parte da mettere a bando destinata alle iniziative proposte dalle Associazioni ed organizzazioni non governative legalmente riconosciuti che sul territorio regionale si occupano di promozione e diffusione di una cultura di pace e dei diritti umani con particolare riferimento al mondo dell'infanzia ed una destinata al Premio per la Pace, da devolvere a personalità che si sono particolarmente distinte a livello nazionale ed internazionale ed all'organizzazione della giornata conclusiva del 10 dicembre 2011, anniversario dell' approvazione della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI .

Tutte le iniziative saranno adeguatamente pubblicizzate sul sito della Regione, sulla stampa specializzata, nelle scuole ed università, presso i giornali e le televisioni abruzzesi per favorire la più ampia partecipazione popolare.

La somma di € 30.000,00 viene così ripartita:

PREMI	€ 10.000,00
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	€ 16.000,00
ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO (pubblicità, comunicazione, spese postali)	€ 4.000,00

TOTALE	€ 30.000,00

L.R. 29/2005

“Promozione e diffusione di una cultura dell’educazione alla Pace ed ai Diritti Umani “

AVVISO

APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

1- In attuazione dei principi espressi nella L.R. 29/2005 “ promozione e diffusione di una cultura dell’educazione alla Pace ed ai Diritti Umani”, La Regione Abruzzo interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità abruzzese di una cultura di educazione alla Pace e dei suoi presupposti fondamentali quali :i diritti umani, la solidarietà, la non violenza con particolare riferimento al mondo dell’infanzia.

Il Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani della Regione Abruzzo, istituito mediante la sopracitata legge, favorisce interventi volti all’approfondimento ed alla sensibilizzazione dei temi oggetto della presente legge, concedendo contributi per :

- a) attuazione di ricerche ed indagini ;
- b) organizzazione di manifestazioni, convegni e seminari di informazione;
- c) incontri di formazione e studio con esperti a livello nazionale ed internazionale .

2- I contributi sono concessi ad Enti ed Istituzioni Culturali, organismi associativi e cooperativi ed organizzazioni non governative, che, all’atto della presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

- 1) Sede legale nel territorio della Regione Abruzzo;
- 2) Assenza di fini di lucro;
- 3) Ordinamento interno a base democratica ;
- 4) Costituzione e riconoscimento legale non inferiore a 12 mesi ;
- 5) Presenza tra gli scopi sociali dello statuto- espressi in forma chiara e con carattere prevalente e/o esclusivo – di almeno uno dei seguenti obiettivi: la promozione di una cultura della pace, la tutela dei diritti umani, la solidarietà umana;
- 6) Pregressa attività, documentabile, riferita all’educazione alla Pace ed ai Diritti Umani

3- Ogni anno il comitato permanente per la pace ed i Diritti Umani promuove una campagna di sensibilizzazione ponendo l’attenzione su argomenti contingenti e particolarmente rilevanti.

Per l’anno 2011 la tematica a cui il Comitato rivolge particolare attenzione è quella della difesa e della salvaguardia dei diritti dell’infanzia nelle sue varie articolazioni:

diritto alla salute, all’istruzione, prevenzione dei fenomeni di violenza , educazione ai conflitti , emergenza alimentare e lotta alla fame.

I progetti, per i quali si intende chiedere i finanziamenti in base all'art. 2 della L.R. 29/2005, dovranno mirare alla promozione ed all'approfondimento di tali tematiche, in accordo con i principi e gli obiettivi espressi nella legge di riferimento.

Le attività finanziate dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2011,. Tali attività oggetto di finanziamento dovranno essere rendicontate obbligatoriamente dai soggetti beneficiari entro e non oltre il 30 gennaio 2012.

Il programma annuale di attività del Comitato Permanente per la pace ed i Diritti Umani, così come approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 691 del 17.10.2011, prevede una somma complessiva per il finanziamento delle iniziative territoriali pari ad € 16.000,00 .

Per ogni progetto presentato il Comitato potrà concedere un contributo finanziario non superiore ad € 4.000,00.

I contributi concessi saranno erogati in unica soluzione a seguito della ricezione, da parte della segreteria del comitato, della documentazione necessaria alla rendicontazione.

4- La domanda di finanziamento dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reperibile sul BURA con pubblicazione della deliberazione di G.R. e presso la sede della segreteria del Comitato per la Pace.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del 31.10.2011 (in caso di invio via posta farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Regione Abruzzo
Segreteria del Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani
Servizio Politiche Culturali
Via Salaria Antica Est 27
67100 L'Aquila

Info e contatti:
Segreteria del Comitato
Tel.0862 364201-364247
maddalena.falcone@regione.abruzzo.it

PREMIO "ABRUZZO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI" 2011- IV EDIZIONE

In applicazione della L.R. 17 Ottobre 2005, n. 29, il Comitato per la Pace e i Diritti Umani della Regione Abruzzo, al fine di promuovere e diffondere una cultura di educazione alla pace e ai diritti umani, promuove un concorso che ha come tema centrale la pace intesa come diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, con particolare riferimento al mondo dell'infanzia.

Il principio guida del concorso è il concetto nell'art. 1 della Dichiarazione "Universale dei Diritti Umani: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza".

Il premio si articola in:

PREMIO INTERNAZIONALE PER LA PACE ED I DIRITTI UMANI

Il premio sarà assegnato ad una personalità la cui opera testimonia o rispecchia i valori della pace ed i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Il premio consiste in una somma pari ad € 10.000,00 .

Coloro i quali (persone fisiche o giuridiche) volessero indicare una personalità meritevole di essere premiata, potranno far pervenire alla segreteria del Premio le loro segnalazioni accompagnate da motivazioni circostanziate della proposta o da specifiche documentazioni entro il 31 Ottobre 2011 .

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione avverrà in seduta pubblica presso la sede del Consiglio Regionale in L'Aquila, il giorno 10 Dicembre 2011 alle ore 9,30.

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria del premio è composta dai membri del Comitato per la Pace.

Per la proposta di assegnazione dei premi è richiesta la maggioranza dei presenti alla riunione della Giuria.

Il giudizio della Commissione è inappellabile

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, debitamente compilate devono pervenire entro le ore 12 del 31.10.2011(farà fede il timbro postale se inviate per posta) all'indirizzo della segreteria del premio:

PREMIO ABRUZZO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI
REGIONE ABRUZZO
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI
VIA SALARIA ANTICA EST, 27
67100 L'AQUILA

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
Dott. Luigi De Fanis

Per informazioni:

Segreteria del Premio

Sig.ra Maddalena Falcone

Tel 0862-364201 /0862 -364247 fax 0862-364232

mail maddalena.falcone@regione.abruzzo.it



Modulo di istanza

L.R. 17 ottobre 2005, n. 29

Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani

Anno _____

Nome per esteso dell'associazione richiedente il finanziamento

Oggetto: L.R. 17 ottobre 2005, n. 29 art. 2

Progetto di attività per la promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani.

Istanza per il riconoscimento d'interesse regionale e la concessione di contributo.

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

codice fiscale _____ residente a _____

in _____

nella sua qualità di Presidente/ Legale rappresentante dell' associazione

Con sede a _____

in _____

Cod. fiscale/Part. IVA _____

FA ISTANZA

ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 29 del 17 ottobre 2005, di assegnazione del contributo finanziario regionale per l'attività denominata:

che si intende svolgere nell'anno _____ nel periodo _____

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che l'organismo rappresentato è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'avviso

_____ del _____
e delle leggi regionali in materia di concessione di finanziamento regionale:

- 1) ha la propria sede legale a _____;
- 2) non persegue fini di lucro come si evince dall'art. ____ dello statuto dell'associazione;
- 3) ha un ordinamento interno a base democratica;
- 4) è legalmente costituita ed opera nel territorio regionale abruzzese dal _____;
- 5) presenta tra gli scopi sociali del proprio statuto, espresso in forma chiara e con carattere prevalente e/o esclusivo – almeno uno dei seguenti obiettivi: la costruzione della pace, la tutela dei diritti umani, la solidarietà umana, la promozione della difesa popolare non violenta, come si dall'art. _____ dello stesso statuto;
- 6) ha svolto documentata attività nell'ambito dell'educazione alla pace e ai diritti umani;
- 7) intende attuare il progetto per cui si richiede il finanziamento nel periodo compreso tra il _____ e il _____;
- 8) attua una gestione economica sana che rispetta un equilibrio tra costi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione delle proprie attività;
- 9) dispone di un'adeguata struttura tecnica ed organizzativa proporzionata all'entità del programma che intende attuare;
- 10) realizza una adeguata attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo;
- 11) osserva le vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri eventuali dipendenti, collaboratori e soci impegnati nell'attività di cui trattasi.

Il sottoscritto precisa che per la medesima per cui si richiede il contributo regionale:

- non ha richiesto e non richiederà contributi previsti da altre leggi regionali;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la realizzazione del progetto alla presente allegato;
- si impegna a rimettere al Servizio competente entro 90 giorni dalla conclusione della manifestazione, una dettagliata relazione dell'attività svolta con relativo rendiconto delle spese e delle entrate;
- ha/non ha richiesto contributi ai seguenti Enti pubblici o privati _____

Allega alla presente i seguenti documenti relativi all' Organismo che rappresenta:

- allegato A - Progetto per cui si richiede il finanziamento redatto in modo dettagliato illustrante caratteristiche e finalità;
 - allegato B - Preventivo analitico del budget stimato necessario per la realizzazione del progetto per cui si richiede il finanziamento;
 - allegato C - Copia autenticata dell'Atto costitutivo oppure copia con annessa autodichiarazione di conformità ¹;
 - allegato D - Copia autenticata dello Statuto oppure copia con annessa autodichiarazione di conformità ¹;
 - allegato E - relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare di attività ;
 - allegato F - documentazione utile ai fini di una attenta ed organica ed organica valutazione del progetto presentato e dell'organismo proponente.
 - allegato G - Scheda anagrafica su apposito modello
- Copia fotostatica della Carta di identità in corso di validità del dichiarante

A seguito di quanto dichiarato e alla luce della documentazione presentata, si richiede un finanziamento regionale pari a:

€

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 .

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 ,

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cifra in lettere _____

Li _____

_____ firma

¹ - Gli organismi che hanno già inviato l'Atto costitutivo e lo Statuto durante la procedura d'iscrizione al Registro degli organismi operanti per la Pace e i Diritti umani sono esenti dal farlo.

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Si rende noto che non verranno prese in considerazione le domande che:

- sono state inviate successivamente alla data di scadenza del bando: farà fede il timbro postale, o qualora consegnate a mano il timbro di acquisizione agli atti da parte dell'ufficio competente.
- non sono compilate in ogni sua parte – la mancata compilazione di solo una singola voce e/o l'omissione della firma comporta l'automatica esclusione dal finanziamento;
- non sono corredate da tutti gli allegati obbligatori.

Presa visione dell'informativa suesposta, il sottoscritto dichiara di accettare le suddette prescrizioni che comportano l'esclusione d'ufficio dell'istanza.

Li _____

_____ firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Legs. 196/2003

Si esprime consenso al trattamento di tutti dati per le finalità di cui alla presente domanda

Li _____

_____ firma

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati forniti rispondono a verità (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Li _____

_____ firma

Inviare entro i termini il presente modulo d'istanza con l'intera documentazione allegata in un unico plico al seguente indirizzo:
Regione Abruzzo
Segreteria del Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani
Servizio Politiche Culturali
Pal. Santamaria – Via salaria Antica est 22
67100 – L'AQUILA

Regione Abruzzo
 Direzione Sviluppo del Turismo - Politiche culturali
 Servizio Politiche culturali

L.R. 29 del 17 ottobre 2005
DOMANDA DI CONTRIBUTO
 ANNO _____

SCHEDA ANAGRAFICA ANNO _____ (2)

Ente	<input type="text"/>			Cod. Ente (1)	<input type="text"/>
Altro Soggetto	<input type="text"/>				
Città	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text"/>				
Telefono	<input type="text"/>	Cellulare	<input type="text"/>		
Fax	<input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/>		
Natura giuridica	<input type="text"/>				
Data atto costitutivo	<input type="text"/>	Data statuto	<input type="text"/>		
Cod. fiscale	<input type="text"/>	Partita IVA	<input type="text"/>		
Modalità di pagamento nome banca-agenzia o altro	<input type="text"/>				
Iban o C/C Postale	<input type="text"/>				
Legale rappresentate	<input type="text"/>				
Telefono Leg. Rap.	<input type="text"/>	Cellulare Leg. Rap.	<input type="text"/>		
Referente	<input type="text"/>				
Telefono ref.	<input type="text"/>	Cellulare ref.	<input type="text"/>		
E-mail ref.	<input type="text"/>				
Attività	<input type="text"/>				
Note	<input type="text"/>				

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente variazioni dei dati di cui alla presente scheda

Il sottoscritto acconsente che i titolari utilizzino i dati nel rispetto della D. Leg. 196/2003 e successive modificazioni

Il Legale Rappresentante

Data

(1) Non compilare, a cura dell'ufficio

(2) La scheda anagrafica per la prima istanza va compilata da tutti in tutti i suoi campi. Per le istanze successive vanno compilati solo i campi che hanno subito variazioni.

DECRETI

Commissario ad Acta

DECRETO 06.10.2011, n. 37:

APPROVAZIONE DEI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE - ANNUALITÀ 2011 - 2012 - DA SOTTOPORRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE CASE DI CURA AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 25/2011. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009*)

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato *Commissario ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l'altro quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009;

VISTO il decreto n. 25 del 14/7/2011 recante "*Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012 - da proporre per la sottoscrizione alle case di cura private - determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni*";

CONSIDERATO che con il predetto decreto l'Organo Commissariale, nell'approvare, all'allegato 1, lo schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012, di seguito per brevità SCHEMA DI CONTRATTO, ha disciplinato il procedimento della relativa negoziazione, prevedendo, nello specifico, che entro 10 giorni dalla notificata del richiamato decreto commissariale n.25/211 le Case di Cura ammesse alla negoziazione " (...) potranno presentare eventuali controdeduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute. La valutazione delle controdeduzioni e dei rilievi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 - 2012";

VISTE le osservazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO, presentate dalle Case di Cura ammesse alla negoziazione e conservate agli atti del Servizio Assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, proteica e termale della Direzione Politiche della Salute;

VISTE le valutazioni espresse in relazione alle predette osservazioni dall'Organo Commissariale notificate alle Case di Cura proponenti e conservate, anch'esse, agli atti del Servizio assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, proteica e termale della Direzione Politiche della Salute;

VISTA la L.R. n. 6/2007 che, al punto 5.4. prevede:

- la non intercambiabilità dei posti letto tra AFO medica e chirurgica;
- l'intercambiabilità dei posti letto nella medesima AFO nell'ambito delle discipline accreditate;

VISTO l'art. 5 co. 5 del D.M. del 22 luglio 1983;

RITENUTO, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica delle disposizioni dello SCHEMA DI CONTRATTO indicate nella Tabella A di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:

TABELLA A

DISPOSIZIONE	Schema contrattuale di cui al DCA n. 25/2011 del 14 luglio 2011	Schema contrattuale di cui al DCA n. <u>37/2011</u> del <u>6 ottobre 2011</u>
VISTO	Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati lo schema di contratto relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il complessivo tetto di spesa previsto in relazione a tutti gli erogatori privati di relativo al periodo di riferimento 2011-2012	Il Decreto Commissariale n. 25 del 14 luglio 2011 recante "Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da proporre per la sottoscrizione alle Case di Cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni", il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 25/2011. Ulteriori disposizioni"
ART 3	1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....; 2. La produzione eccedente il tetto	1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....; 2. La produzione eccedente il tetto

	<p>massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati. Resta ferma la non interscambiabilità del Posti Letto tra discipline della stessa A.F.O.</p>	<p>massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati, fatte salve le eccezionali e motivate situazioni di emergenza di cui al punto successivo, purché comunicate immediatamente alla ASL. Fino a diversa disposizione la non interscambiabilità dei posti letto tra discipline della stessa A.F.O. è regolata dalla normativa regionale vigente.</p> <p>3. In conformità alla normativa regionale e soltanto per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza la Struttura potrà accettare malati anche in soprannumero, rispetto ai posti letto convenzionati dandone immediata comunicazione all'Azienda sanitaria locale.</p>
ART 6 p.3	<p>Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.</p>	<p>Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.</p>



ART 9

- | | |
|---|---|
| <p>1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.</p> <p>2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versì in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.</p> <p>3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.</p> <p>4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute.</p> <p>5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve</p> | <p>1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.</p> <p>2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versì in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.</p> <p>3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.</p> <p>4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto</p> <p>5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve</p> |
|---|---|

	essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.	essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.
ART 10 p.7	La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.	La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
ART 12 bis p.2	La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.	La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 gg dalla protocollazione della fattura
ART 12 bis p.10	Gli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 1224 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.	Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
ART 14 p.2	Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.	Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.

RITENUTO, inoltre, che lo SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura: SANATRIX, SANTA MARIA, SAN RAFFAELE, DI LORENZO, oltre alle variazioni sopra rappresentate, debba essere ulteriormente modificato nei punti indicati di seguito per ciascun Erogatore e secondo le modalità chiarite a margine di ogni punto:

SANATRIX

- modifica ed integrazione del punto 2 delle premesse dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:

- certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;

- documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione o in cassa integrazione;
- certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima";

- modifica ed integrazione dell'art. 1 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più tardi essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula";

- modifica dell'art. 15 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "in considerazione delle finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.

La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta";

- modifica dell'art. 17 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico "Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
- l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
- la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
- l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
- l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
- la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12 bis;
- l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;



- la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.

SANTA MARIA

- modifica ed integrazione del punto 2 delle premesse dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:

- certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;
- documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione o in cassa integrazione;
- certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non-aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima";

- modifica ed integrazione dell'art. 1 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più tardi essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula";

- modifica dell'art. 15 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "in considerazione delle finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.

La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta";

- modifica dell'art. 17 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico "Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
- l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
- la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
- l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
- l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
- la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12 bis;
- l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
- la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.

SAN RAFFAELE - introduzione, dopo l'art. 13 dello SCHEMA DI CONTRATTO del seguente art. 13 bis "relativamente alle prestazioni cod. 28 le parti convengono che all'esito del procedimento, tuttora in corso, di cui al verbale alleato al contratto 2010, quale parte integrante e clausola aggiuntiva per l'individuazione della giusta tariffa per le predette prestazioni, le parti si impegnano a sottoscrivere un accordo integrativo al presente contratto che prenda in considerazione la tariffa cod. 28 individuata ed il conseguente relativo effetto sul tetto di spesa segnato. L'Ufficio commissariale si impegna, medio tempore, ad autorizzare le Aziende Sanitarie a pagare alla Casa di Cura i corrispettivi maturati per le prestazioni cod. 28 secondo le tariffe del cod. 56 del D.M. 12.09.2006, salvo conguaglio, all'esito della definizione della giusta tariffa e contestuale rideterminazione del tetto di spesa, come sopra";

DI LORENZO - integrazione dell'art. 5 dello SCHEMA DI CONTRATTO. Nello specifico: introduzione, dopo il punto 1, del seguente punto 1 bis " in ragione degli eccezionali interventi strutturali alle sale operatorie annunciati dalla struttura si ritiene che dal, per tutta la durata dei lavori, che si protrarranno presumibilmente fino al....., sia possibile concedere una deroga alla mensilizzazione del tetto di spesa, ferma restando, in ogni caso la non remunerabilità della produzione extrabudget. E' fatto obbligo alla competente Azienda Sanitaria Locale di vigilare sullo svolgimento dei predetti lavori";

VISTO il decreto commissariale 13/2011 recante "Contratto di affitto tra il fallimento della società Villa Pini d'Abruzzo Srl e la società "Casa di cura Abano terme Polispecialistica e Termale SPA". Attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art 26 – Provvedimenti";

PRECISATO che la durata del contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012, da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura VILLA PINI coincide con la durata del contratto di affitto fra la curatela fallimentare della società villa Pini d'Abruzzo Srl e la stessa società "Casa di cura Abano terme Polispecialistica e Termale SPA" come stabilito dal riferito decreto commissariale n.13/11;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'art. 16 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura VILLA PINI secondo le modalità di seguito indicate:

Art. 16.1. il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:

- dal giorno della sottoscrizione del presente contratto con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;

- dal giorno 01.01.2012 fino alla scadenza naturale del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della società Villa pini d'Abruzzo Srl e la società "casa di Cura Abano terme Polispecialistica e Termale spa"(02 ottobre 2012) o - eventualmente - a quella inferiore derivante da anticipata cessazione del medesimo, intervenuta per qualsiasi causa, come stabilito con decreto commissariale n. 13/2011;

PRECISATO che le modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO disposte con specifico ed esclusivo riferimento alle Case di Cura SANATRIX, SANTA MARIA, SAN RAFFAELE, DI LORENZO, VILLA PINI, sopra dettagliate, hanno carattere eccezionale e sono giustificate dalle particolari situazioni in cui riversano detti Erogatori;

CONFERMATE tutte le ulteriori disposizioni contenute nello SCHEMA DI CONTRATTO non espressamente modificate/integrate/precisate dal presente provvedimento;

RITENUTO ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009 che il Commissario Ad Acta sia parte contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012;

VISTO il contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011- 2012 di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante, le modificazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO analiticamente descritte nella Tabella A del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione di seguito indicate:

- L'IMMACOLATA
- INI CANISTRO
- VILLA LETIZIA
- NOVA SALUS
- SPATOCCO
- SAN FRANCESCO
- PIERANGELI
- VILLA SERENA

VISTI i contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011- 2012 - di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, 6 - parti costitutive ed integranti del presente provvedimento- da sottoporre alla sottoscrizione, rispettivamente, delle Case di Cura SANATRIX (All.2), SANTA MARIA (All.3) SAN RAFFAELE (All.4), DI LORENZO (All.5) VILLA PINI (All.6) recanti, ciascuno, oltre alle modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO rappresentata nella tabella A del presente decreto, le ulteriori variazioni indicate in premessa con specifico riferimento alle predette Case di Cura;

STABILITA la natura definitiva e non più controvertibile dei contratti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6;

ACCERTATA l'attuale inoperatività delle Case di Cura SANATRIX e SANTA MARIA;

RITENUTO opportuno, differire, a data da stabilirsi ed, in ogni caso, solo alla ripresa della relative attività, la sottoposizione, alle Case di Cura SANATRIX e SANTA MARIA, per la relativa sottoscrizione, dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere- annualità 2011 e 2012,(All.2 e All.3) fermo restando i limiti e le modalità di assegnazione del tetto di spesa di cui al decreto commissariale n. 25/2011;

CONSIDERATO che il decreto commissariale n. 25/2011 ha fissato, quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 - 2012, il giorno 09 settembre 2011;

VISTA la nota dell'Ufficio commissariale prot. n. RA 184392 del 09.09.2011 trasmessa a mezzo fax agli Erogatori ammessi alla negoziazione che differisce alle ore 16:00 del giorno 10 ottobre 2011 il termine ultimo per la conclusione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012;

RITENUTO di posticipare ulteriormente il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - di cui agli allegati 1, 4, 5, 6, differendolo alle ore 16:00 del giorno giovedì 13.10.2011 stante l'imminente scadenza del termine stabilito con la riferita nota prot. n. RA 184392 del 09.09.2011;

VISTO l'art. 16.2 dei contratti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tenore del quale *"le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definitive nel contratto relativo all'annualità 2010;*

RATIFICATA la nota prot. n. RA 21719/Comm/DG16/D18 del 27 gennaio 2011 con la quale il Sub Commissario Dr.ssa Baraldi, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012, al fine di contemperare l'esigenza di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni e alle strutture la possibilità di programmare ed organizzare le proprie attività, *rebus sic stantibus*, ha confermato i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relativi alla contrattazione 2010;

STABILITO di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura ammesse alla negoziazione a mezzo raccomandata a.r. dalla cui ricezione gli Erogatori potranno concordare con l'Organo Commissariale una data utile per procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al presente decreto presso la sede della Regione Abruzzo - V.le Boyio n. 425 - Pescara fermo restando il predetto termine ultimo fissato alle ore 16.00 del giorno 11/10/2011;

PRECISATO che la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92;

ATTESO il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, in ragione del quale, la Direzione regionale ne curerà l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

STABILITO, da ultimo, di comunicare il presente decreto ai Direttori generali e di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per finalità notiziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO


DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano


- è approvato il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012 - di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura: L'IMMACOLATA, INI CANISTRO, VILLA LETIZIA, NOVA SALUS, SPATOCCO, SAN FRANCESCO, PIERANGELI, VILLA SERENA ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 25/2011;
- sono approvati i testi definitivi e non più controvertibili dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, 6, parti integranti e costitutive del presente decreto, da sottoporre, rispettivamente, alla sottoscrizione delle case di Cura SANATRIX, SANTA MARIA, SAN RAFFAELE, DI LORENZO, VILLA PINI, ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 25/2011;
- è differita a data da definirsi ed, in ogni caso, alla ripresa delle relative attività, la sottoposizione per la relativa sottoscrizione, alle Case di Cura SANATRIX e SANTA MARIA, del contratto di cui, rispettivamente, agli Allegati 2 e 3. Restano fermi i limiti e le modalità di assegnazione del tetto di spesa definiti dal decreto commissariale n. 25/2011;
- è differito alle ore 16:00 del giorno 13.10.2011 il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti di cui agli allegati 1, 4, 5, 6;
- è ratificata la nota a firma del Sub Commissario Dr.ssa Baraldi del 27 gennaio 2011 pro. n. RA21719/Comm/DG16/DG18 che conferma, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012, i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relative alla contrattazione 2010;
- il presente provvedimento è notificato alle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto n. 25/2011 mediante raccomandata a.r. dalla cui ricezione gli erogatori potranno concordare con l'Organo Commissariale la data per procedere alla relativa sottoscrizione presso i locali della Regione Abruzzo - V.le Bovio n. 425 - Pescara - fermo restando il termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 11.10.2011;
- la mancata sottoscrizione dei contratti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92;
- il presente provvedimento è trasmesso, per la relativa validazione, ai Ministeri della Salute e dell'Economia, è comunicato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed è pubblicato per finalità notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Visto

Il Subcommissario

Dott.ssa Giovanna Baraldi


Il Commissario ad acta
 Dott. Giovanni Chioldi



COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE

06 OTT 2011

scars, n. 10
 Potenza

allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

ALLEGATO 1

n. 37 del 06 OTT, 2011

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE
ANNUALITÀ 2011-2012

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

—la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in, alla via, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;

—il Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, Dott. Giovanni Chiodi;

—le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. P.I.

2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. P.I.

3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via _____ in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F.
P.I. _____

4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via _____ n.
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. _____ P.I. _____

E

— la (Struttura), con sede in, alla via, in persona del, e legale rappresentante pro-tempore, sig., il quale si dichiara inuito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

1. la Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;

2. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68) ;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

VISTI

Il Decreto Commissariale n. 25 del 14 luglio 2011 recante "Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da proporre per la sottoscrizione alle Case di Cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni", il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 25/2011. Ulteriori disposizioni"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla documentazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di

informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ospedalità di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati, fatte salve le eccezionali e motivate situazioni di emergenza di cui al punto successivo, purché comunicate immediatamente alla ASL. Fino a diversa disposizione la non interscambiabilità dei posti letto tra discipline della stessa A.F.O. è regolata dalla normativa regionale vigente.
3. In conformità alla normativa regionale e soltanto per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza la Struttura potrà accettare malati anche in soprannumero, rispetto ai posti letto convenzionati dandone immediata comunicazione all'Azienda sanitaria locale.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:

- del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.

2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:

- ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
- a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:
 - a) impegnativa di richiesta della prestazione;
 - b) numero dei presenti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
 - c) numero ed orario dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
 - d) numero ed orario delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, suddivise in relazione

alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (ASDO) relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file ASDO costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le dimissioni avvenute nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione di ricovero:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli HSP11, HSP13, HSP14, HSP 16, HSP 23.
6. A garanzia di un efficace monitoraggio della produzione, la Struttura è tenuta ad allegare al file di produzione ASDO l'elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento, distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.
7. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
8. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
9. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti ai corrispondenti DRG.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
 - al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura;
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare contro-

deduzioni;

- entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 gg, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al file ASDO, secondo lo schema di cui all'All. A del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempimenti relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'A.S.L. di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 gg dalla protocollazione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 40/09 dell'11.06.2009 ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 17.

Art. 16**Durata**

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.

2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.

3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17**Risoluzione del contratto**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.

2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.

3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

La Regione Abruzzo

Il Commissario Ad Acta

La Struttura

Le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Lanciano-Vasto-Chieti

Pescara

Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 -- comma 2, 17,19.

La Struttura

Handwritten initials

ALLEGATO A al "Contratto proposto alle strutture private per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere"

Variabili aggiuntive al tracciato ASDO 2 - Archivio dati prestazioni sanitarie

Sono previsti nuovi campi aggiuntivi da utilizzare in calce al tracciato record ASDO (archivio ASDO 2 – Prestazioni Sanitarie)

A cura della Casa di Cura:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
185-193	Fatturato	N	9	Importo fatturato dalla CdC	OBB
194-213	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi	OBB
214-221	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA	OBB

A cura degli Organi di Controllo della ASL:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
222-230	Liquidato	N	9	Importo riconosciute e liquidato alla CdC	OBB
231	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= ricovero illegittimo 2= ricovero inappropriato 3= ricovero incongruo 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro	OBB
232	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= DRG modificato 2= DRG valorizzato ordinario e riconosciuto come diurno 3= altro	OBB

Allegato a De. del Commissario
ad ACTA

ALLEGATO 2

n. 37 del 06 OTT. 2011

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE
ANNUALITÀ 2011-2012

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

—la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in, alla via, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;

—il Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, Dott. Giovanni Chiodi;

—le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. P.I.

2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. P.I.

3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore C.F.
P.I.

4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via n.
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. P.I.

E

— la Casa di Cura privata Sanatrix, con sede in, alla via, in persona del e legale rappresentante pro-tempore, sig., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

1. La Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;
2. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;
 - Documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione o in cassa integrazione;
 - Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima;

VISTI

Il Decreto Commissariale n. 25 del 14 luglio 2011 recante "Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da proporre per la sottoscrizione alle Case di Cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni", il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 25/2011. Ulteriori disposizioni"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più essere presentate entro 30 giorni dalla stipula

del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di Regolarità Contributiva che potrà essere presentato entro 90 giorni.

2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla documentazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ospedalità di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L, nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati, fatte salve le eccezionali e motivate situazioni di emergenza di cui al punto successivo, purché comunicate immediatamente alla ASL. Fino a diversa disposizione la non interscambiabilità dei posti letto tra discipline della stessa A.F.O. è regolata dalla normativa regionale vigente.

3. In conformità alla normativa regionale e soltanto per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza la Struttura potrà accettare malati anche in soprannumero, rispetto ai posti letto convenzionati dandone immediata comunicazione all'Azienda sanitaria locale.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.



Art. 6**Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7**Ulteriori obblighi della Struttura**

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
 - a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:

- a) impegnativa di richiesta della prestazione;
- b) numero dei presenti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
- c) numero ed orario dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
- d) numero ed orario delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, suddivise in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del

rapporto.

5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (ASDO) relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file ASDO costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le dimissioni avvenute nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione di ricovero:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli HSP11, HSP13, HSP14, HSP 16, HSP 23.
6. A garanzia di un efficace monitoraggio della produzione, la Struttura è tenuta ad allegare al file di produzione ASDO l'elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento, distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.
7. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
8. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.

9. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti ai corrispondenti DRG.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;

- c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
- al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura;
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 gg, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al file ASDO, secondo lo schema di cui all'All. A del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni

del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'A.S.L. di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 gg dalla protocollazione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.

10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agazia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 40/09 dell'11.06.2009 ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

In considerazione della finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua riallocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita, eccezionalmente, la cessione del contratto a imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.

La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Commissario ad acta o del Presidente della Regione Abruzzo nel caso in cui il regime di commissariamento cessi, e all'esibizione da parte del cessionario di tutta la documentazione prescritta.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;

- la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. La cessione del contratto in conformità a quanto previsto dall'art 15 non costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile,



alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

La Regione Abruzzo

Il Commissario Ad Acta

La Struttura

Le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Lanciano-Vasto-Chieti

Pescara

Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

La Struttura



ALLEGATO A al "Contratto proposto alle strutture private per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere"

Variabili aggiuntive al tracciato ASDO 2 - Archivio dati prestazioni sanitarie

Sono previsti nuovi campi aggiuntivi da utilizzare in calce al tracciato record ASDO (archivio ASDO 2 - Prestazioni Sanitarie)

A cura della Casa di Cura:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
185-193	Fatturato	N	9	importo fatturato dalla CdC	OBB
194-213	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi	OBB
214-221	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA	OBB

A cura degli Organi di Controllo della ASL:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
222-230	Liquidato	N	9	importo riconosciuto e liquidato alla CdC	OBB
231	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= ricovero illegittimo 2= ricovero inappropriato 3= ricovero incongruo 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro	OBB
232	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= DRG modificato 2= DRG valorizzato ordinario e riconosciuto come diurno 3= altro	OBB

28/3

Allegato n° De. del Commissario
ad ACTA

ALLEGATO 3

n. 37 del 06 OTT. 2011

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE
ANNUALITÀ 2011-2012

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in, alla via, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;
- il Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, Dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. P.I.
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. P.I.
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via _____ in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F.
P.I.
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via _____ n.
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. P.I.

E

- la Casa di Cura privata Santa Maria, con sede in, alla via, in persona del e legale rappresentante pro-tempore, sig., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

lyB

1. la Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;
2. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;
 - Documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione o in cassa integrazione;
 - Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima;

VISTI

Il Decreto Commissariale n. 25 del 14 luglio 2011 recante "Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da proporre per la sottoscrizione alle Case di Cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni", il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 25/2011. Ulteriori disposizioni"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più essere presentate entro 30 giorni dalla stipula

del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di Regolarità Contributiva che potrà essere presentato entro 90 giorni.

2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla documentazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ospedalità di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati, fatte salve le eccezionali e motivate situazioni di emergenza di cui al punto successivo, purché comunicate immediatamente alla ASL. Fino a diversa disposizione la non interscambiabilità dei posti letto tra discipline della stessa A.F.O. è regolata dalla normativa regionale vigente.

24/10

3. In conformità alla normativa regionale e soltanto per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza la Struttura potrà accettare malati anche in soprannumero, rispetto ai posti letto convenzionati dandone immediata comunicazione all'Azienda sanitaria locale.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6**Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7**Ulteriori obblighi della Struttura**

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
 - a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:

DGP

- a) impegnativa di richiesta della prestazione;
- b) numero dei presenti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
- c) numero ed orario dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
- d) numero ed orario delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, suddivise in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del

rapporto.

5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (ASDO) relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file ASDO costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le dimissioni avvenute nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione di ricovero:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli HSP11, HSP13, HSP14, HSP 16, HSP 23.
6. A garanzia di un efficace monitoraggio della produzione, la Struttura è tenuta ad allegare al file di produzione ASDO l'elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento, distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.
7. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
8. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.

9. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti ai corrispondenti DRG.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;

- c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
- al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura;
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 gg, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al file ASDO, secondo lo schema di cui all'All. A del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni

del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'A.S.L. di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 gg dalla protocollazione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.

10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 40/09 dell'11.06.2009 ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

In considerazione della finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua riallocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita, eccezionalmente, la cessione del contratto a imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.

La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Commissario ad acta o del Presidente della Regione Abruzzo nel caso in cui il regime di commissariamento cessi, e all'esibizione da parte del cessionario di tutta la documentazione prescritta.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;

- la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. La cessione del contratto in conformità a quanto previsto dall'art 15 non costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.


Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, 

alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa
occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di
registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

La Regione Abruzzo

Il Commissario Ad Acta

La Struttura

Le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Lanciano-Vasto-Chieti

Pescara

Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt.
2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

La Struttura

ALLEGATO A al "Contratto proposto alle strutture private per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere"

Variabili aggiuntive al tracciato ASDO 2 - Archivio dati prestazioni sanitarie

Sono previsti nuovi campi aggiuntivi da utilizzare in calce al tracciato record ASDO (archivio ASDO 2 - Prestazioni Sanitarie)

A cura della Casa di Cura:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
185-193	Fatturato	N	9	Importo fatturato dalla CdC	OBB
194-213	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi	OBB
214-221	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA	OBB

A cura degli Organi di Controllo della ASL:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
222-230	Liquidato	N	9	Importo riconosciuto e liquidato alla CdC	OBB
231	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= ricovero illegittimo 2= ricovero inappropriato 3= ricovero incongruo 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro	OBB
232	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= DRG modificato 2= DRG valorizzato ordinario e riconosciuto come diurno 3= altro	OBB

LAB

Allegato n. _____ del _____ del Commissario
ad ACTA

ALLEGATO 4

n. 37 del 06 OTT. 2011

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE
ANNUALITÀ 2011-2012

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in, alla via, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;
- il Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, Dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via _____ n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via _____ n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via _____ n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____

E

- la Casa di Cura privata San Raffaele, con sede in, alla via, in persona del e legale rappresentante pro-tempore, sig., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

Chiodi

1. la Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;
2. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68) ;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

VISTI

Il Decreto Commissariale n. 25 del 14 luglio 2011 recante "Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da proporre per la sottoscrizione alle Case di Cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni", il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 25/2011. Ulteriori disposizioni"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate

dalla documentazione di cui al punto 1.

3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ospedalità di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati, fatte salve le eccezionali e motivate situazioni di emergenza di cui al punto successivo, purché comunicate immediatamente alla ASL. Fino a diversa disposizione la non interscambiabilità dei posti letto tra discipline della stessa A.F.O. è regolata dalla normativa regionale vigente.
3. In conformità alla normativa regionale e soltanto per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza la Struttura potrà accettare malati anche in soprannumero, rispetto ai posti letto convenzionati dandone immediata comunicazione all'Azienda sanitaria locale.

Art. 4**Condizioni di erogabilità delle prestazioni**

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.

2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.

3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5**Criteri di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).

2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6**Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
 - a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:
 - a) impegnativa di richiesta della prestazione;
 - b) numero dei presenti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R;

- c) numero ed orario dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
- d) numero ed orario delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, suddivise in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente

articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (ASDO) relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file ASDO costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le dimissioni avvenute nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione di ricovero:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli HSP11, HSP13, HSP14, HSP 16, HSP 23.
6. A garanzia di un efficace monitoraggio della produzione, la Struttura è tenuta ad allegare al file di produzione ASDO l'elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento, distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.
7. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
8. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
9. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti ai corrispondenti DRG.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

- al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura;
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare controdeduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 gg, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al file ASDO, secondo lo schema di cui all'All. A del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'A.S.L. di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 gg dalla protocollazione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.

10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 40/09 dell'11.06.2009 ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
- 1 bis. Relativamente alle prestazioni codice 28 le parti convengono che all'esito del procedimento, tutt'ora in corso, di cui al verbale allegato al contratto 2010 quale parte integrante e clausola aggiuntiva per l'individuazione della giusta tariffa per le predette prestazioni, le parti si impegnano a sottoscrivere un accordo integrativo al presente contratto, che prenda in considerazione la tariffa codice 28 individuata ed il conseguente relativo effetto sul tetto di spesa assegnato. L'Ufficio Commissariale, si impegna, *medio tempore*, ad autorizzare le Aziende sanitarie a pagare alla Casa di Cura i corrispettivi maturati per le prestazioni di codice 28, secondo le tariffe del codice 56 del DM 12.9.2006, salvo conguaglio, all'esito della definizione della giusta tariffa e contestuale rideterminazione del tetto di spesa, come sopra.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata

esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.

3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 17.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;

- l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile,

alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21

Registrazione

- 1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

La Regione Abruzzo

Il Commissario Ad Acta

La Struttura

Le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Lanciano-Vasto-Chieti

Pescara

Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

La Struttura

ALLEGATO A al "Contratto proposto alle strutture private per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere"

Variabili aggiuntive al tracciato ASDO 2 - Archivio dati prestazioni sanitarie

Sono previsti nuovi campi aggiuntivi da utilizzare in calce al tracciato record ASDO (archivio ASDO 2 – Prestazioni Sanitarie)

A cura della Casa di Cura:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
185-193	Fatturato	N	9	Importo fatturato dalla CdC	OBB
194-213	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi	OBB
214-221	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAA	OBB

A cura degli Organi di Controllo della ASL:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
222-230	Liquidato	N	9	Importo riconosciuto e liquidato alla CdC	OBB
231	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= ricovero illegittimo 2= ricovero inappropriato 3= ricovero incongruo 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro	OBB
232	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= DRG modificato 2= DRG valorizzato ordinario e riconosciuto come diurno 3= altro	OBB

GPB

Allegato n. _____ del Commissario
ad ACTA

ALLEGATO 5

n. 37 del 06 OTT, 2011

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE
ANNUALITÀ 2011-2012

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

—la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in, alla via, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;

—il Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, Dott. Giovanni Chiodi;

—le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via _____ n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____
2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via _____ n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____
3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____
4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via _____ n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____

E

— la Casa di Cura privata Di Lorenzo, con sede in, alla via, in persona del e legale rappresentante pro-tempore, sig., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

1. la Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;
2. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68) ;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

VISTI

Il Decreto Commissariale n. 25 del 14 luglio 2011 recante "Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da proporre per la sottoscrizione alle Case di Cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni", il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 25/2011. Ulteriori disposizioni"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla documentazione di cui al punto 1.

3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ospedalità di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati, fatte salve le eccezionali e motivate situazioni di emergenza di cui al punto successivo, purché comunicate immediatamente alla ASL. Fino a diversa disposizione la non interscambiabilità dei posti letto tra discipline della stessa A.F.O. è regolata dalla normativa regionale vigente.
3. In conformità alla normativa regionale e soltanto per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza la Struttura potrà accettare malati anche in soprannumero, rispetto ai posti letto convenzionati dandone immediata comunicazione all'Azienda sanitaria locale.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteria di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30% non è ammessa, in alcun caso, per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).
- 1 bis. In ragione degli eccezionali interventi strutturali alle sale operatorie annunciati dalla struttura si ritiene che a far data dal....., per tutta la durata dei lavori, che si protrarranno presumibilmente fino al....., sia possibile concedere una deroga alla mensilizzazione del tetto di spesa, ferma restando, in ogni caso la non remunerabilità della produzione extrabudget. E' fatto obbligo alla competente Azienda Sanitaria Locale di vigilare sullo svolgimento dei predetti lavori.
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.


Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
 - a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:
- 

- a) impegnativa di richiesta della prestazione;
- b) numero dei presenti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
- c) numero ed orario dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
- d) numero ed orario delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, suddivise in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del

rapporto.

5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (ASDO) relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file ASDO costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le dimissioni avvenute nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione di ricovero:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli HSP11, HSP13, HSP14, HSP 16, HSP 23.
6. A garanzia di un efficace monitoraggio della produzione, la Struttura è tenuta ad allegare al file di produzione ASDO l'elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento, distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.
7. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
8. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.

MFB

9. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti ai corrispondenti DRG.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:

- a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
- al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura;
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 gg, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al file ASDO, secondo lo schema di cui all'All. A del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.

5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'A.S.L. di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 gg dalla protocollazione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati

in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.

10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 40/09 dell'11.06.2009 ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 17.


Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- 

- inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
- 2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
- 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di

registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

La Regione Abruzzo

Il Commissario Ad Acta

La Struttura

Le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Lanciano-Vasto-Chieti

Pescara

Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

La Struttura

ALLEGATO A al "Contratto proposto alle strutture private per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere"

Variabili aggiuntive al tracciato ASDO 2 - Archivio dati prestazioni sanitarie

Sono previsti nuovi campi aggiuntivi da utilizzare in calce al tracciato record ASDO (archivio ASDO 2 – Prestazioni Sanitarie)

A cura della Casa di Cura:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
185-193	Fatturato	N	9	Importo fatturato dalla CdC	OBB
194-213	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi	OBB
214-221	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA	OBB

A cura degli Organi di Controllo della ASL:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
222-230	Liquidato	N	9	Importo riconosciuto e liquidato alla CdC	OBB
231	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= ricovero illegittimo 2= ricovero inappropriato 3= ricovero incongruo 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro	OBB
232	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= DRG modificato 2= DRG valorizzato ordinario e riconosciuto come diurno 3= altro	OBB

2/1/10

Allegato al De. del Commissario
 ad ACTA
 n. 37 del 06 OTT, 2011

ALLEGATO 6

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE
 ANNUALITÀ 2011-2012

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in, alla via, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;
- il Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, Dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore C.F. P.I.
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore C.F. P.I.
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore C.F. P.I.
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore C.F. P.I.

E

- la Casa di Cura privata Villa Pini d'Abruzzo, con sede in, alla via, in persona del e legale rappresentante pro-tempore, sig., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

1. la Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;
2. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68) ;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

VISTI

Il Decreto Commissariale n. 25 del 14 luglio 2011 recante "Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da proporre per la sottoscrizione alle Case di Cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni", il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 25/2011. Ulteriori disposizioni"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla documentazione di cui al punto 1.

3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ospedalità di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati, fatte salve le eccezionali e motivate situazioni di emergenza di cui al punto successivo, purché comunicate immediatamente alla ASL. Fino a diversa disposizione la non interscambiabilità dei posti letto tra discipline della stessa A.F.O. è regolata dalla normativa regionale vigente.
3. In conformità alla normativa regionale e soltanto per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza la Struttura potrà accettare malati anche in soprannumero, rispetto ai posti letto convenzionati dandone immediata comunicazione all'Azienda sanitaria locale.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal

D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.

2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
 - a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:
 - a) impegnativa di richiesta della prestazione;
 - b) numero dei presenti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
 - c) numero ed orario dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri

- ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
- d) numero ed orario delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, suddivise in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.



Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (ASDO) relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file ASDO costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le dimissioni avvenute nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione di ricovero:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli HSP11, HSP13, HSP14, HSP 16, HSP 23.
6. A garanzia di un efficace monitoraggio della produzione, la Struttura è tenuta ad allegare al file di produzione ASDO l'elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento, distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.
7. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
8. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
9. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti ai corrispondenti DRG.

MB

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
 - al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura;
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare contro-

- deduzioni;
- entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 gg, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al file ASDO, secondo lo schema di cui all'Al. A del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempimenti relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'A.S.L. di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 gg dalla protocollazione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 40/09 dell'11.06.2009 ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 17.

Art. 16**Durata**

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale del contratto di affitto fra la curatela fallimentare della società villa Pini d'Abruzzo Srl e la società "Casa di cura Abano terme Polispecialistica e Termale SPA" (2 ottobre 2012) o - eventualmente - a quella inferiore derivante da anticipata cessazione del medesimo, intervenuta per qualsiasi causa, come stabilito con decreto commissariale n.13/2011.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17**Risoluzione del contratto**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art.12bis;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.

2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione c/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

La Regione Abruzzo

Il Commissario Ad Acta

La Struttura

Le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Lanciano-Vasto-Chieti

Pescara

Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

La Struttura

YPO

ALLEGATO A al "Contratto proposto alle strutture private per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere"

Variabili aggiuntive al tracciato ASDO 2 - Archivio dati prestazioni sanitarie

Sono previsti nuovi campi aggiuntivi da utilizzare in calce al tracciato record ASDO (archivio ASDO 2 - Prestazioni Sanitarie)

A cura della Casa di Cura:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
185-193	Fatturato	N	9	Importo fatturato dalla CdC	OBB
194-213	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi	OBB
214-221	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA	OBB

A cura degli Organi di Controllo della ASL:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
222-230	Liquidato	N	9	Importo riconosciuto e liquidato alla CdC	OBB
231	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= ricovero illegittimo 2= ricovero inappropriato 3= ricovero incongruo 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro	OBB
232	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= DRG modificato 2= DRG valorizzato ordinario e riconosciuto come diurno 3= altro	OBB

mfo

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE LL.PP.,
CICLO IDRICO INTEGRATO E
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

DETERMINAZIONE 09.09.2011, n. DC23/50:

Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'attività di organizzazione, gestione e rendicontazione del Progetto SHAPE – Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il REGOLAMENTO (CE) N. 718/2007 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);
- la Decisione del 25 marzo 2008 C(2008)1073 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico, del quale la Regione Abruzzo è Autorità di Gestione;
- la Decisione del 30 giugno 2010 C(2010)3780, con la quale è stato approvato il piano finanziario per le prime cinque annualità del Programma;
- il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e la Decisione C(2006) 117 della Commissione, del 24 gennaio 2006 (abrogata e sostituita dalla Decisione della Commissione C (2007) 2034);
- la D.G.R. n. 356 del 13.07.2009;

- la Deliberazione CIPE n. 36 del 15/06/2007

Premesso che con Decisione della Commissione Europea C (2008) 1073 del 25 marzo 2008 è stato approvato il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico per il periodo di programmazione 2007-2013, all'interno del quale la Regione Abruzzo partecipa insieme alle Regioni Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Puglia e a partner stranieri provenienti dai seguenti stati: Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro, Bosnia Erzegovinache, per l'attuazione del Progetto "*SHAPE - Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment: between coast and sea*", inserito nella Priorità 2, Misura 2.1, di cui è capofila la Regione Emilia Romagna;

Richiamata la D.G.R. n. 539 del 01.08.2011, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della partecipazione, in qualità di partner, della Regione Abruzzo al Progetto SHAPE, che avrà una durata complessiva di 36 mesi e prevede un budget complessivo di Euro 4.139.170,00= di cui **Euro 432.000,00=** di quota di specifica competenza della Regione Abruzzo, dei quali Euro 367.200,00= garantiti dai fondi IPA comunitari ed Euro 64.800,00= garantiti da cofinanziamento pubblico nazionale;

Rilevato che il progetto prevede l'attuazione di 6 work packages:

- **WP0** - Preparazione del progetto
- **WP1** - Gestione e coordinamento transfrontaliero del progetto
- **WP2** - Comunicazione e divulgazione (con carattere trasversale rispetto agli obiettivi complessivi del progetto, coordinati e gestiti dalla Regione Emilia Romagna con la collaborazione di tutti i partner. Sono previsti workshop e convegni organizzati dalle Regioni partner), all'interno del quale la **Regione Abruzzo** coordinerà la stesura del "**Libro Adriatico di buone pratiche** " che aiuterà i partner a migliorare la Qualità dei Sistemi Ambientali delle loro amministrazioni locali;
- **WP 3** -Integrated Coastal Zone Management- volto a facilitare la implemen-

tazione del protocollo ICZM- all'interno del quale la **Regione Abruzzo** curerà la **Caratterizzazione chimico-fisica di spiaggia sommersa per la gestione e il riutilizzo dei sedimenti costieri**, i cui criteri e metodologie saranno condivisi con le regioni a confine con il Mare Adriatico e saranno utili ai partner nella pianificazione delle opere marittime e negli interventi di manutenzione;

- **WP4** -Navigando nella pianificazione dello spazio marittimo- MPS- all'interno del quale la **Regione Abruzzo** sarà impegnata nell'attuazione di un **Sistema di monitoraggio della qualità delle acque marine utilizzando i dati tossicologici sulle balene**, al fine di sviluppare un sistema più completo per il monitoraggio delle acque;
- **WP5** -Tra terra e mare - prevede la realizzazione di mappe tematiche sui temi prioritari da considerare nell'integrazione tra ICZM e MSP e la creazione e diffusione di un Atlante GIS dimostrativo;

Considerato che il Progetto ha l'obiettivo di affrontare temi quali lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente marino-costiero della Regione Adriatica attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali per la conservazione e la gestione delle risorse del territorio e la prevenzione dei rischi, facendo emergere un sistema di governance a diversi livelli e trasversalmente rispetto ai vari settori interessati, per una gestione integrata delle risorse naturali e per la risoluzione dei conflitti tra i diversi usi del territorio. In linea con le strategie europee, il progetto metterà a fuoco in particolare la problematica della Gestione Integrata delle Zone Costiere (ICZM - Integrated Coastal Zone Management) e la Pianificazione dell'Area Marittima (MSP - Maritime Spatial Planning). Saranno inoltre sviluppati modelli di governance da proporre in diverse aree. Il protocollo ICZM, firmato a seguito della Convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo, sarà il riferimento principale e si tenterà la sua applicazione nella Regione Adriatica;

Considerato, inoltre, che per l'attuazione del progetto SHAPE il Servizio Opere Marittime e Acque Marine intende avvalersi della collabora-

zione di un soggetto in grado di fornire assistenza tecnica e supporto all'organizzazione e gestione tecnico-contabile delle azioni di progetto, di affiancare la Regione Abruzzo nei rapporti con i soggetti partner del progetto, nella gestione delle procedure amministrative e legislative, nonché di quelle relative all'eventuale affidamento di incarichi a soggetti esterni, garantendo inoltre assistenza in tutte le fasi di rendicontazione, compresa la chiusura contabile e finanziaria del progetto. Tale soggetto dovrà altresì essere padrone della lingua ufficiale, l'inglese, utilizzata nei progetti IPA, per garantire un'adeguata attività di comunicazione e diffusione delle attività progettuali;

Preso atto che con la citata D.G.R. n. 539 del 01.08.2011 il Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Direzione Regionale LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa, competente per materia, è stato autorizzato a predisporre tutti gli atti necessari all'attuazione del Progetto, compresi gli avvisi di gara per l'affidamento delle attività a valenza esterna e la stipula dei relativi contratti e/o convenzioni, le eventuali revisioni del budget di progetto e l'individuazione del personale regionale assegnato allo stesso, nonché la partecipazione del medesimo personale agli incontri e alle riunioni che si renderanno necessari;

Considerato che l'affidamento delle attività descritte rientra nelle tipologie previste dalla normativa vigente ed in particolare:

- art. 241, parte Seconda, Titolo III, capo 3, par. 1, lett. B, Regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, secondo quanto indicato nell'art. 121 "Appalti", comma 1, del Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio;
- Decisione C(2007)2034 "Rules and procedures for service, supply and works contracts financed from the general budget of the European communities for the purposes of cooperation with third countries"
- art. 121 del Regolamento CE n. 718/2007;
- par. 3.2.2 e 3.4.2 della Practical Guide to Contract procedures for EU external actions

(PRAG);

- art. 55 del D. lgs n. 163/2006, in ragione dell'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. lgs. 163/2006);
- art. 125 del D. lgs n. 163/2006, per lavori, servizi e forniture in economia;
- art. 334 del DPR 5.10.2010, n. 207;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'indagine di mercato mediante avviso pubblico per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'attività di organizzazione, gestione e rendicontazione del Progetto SHAPE – Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013;

Visto l'avviso pubblico per la individuazione dei soggetti da invitare ai fini della procedura per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'attività di organizzazione, gestione e rendicontazione del Progetto SHAPE – Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA ADRIATICO 2007 - 2013 (**All. 1**), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui si riportano i principali elementi:

- **Denominazione** : AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AI FINI DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SHAPE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007 - 2013. **CIG N. 323777479F ; CUP: C27E10000290006.**
- **Criterio di aggiudicazione**: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno indicati nell'invito a presentare l'offerta;
- **Durata stimata del contratto**: non oltre 36 mesi dalla stipula del contratto, salvo proroghe debitamente motivate legate alla realiz-

zazione del progetto.

- **Importo del servizio**: € 40.000,00=, comprensivo di IVA, di tutti gli oneri e tasse dovuti per legge e spese per trasferte-missioni nell'area del Progetto (Le presenze da assicurare negli incontri previsti nei territori dei partner stranieri sono in numero non inferiore a tre).
- **Responsabile del Procedimento**: Ing. Daniele Raggi – Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

DETERMINA

1. DI PROCEDERE ad un'indagine di mercato mediante avviso pubblico (All.1), al fine di attivare una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'attività di organizzazione, gestione e rendicontazione del Progetto SHAPE – Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013;
2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto in forma integrale sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale **www.regione.abruzzo.it** per un periodo di 15 giorni, a partire dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*;

SI ATTESTA che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Daniele Raggi

Segue allegato



Allegato 1

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AI FINI DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SHAPE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007 - 2013.

Con il presente avviso si dà avvio ad **un'indagine di mercato** volta ad individuare gli operatori economici interessati a manifestare la propria volontà a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'attività di organizzazione, gestione e rendicontazione per attuazione del progetto europeo SHAPE del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007 - 2013.

Il progetto ha l'obiettivo di affrontare temi quali lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente marino e costiero della Regione Adriatica, attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali per la conservazione e la gestione delle risorse del territorio e la prevenzione dei rischi.

Il raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, passa attraverso una serie di azioni, oggetto del servizio richiesto, che andranno a concretizzarsi nell'arco temporale 2011 - 2014.

I soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto dovranno fornire assistenza tecnica e supporto all'organizzazione e gestione tecnico-contabile delle azioni di progetto, dovranno supportare la Regione Abruzzo nei rapporti con i soggetti partner del progetto, nella gestione delle procedure amministrative, compreso il coordinamento delle attività progettuali, nonché di quelle relative all'eventuale affidamento di incarichi a soggetti esterni. Dovranno infine garantire assistenza in tutte le fasi di rendicontazione 2011-2014, compresa la chiusura contabile e finanziaria del progetto. I soggetti dovranno altresì garantire un'adeguata attività di comunicazione e diffusione delle attività progettuali.

La durata del servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà termine con la fine ufficiale del progetto europeo SHAPE (per una durata presunta di 36 mesi), salvo proroghe debitamente motivate legate alla realizzazione del progetto.

Il servizio dovrà essere espletato da un'unica persona fisica per tutta la durata del contratto, al fine di garantire la continuità dei rapporti con la stazione appaltante e l'acquisizione di esperienza e competenze con gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

Per tali attività verrà corrisposto un importo complessivo di €40.000,00=, comprensivo di IVA, di tutti gli oneri e tasse dovuti per legge e spese per trasferte-missioni nell'area del Progetto (le presenze da assicurare negli incontri previsti nei territori dei partner stranieri sono in numero non inferiore a tre), con prestazione minima da garantire di n.2 giorni a settimana presso la sede della struttura regionale



The project is co-funded by the
European Union, Instrument
for Pre-Accession Assistance





in Via Catullo, 2 a Pescara o in altra sede dell'Ente Regione Abruzzo o nelle sedi dei seminari/convegni nazionali ed internazionali effettuati per l'espletamento del progetto europeo SHAPE.

In particolare, l'offerta/proposta dovrà garantire i seguenti servizi ed attività:

- A. coordinamento dello staff interno alla Regione Abruzzo che sarà dedicato al progetto e che avrà competenze sulla gestione del progetto;
- B. gestione del progetto comunitario/internazionale sia dal punto di vista generale amministrativo-contabile, legislativo, che delle procedure di rendicontazione spese del progetto stesso, nonché gestione della comunicazione con il Lead Partner, predisposizione delle relazioni periodiche per il Lead Partner e tutto quanto serva per la migliore gestione del progetto;
- C. relazioni con il partenariato nazionale e trasfrontaliero;
- D. coordinamento delle attività che la Regione Abruzzo delegherà a soggetti esterni sulla base delle previsioni di budget - external expertise (analisi, studi, pubblicazioni ecc.)
- E. presenza ed affiancamento nel seminario organizzato dalla Regione Abruzzo e nei seminari/convegni che si terranno sul territorio italiano e sui territori dei partner stranieri. Le presenze da assicurare negli incontri previsti nei territori dei partner stranieri sono in numero non inferiore a tre.

Con il presente avviso si richiede ai soggetti interessati di segnalare il loro interesse ad essere invitati.

Requisiti minimi di partecipazione

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare il/la candidato/a che, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti predetti devono possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui alla vigente normativa (art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Nel caso di RTI tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti.

Sono inoltre richieste le seguenti capacità tecnico-professionali della persona fisica che espletterà il servizio richiesto:

- 1) adeguata conoscenza della normativa in materia di gestione degli interventi cofinanziati da fondi UE;
- 2) aver maturato esperienza nella gestione dei rapporti con le amministrazioni pubbliche in generale, nell'ambito delle attività di rendicontazione e gestione amministrativa/contabile di fondi nazionali e comunitari. In particolare si richiedono le seguenti competenze:
 - o gestione amministrativa e contabile dei progetti europei, dalla fase di avvio e attuazione alla fase di conclusione;
 - o supporto nella tenuta della corrispondenza, dei rapporti e delle relazioni con gli enti/organizzazioni partner e con le istituzioni europee;



The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance





- o attività tecnico-amministrative di reporting (intermedi e finale) e procedure finanziarie di gestione (rimodulazione, budgeting...);
- o ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (reading - writing), comprovata da certificazioni e attestati riconosciuti e/o curriculum;
- 3) ottima conoscenza e padronanza dei principali pacchetti applicativi di Windows (Word, Excel, Outlook, Power Point), comprovata da certificazioni e attestati riconosciuti e/o curriculum;
- 4) disponibilità ad effettuare trasferte-missioni nell'area del Progetto (Le presenze da assicurare negli incontri previsti nei territori dei partner stranieri sono in numero non inferiore a tre).

Per le società i requisiti dovranno essere posseduti o dal legale rappresentante, o dal socio o dai collaboratori indicati nella domanda.

I soggetti interessati, per poter essere invitati a presentare l'offerta, **dovranno obbligatoriamente allegare** alla "Richiesta di partecipazione all'indagine di mercato" la seguente documentazione:

- a) Copia di iscrizione presso la Camera di Commercio o presso i competenti ordini, se dovuta;
- b) Copia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- c) Descrizione dei servizi espletati negli ultimi tre anni (2008/2010) analoghi a quello da affidare, da cui si evinca il possesso dei requisiti minimi di partecipazione indicati.

Gli operatori economici potranno inserire all'interno della busta le certificazioni o la documentazione rilasciate dai committenti, attestanti il servizio svolto;

Nel caso di RTI i documenti di cui alle predette lettere a) e b) dovranno essere prodotti da tutte le ditte raggruppate.

Modalità di presentazione della "Richiesta di partecipazione all'indagine di mercato"

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Della data di pubblicazione sarà dato avviso anche sul sito www.regione.abruzzo.it. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

La richiesta di partecipazione, unitamente alla documentazione di cui ai punti a), b), c) (vedi elenco precedente), dovrà pervenire in plico debitamente chiuso e sigillato e firmato su uno dei lembi.

Sul plico dovrà essere riportato il nominativo del soggetto mittente, nonché la dicitura "**Presentazione candidatura per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'attività di organizzazione, gestione e rendicontazione per attuazione del progetto europeo SHAPE del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007 - 2013.**"





Il plico dovrà essere spedito con raccomandata A.R., o tramite corriere, o consegnato a mano al seguente indirizzo:

Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine
Via Catullo, 2
65127 Pescara

Si specifica che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; in ogni caso, il termine sopra indicato si intende perentorio (e cioè a pena di non ammissione alla procedura), a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento, e facendo fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dal Servizio Posta della Regione Abruzzo, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: 9-12 .L'ufficio resta chiuso il sabato e i festivi.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso costituisce mera indagine di mercato, avviata a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente alla procedura per l'affidamento del servizio di assistenza con procedura negoziata.

Saranno invitati alla procedura di negoziazione i soggetti idonei, se esistenti, tra quelli che si saranno candidati, scelti in base ai requisiti sopra elencati.

Sarà discrezione della Regione Abruzzo procedere alla negoziazione, anche nell'ipotesi che solo un soggetto abbia partecipato all'indagine di mercato.

La documentazione minima che verrà richiesta in fase di procedura negoziata è la seguente:

- 1) Documentazione attestante i requisiti di ordine generale di cui alla vigente normativa (art. 38 D. Lgs.163/2006 e s.m.i.). Nel caso di RTI tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti;
- 2) Curriculum della persona fisica che espletterà il servizio, attestante il possesso dei requisiti minimi tecnico - professionali richiesti;
- 3) Certificazioni/attestati riconosciuti e/o curriculum che dimostrino l'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (reading- writing) della persona fisica che espletterà il servizio richiesto;
- 4) indicazione della disponibilità ad effettuare prestazioni oltre la **minima richiesta di n.2 giorni a settimana** presso la sede della struttura regionale;
- 5) ottima conoscenza e padronanza dei principali pacchetti applicativi di Windows (Word, Excel, Outlook, Power Point), comprovata da certificazioni e attestati riconosciuti e/o curriculum;
- 6) disponibilità ad effettuare trasferte-missioni nell'area del Progetto (Le presenze da assicurare negli incontri previsti nei territori dei partner stranieri sono in numero non inferiore a tre).

Di seguito si riportano alcuni elementi che saranno contenuti nel successivo invito



*The project is co-funded by the
European Union, Instrument
for Pre-Accession Assistance*





della Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine a presentare l'offerta:

Denominazione : AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AI FINI DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SHAPE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007 - 2013. **CIG N. 323777479F ; CUP: C27E10000290006.**

- **Criterio di aggiudicazione**: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno indicati nell'invito a presentare l'offerta;

- **Durata stimata del contratto**: non oltre 36 mesi dalla stipula del contratto, salvo proroghe debitamente motivate legate alla realizzazione del progetto.

- **Importo del servizio**: € 40.000,00= comprensivo di IVA, di tutti gli oneri e tasse dovuti per legge e spese per trasferte-missioni nell'area del Progetto (Le presenze da assicurare negli incontri previsti nei territori dei partner stranieri sono in numero non inferiore a tre).

- **Responsabile del Procedimento**: Ing. Daniele Raggi – Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine

La ricezione della richiesta non vincola la Regione Abruzzo ad invitare alla successiva presentazione dell'offerta la ditta interessata, qualora la stessa non sia ritenuta idonea per mancanza dei requisiti di partecipazione, come sopra previsti. Inoltre, l'acquisizione della candidatura non comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Regione Abruzzo, né l'attribuzione al soggetto di alcun diritto in ordine al conferimento dell'affidamento.

Il termine per il ricevimento delle richieste è inderogabile, a pena di esclusione. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute che non contengano tutti i documenti espressamente richiesti.

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

La Regione Abruzzo si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di annullare/sospendere la presente indagine di mercato e non dare più seguito alla successiva procedura negoziata. Si riserva altresì la facoltà di accertare la potenzialità finanziaria, economica e la capacità tecnica dei soggetti candidati.

Per ulteriori informazioni sul presente avviso, è possibile contattare la Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine: Tel 085/65341 - Fax n. 085/60297

-Ing. Daniele Raggi – Tel. 085/65341 –int.130 - e-mail:

daniele.raggi@regione.abruzzo.it

-Dott. Nicola Caporale – Tel. 085/65341- int.128- e-mail:

nicola.caporale@regione.abruzzo.it

-Giovanna Marrama–Tel.085/65341–int.127- e-mail:

giovanna.marrama@regione.abruzzo.it



The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 11.10.2011, n. DH26/19:

Reg. (CE) n. 1257/99 art. 33 Cap.9 Interventi di diversificazione delle attività nelle aziende agricole – Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo – Misura “P” annualità 2004/2006 2° triennio – Provvedimento di revoca del contributo concesso con D.D. n. DH5/67 del 08/04/2005 in favore della ditta: Marcella Mario e recupero importo liquidato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Abruzzo redatto ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 e in particolare la Misura “P” inserita nel Piano di Sviluppo Rurale suddetto;

Visto il Bando pubblico di presentazione delle domande per le Annualità 2004-2006 per la Misura “P” 2° Triennio approvato con D.G.R. n. 739 del 09/08/04 e pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 93 Speciale Agricoltura del 24 Settembre 2004 che fissa i criteri per l’acquisizione e la selezione delle domande;

Visto il Reg. (CE) n.1320/2006 del 05/09/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto l’art. 3 – comma 2 del Reg. (CE) 1320/2006 che dispone che le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale (2000/2006) con pagamenti da effettuarsi dopo il 31/12/2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione (2007/2013);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH5/67 del 08/04/05 con la quale sono state approvate le Graduatorie delle iniziative am-

messe a finanziamento relative al bando concorsuale della Misura “P” ed è stata disposta, tra l’altro, la concessione provvisoria del contributo in conto capitale di € 48.000,00 pari al 40% dell’investimento di € 120.000,00 in favore della ditta Marcella Mario di Farindola (PE);

Vista la D.D. DH5/142 del 13/10/05 con la quale su proposta del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Pescara, è stata disposta la conferma del contributo di € 48.000,00 pari al 40% della spesa ammissibile di € 120.000,00 in favore della ditta Marcella Mario;

Vista la D.D. DH10/24 del 3/06/08 con la quale il Dirigente del Servizio Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Pescara, ha disposto la liquidazione del contributo in conto capitale di €48.000,00 pari al 40% della spesa ammissibile di €120.000,00 in favore della ditta Marcella Mario;

Visto l’elenco di Liquidazione n. 261 del 03/07/08 con il quale è stato trasmesso all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) di Roma la proposta di liquidazione del contributo di € 48.000,00 in favore della ditta Marcella Mario residente in c/da Case Bruciate n. 34, Farindola (Pe);

Vista la nota del SIPA di Pescara del 9/11/2010 prot. n. 211786 pervenuta in data 11/11/2010 con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta Marcella Mario con la quale chiede la cancellazione dall’albo degli imprenditori agricoli e la restituzione di quanto percepito con la Misura “P” del PSR 2000/2006;

Vista la Raccomandata prot. n. 235363 del 6/12/2010 con la quale è stato comunicato alla ditta Marcella Mario l’avvio del procedimento di revoca del contributo liquidato ed il recupero dello stesso;

Vista la nota della ditta Marcella Mario pervenuta in data 07/01/2011 prot. n. 8028 con la quale chiede di essere convocata prima dell’atto di revoca al fine di esporre una proposta di modalità per la restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi legali;

Considerato che con successiva nota di questo Servizio del 2 febbraio 2011 prot. RA n.

27015 la ditta Marcella Mario è stata convocata il giorno 17 febbraio 2011 per esporre quanto richiesto;

Sentite le argomentazioni espresse dal sig. Marcella Mario il giorno della convocazione e la riserva da parte dello stesso di ulteriori comunicazioni ad oggi non pervenute;

Preso atto delle procedure stabilite dall'A.G.E.A. per la restituzione delle somme percepite;

Preso atto della richiesta della ditta Marcella Mario di voler restituire quanto percepito maggiorato degli interessi legali;

Ritenuto di revocare il contributo in conto capitale di € 48.000 pari al 40% dell'investimento di € 120.000,00 concesso in favore della ditta Marcella Mario di Farindola (PE) con la DH5/67 del 08/04/05, confermato con la DH5/142 del 13/10/05, liquidato con DH10/24 del 3/06/08, trasmesso per il pagamento ad A.G.E.A. con l'Elenco di Liquidazione n. 261 del 03/07/08 ed erogato da A.G.E.A. con decreto n. 41 del 31/10/2008;

Ritenuto di procedere al recupero della somma di € **54.181,20** comprensiva del contributo di €48.000,00 pagato dall'Agea con decreto n. 41 del 31/10/08 maggiorata degli interessi legali di € 6.181,20 con decorrenza dal 25/11/2008 fino al 11/10/11, a cui vanno aggiunti gli interessi giornalieri di €2,23, a partire dal 12/10/2011 calcolati sulla base degli interessi legali in vigore come riportato nell'allegato prospetto (calcolo degli interessi);

Visto l'art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 77;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di revocare alla ditta Marcella Mario nato a Farindola il 06/01/1949 e residente in C.da Case Bruciate n. 34 del comune di Farindola (PE), inserito nella graduatoria della misura "P" del P.S.R. della Regione Abruzzo annualità 2000/2004, il contributo di €48.000 pari al 40% dell'investimento di € 120.000,00 concesso con la DH5/67 del

08/04/05, confermato con la DH5/142 del 13/10/05, liquidato con DH10/24 del 3/06/08, trasmesso per il pagamento ad A.G.E.A. con l'Elenco di Liquidazione n. 261 del 03/07/08 ed erogato da A.G.E.A. con decreto n. 41 del 31/10/2008;

- di procedere al recupero della somma di € **54.181,20** comprensiva del contributo di € 48.000,00 pagato dall'Agea con decreto n. 41 del 31/07/08 e degli interessi legali di € 6.181,20 con decorrenza dal 25/11/2008 fino al 11/10/11, a cui vanno aggiunti gli interessi giornalieri di € 2,23, a partire dal 12/10/11 calcolati sulla base degli interessi legali in vigore dalla data di erogazione del contributo come riportato nell'allegato prospetto per il calcolo degli interessi;
- di disporre che la somma di € **54.181,20**, a cui vanno aggiunti gli interessi giornalieri di €2,23 calcolati sulla base degli interessi legali in vigore, dovranno essere restituiti dalla ditta Marcella Mario direttamente ad A.G.E.A. entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento con il versamento, per il tramite delle Tesorerie Provinciali della Banca d'Italia, sul conto corrente bancario infruttifero n. 1300 intestato ad Agea - Aiuti e Ammassi Comunitari;
- di invitare la ditta Marcella Mario ad inviare la quietanza originale rilasciata dalla Tesoreria e la "Scheda Restituzione Somme" alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, forestale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Interventi Strutturali – Via Catullo 17 – 65100 Pescara;
- di stabilire che, in caso di non restituzione della somma dovuta nei tempi stabiliti, la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale trasmetterà tutta la documentazione all'AGEA che provvederà ad emanare l'apposito decreto ingiuntivo e, in mancanza di restituzione, all'iscrizione al ruolo ed all'attivazione delle procedure previste dalla normativa in tema di riscossione coattiva a favore della Pubblica Amministrazione;
- di notificare il presente provvedimento alla suddetta ditta unitamente alle modalità di restituzione;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio *BURA* perché ne predisponga la pubblicazione

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al capo dello stato entro cento centoventi giorni dalla data di notifica.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento

- All. 1 - Nota del S.I.P.A. di Pescara composta di n. 3 facciate;
- All. 2 - Avvio procedimento revoca composta di n. 1 facciate

- All. 3 - Raccomandata Marcella Mario composta di n. 1 facciate;
- All. 4 - Nota di convocazione composta di n. 1 facciate;
- All. 5 - Prospetto per calcolo interessi composto di una facciata;
- All. 6 - Modello per versamento della somma alla tesoreria provinciale composta di n. 1 facciata;
- All. 7 - Scheda Restituzione Somme composta di n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA**

DETERMINAZIONE 04.10.2011, n. DH33/108:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda n. 84750316055 del 06/07/2009 Ditta: Cvetic Marina nata il 28.12.1967 in Comune di Belgrado Naz. Jugoslavia residente in Via San Silvestro, 10 Comune di San Martino sulla Marrucina Prov. (CH). Approvazione variante.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- l'approvazione della variante presentata dal beneficiario **Cvetic Marina** nata a Belgrado (Jugoslavia) il 28/12/1967 e residente in via San Silvestro, 10 del Comune di San Martino sulla Marrucina (Prov. CH) per la realizzazione dell'investimento secondo il seguente nuovo quadro economico:

INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENTO AZIENDALE

A) INVESTIMENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO:		
-		
B) INVESTIMENTI STRUTTURALI		
- realizzazione cantina	460.276,67	
C) MACCHINE, ATTREZZATURE E ALTRE DOTAZIONI		
- macchine e attrezzature per lavorazione vigneti	210.234,00	
- macchine e attrezzature per attrezzatura cantina	450.229,00	
D) INVESTIMENTI IMMATERIALI (max 12%)		
acquisto di know-how ecc. (max 4% di A+B+C)		
-		
spese di progettazione		
- max 6% di A + B	27.616,60	
- max 2% di C	13.209,26	
TOTALE INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENTO AZIENDALE		1.161.565,53

INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

A) INVESTIMENTI STRUTTURALI		
-		
B) MACCHINE, ATTREZZATURE E ALTRE DOTAZIONI		
-		
C) INVESTIMENTI IMMATERIALI (max 12%)		
acquisto di know-how ecc. (max 4% di A+B)		
-		
spese di progettazione		
- max 6% di A		
- max 2% di B		
TOTALE INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO		
TOTALE INVESTIMENTO COMPLESSIVO		1.161.565,53

- di concedere alla ditta **Cvetic Marina** residente in **Via San Silvestro, 10** Comune di **San Martino sulla Marrucina** Prov. CH Codice fiscale **CVT MRN 67T68 Z118X**; part. IVA **01769850692** il contributo in conto capitale di € **464.626,21** pari al **40%** dell'investimento ammissibile di € **1.161.565,53**, per la realizzazione del nuovo quadro economico;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. di **Pescara** per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di confermare il termine di esecuzione dei lavori come stabilito dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 3 fasciate;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 13.10.2011, n. DG21/132:

**Legge Regionale 27 agosto 1982 n. 59
"Controllo sulla salubrità delle carni ittiche".
Programma 2011. Impegno di spesa, affida-
mento realizzazione del programma ed asse-
gnazione dei relativi fondi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 59, recante "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche";

Visto in particolare, l'art. 2 della legge che affida all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e per esso alla dipendente Sezione Ittica di Pescara, lo studio della salubrità delle carni della fauna ittica delle acque interne, in relazione alle condizioni in cui la stessa vive e si sviluppa;

Vista la nota prot. n. 9376 del 11 ottobre 2011, con la quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo ha trasmesso a questo Servizio il "Programma di valutazione della salubrità delle carni ittiche delle acque interne abruzzesi (LR 59/82)", con annesso piano tecnico-finanziario, per l'anno 2011;

Ritenuto il Programma di che trattasi meritevole di accoglimento;

Vista la L.R.10 gennaio 2011, n. 1 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011";

Vista la L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio Pluriennale 2011-2013";

Accertato che sul Cap. 291620 della parte Spesa del bilancio regionale di previsione 2007 risulta iscritta, per competenza, la somma di € 25.000,00, rubricata "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche - L. R. 27.8.1982 n. 59";

Dato atto che, con Determinazione del Diret-

tore regionale n. DG/14 del 15.03.2011 è stata disposta, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 rubricata: "Ordinamento contabile della regione Abruzzo" l'assegnazione, al sottoscritto Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della risorsa di € 25.000,00 con imputazione della spesa al Cap. 291620, codice di bilancio 12.01.012, del bilancio regionale 2011, rubricata "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche - L. R. 27.8.1982 n. 59";

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

- 1) di approvare il "Programma di valutazione della salubrità delle carni ittiche delle acque interne abruzzesi (LR 59/82)", con annesso piano tecnico-finanziario, per l'anno 2011, presentato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo con nota prot. n. 9376 del 11 ottobre 2011, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di affidare, all'Istituto predetto e per esso alla dipendente Sezione Ittica di Pescara, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27 agosto 1982, n. 59, la realizzazione del Programma indicato al precedente punto 1), assegnando all'Istituto stesso i fondi di cui al successivo punto 3);
- 3) di impegnare la somma di € 25.000,00 sul cap. 291620 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, che presenta l'occorrente disponibilità, autorizzando il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire le necessarie registrazioni contabili;
- 4) di subordinare l'esecutività del presente atto all'assunzione, da parte del Servizio Ragio-

- neria Generale della G.R.A., della relativa registrazione contabile sul Cap. 291620 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 5) di procedere agli ulteriori adempimenti di competenza, non appena acquisiti i necessari elementi di valutazione, in ordine alla realizzazione del Programma;
 - 6) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*;
 - 7) di trasmettere la presente Determinazione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo;
 - 8) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI – BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 07.10.2011, n. DB8/76:
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
regionali in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di

previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2011

Pagina 1 di 1

N° Atto		76		Data Atto		07/10/2011		Organo		DB8		Esecutività		Esecutiva	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	COMPETENZA		CASSA							
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
S	02.02.004	12331	1	DA.00.00	REALIZZAZIONE PROGETTI PER L'AREA VALLE PELIGNA - ALTO SANGRO E CONSORZIO INDUSTRIALE DI SULMONA PER OPERE INFRASTRUTTURALI ART. 24 L.R. 7/2002 ART. 59 L.R.29/2006.	200.000,00			200.000,00						
S	02.02.004	12354	1	DA.00.00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE INTERNE	15.000,00			15.000,00						
S	02.02.010	12490	1	DA.02.00	ONERI PER INTERVENTI DI COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI E DI INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	6.290,58			6.290,58						
S	10.02.002	92401	1	DB.05.00	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL' IMPIANTISTICA SPORTIVA E PISTE DI SCI DI FONDO - L.R. 7.3.2000, N. 20	52.326,70			52.326,70						
S	15.02.003	323500	1	DB.08.00	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3 -			273.617,28				273.617,28			
TOTALI SPESA						273.617,28		273.617,28		273.617,28		273.617,28			
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI – BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 13.10.2011, n. DB8/78:
Reiscrizione in bilancio di economie vin-
colate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di

previsione della spesa del bilancio per il cor-
rente esercizio finanziario contenute
nell'allegato prospetto che forma parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino
Ufficiale della Regione* la presente determi-
nazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



Regione Abruzzo
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
 67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 ESERCIZIO 2011

Pagina 1 di 1

N° Atto	78	Data Atto	13/10/2011	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	12.01.001	81500	1	DG.00.00	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - D.LGS. 30.12.1992, N. 502 E D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 IN MATERIA DI SALUTE E SANITA' VETERINARIA	16.996.771,11		16.996.771,11	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE		16.996.771,11	16.996.771,11	
TOTALI SPESA						16.996.771,11		16.996.771,11	
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	





Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2011

Pagina 1 di 1

N° Atto	78	Data Atto	13/10/2011	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	12.01.001	81500	1	DG.00.00	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - D.LGS. 30.12.1992, N. 502 E D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 IN MATERIA DI SALUTE E SANITA' VETERINARIA				
S	12.01.001	81520	1	DG.22.00	ONERI PER IL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO - L.R. 16.3.2007, N.4 -	16.996.771,11		16.996.771,11	
TOTALI SPESA						16.996.771,11	16.996.771,11	16.996.771,11	16.996.771,11
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00
						16.996.771,11	16.996.771,11	16.996.771,11	16.996.771,11



DIREZIONE SVILUPPO DEL TURISMO,
POLITICHE CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DF11/514:
Deliberazione di G.R. n. 691 del 17.10.2011 avente per oggetto: "L.R.17.10.2005, n. 29: Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani. Approvazione del programma di attività per l'anno 2011 del Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Vista la Legge Regionale 17 ottobre 2005, n. 29 avente per oggetto: "Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani";

Vista la Deliberazione di G.R. n. 691 in data 17.10.2011 con la quale è stato approvato il programma di attività del Comitato Permanente per la Pace ed i Diritti Umani, per l'anno 2011;

Considerato che nell'Avviso – Apertura Termini Presentazione Domande di Finanziamento – allegato alla D.G.R. in argomento è indicata la data del 31.10.2011 quale termine utile per la presentazione delle domande;

Rilevato che la proposta di deliberazione in argomento è stata trasmessa al Servizio Affari della Giunta in data 6.10.2011 con nota prot.n.2572;

Che il tempo intercorso tra la trasmissione della proposta di deliberazione di G.R. n. 691 al Servizio Affari Giunta (6.10.2011), l'approvazione della stessa in data 17.10.2011 e la trasmissione della D.G.R. 691 del 17.10.2011 al Servizio Politiche Culturali solo in data 20.10.2011 non consente di pubblicare il Bando e rispettare il termine perentorio così come ivi indicato;

Considerata la vigenza dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio così come

previsti dalla L. 241/90;

Rilevata la necessità di concedere gg. 15 per la presentazione dei progetti da parte delle Associazioni ed Organismi operanti nel settore della promozione di una cultura di pace;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa,

- di stabilire il termine di presentazione dei progetti entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della deliberazione di G.R. n. 691 del 17.10.2011 e del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*
- di rendere noto che ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Virginia Cantalini, tel. 0862/364247 ;
- di disporre che il presente provvedimento venga inserito nella raccolta ufficiale delle determinazioni adottate dal Dirigente del Servizio.
- di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Paola Di Salvatore

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE
ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 03.10.2011, n. DE9/066:

Funivia bifune "Fonte Cerreto – Campo Imperatore", impianto di proprietà del Comune de L'Aquila, 2^ fase dell'ammmodernamento. Autorizzazione ex L.R. 24/05.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la società Centro Turistico Gran Sasso

S.p.A. con sede in loc. Fonte Cerreto del Comune di Assergi (AQ) è esercente della funivia bifune "Fonte Cerreto – Campo Imperatore", impianto di proprietà del Comune de L'Aquila;

- la vita tecnica della funivia in questione viene a scadere il 24.12.2048;
- con Determina Dirigenziale N. DE4/074 del 13/08/2009 è stata rilasciata, ai sensi della L.R. n. 24/2005, a favore del Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. con sede in loc. Fonte Cerreto nel Comune di Assergi (AQ), l'autorizzazione temporanea al pubblico esercizio per la funivia bifune va e vieni "Fonte Cerreto – Campo Imperatore", con scadenza fissata al 24.12.2009, data coincidente con quella di scadenza della proroga concessa, per il primo anno, dall'USTIF di Pescara con nota 1852/TB del 23/12/2008 per l'effettuazione della Revisione Generale;
- con Determina Dirigenziale N. DE4/131 del 24/12/2009 è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea al pubblico esercizio per la funivia", con scadenza fissata al 24.12.2010, data coincidente con quella di scadenza della proroga concessa, per il secondo anno, dall'USTIF di Pescara con nota 1446/TB del 22/12/2009 per l'effettuazione della Revisione Generale;
- con Determina Dirigenziale n. DE9/042 del 21/12/2010 è stata approvato in linea tecnico-amministrativa ai soli fini trasportistici ai sensi della L.R. 24/2005, il progetto di "Prima fase dell'ammodernamento e Revisione Generale" della Funivia "Fonte Cerreto – Campo Imperatore" (1119-2117), subordinando l'autorizzazione al pubblico esercizio l'acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio rilasciato dall'USTIF, ai sensi dell'art. 4 del DPR 753/80;
- il Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto al punto c) della D.D. n. DE9/042 DEL 21/12/2010, con nota n. 96/2011 del 15/02/2011 ha prodotto l'atto stipulato tra l'Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Assergi ed il Comune

dell'Aquila, attestante la disponibilità dei terreni interessati dalla Funivia per la durata della vita tecnica;

- con nota n53362 del 22/12/2010 il Comune dell'Aquila ha trasmesso, per il rilascio dell'autorizzazione regionale ex L.R. 24/2005, triplice copia del progetto della 2ª fase di ammodernamento della Funivia "Fonte Cerreto – Campo Imperatore", progetto a firma dell'ing. Enrico Perocchio, per conto della ditta Agudio S.p.A. di Leini (TO),) e dall'ing. Marco Cordeschi Direttore di Esercizio della Funivia del Gran Sasso;
- Il Servizio "Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi" con nota n. RA/249784 del 23/12/2010 ha trasmesso detti progetti alla Sezione USTIF di Pescara ed all'USTIF di Napoli, per il rilascio del nullaosta tecnico ex DPR 753/80;

Dato atto che l'USTIF di Napoli:

con nota prot. n. 4305 del 29/09/2011 ha rilasciato il nullaosta tecnico ex DPR 753/80 per il progetto esecutivo della "Seconda fase dell'ammodernamento" della Funivia "Fonte Cerreto – Campo Imperatore" (1119-2117). Detto nullaosta è stato rilasciato subordinatamente all'osservanza di prescrizioni nello stesso documento riportate (Allegato N. 1);

- tra le prescrizioni riportate nel nullaosta, ha fatto presente come *"deve essere prodotto, tramite codesta Regione, il progetto di adeguamento alle vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche del percorso destinato agli utenti con difficoltà motorie, compreso quelli con difficoltà visive."*;

Visto il progetto esecutivo della "Seconda fase dell'ammodernamento e Revisione Generale" della Funivia "Fonte Cerreto – Campo Imperatore" (1119-2117), progetto a firma dell'ing. Enrico Perocchio, progettista per conto della ditta Agudio S.p.A. di Leini (TO) e dall'ing. Marco Cordeschi Direttore di Esercizio della Funivia del Gran Sasso;

Vista la L.R. n. 24/2005;

Vista la L.R. n. 77/1999, Art. 5, Autonomia della funzione Dirigenziale;

DETERMINA

- a) di approvare, in linea tecnico-amministrativa ai soli fini trasportistici ai sensi della L.R. 24/2005, il progetto della “Seconda fase dell’ammodernamento e Revisione Generale” della Funivia “Fonte Cerreto – Campo Imperatore” (1119-2117), sita in località Campo Imperatore del Comune dell’Aquila e gestita dalla Centro Turistico Gran Sasso S.p.A.;
- b) di subordinare la presente approvazione all’osservanza delle prescrizioni formulate dall’USTIF di Napoli con la nota n. n. 7209/RB02/N2/N6 del 20/12/2010;
- c) di rinviare a successivo provvedimento il rilascio dell’autorizzazione al pubblico esercizio dell’impianto, per la durata della vita tecnica ai sensi dell’art.21 della L.R. 24/2005, dopo:
- che sarà prodotto alla Regione Abruzzo il progetto di adeguamento alle vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche del percorso destinato agli utenti con difficoltà motorie, compreso quelli con difficoltà visive;
 - l’espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80;
 - l’acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio rilasciato dall’USTIF, ai sensi dell’art. 4 del DPR 753/80;
- d) di inviare il presente provvedimento al Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., al Comune dell’Aquila e per conoscenza al Direttore di Esercizio ing. Marco Cordeschi, all’USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- e) di dare mandato al Servizio “Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA”, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Di Biase

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
STAMPA

DETERMINAZIONE 06.10.2011, n. SC/66:

Conclusioni procedura delibera di Giunta regionale 591 del 24.08.2011, recante: “Definizione criteri di distribuzione e assegnazione delle chiavi d’accesso ai notiziari delle Agenzie di Stampa - Approvazione nuovo bando”. B.U. Speciale 57 del 9 Settembre 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito di procedura negoziata con la maggiori e più importanti agenzie di stampa nazionali, la Struttura speciale di supporto stampa ha acquistato chiavi di accesso per la consultazione dei notiziari regionali da distribuire a testate giornalistiche abruzzesi;

Premesso che la Giunta regionale con deliberazione n. 591 del 24. 8 .2011 recante l’oggetto “Definizione criteri di distribuzione e assegnazione delle chiavi d’accesso ai notiziari delle Agenzie di stampa- Approvazione nuovo bando” ha autorizzato la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del bando pubblico aperto a tutte le testate giornalistiche abruzzesi, pubblicato nello Speciale 57 del 9 Settembre 2011;

Rilevato che, attesi i tempi di scadenza del bando pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 57 speciale del 9.09.2011, sono pervenute n. 21 richieste in risposta al bando suddetto;

Tenuto conto che la commissione esaminatrice nella riunione del 3 Ottobre u.s. ha provveduto ad esaminare le domande pervenute;

Preso atto del verbale del gruppo di lavoro, costituito per assumere determinazioni volte al rinnovo delle convenzioni delle Agenzie di Stampa e conseguenti decisioni, datato 3 ottobre 2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed ad esso allegato in originale;

DETERMINA:

- Di fare proprie le risultanze delle decisioni assunte dall’apposito gruppo di lavoro, in esito alla riunione del 3 di Ottobre 2011, te-

nutasi in Pescara, come da verbale allegato in originale, al presente provvedimento;

- di concedere senza riserve le chiavi di accesso per la consultazione dei notiziari regionali delle agenzie di stampa alle seguenti società editrici:

NEW EDITOR SRL per la testata giornalistica "La Città" e FONDAZIONE DOMENICA D'ABRUZZO per la testata giornalistica "La domenica d'Abruzzo";

- di concedere con riserva di completamento della documentazione secondo quanto riportato nel bando le chiavi di accesso per la consultazione dei notiziari regionali delle agenzie di stampa alle seguenti società editrici:

RADIO DELTA UNO (Radio Delta Uno Radiogiornale), RETEOTTO SRL (Rete 8), ENFASI SRL (abruzzoweb.it), MACROMEDIA COMUNICAZIONE SRL (ilcapoluogo.it), EMMELLE COMUNICAZIONE (emmelle.it), FONDAZIONE ENNIO VALERI (you6.tv), WINN V.&O COMUNICAZIONE (Antenna 10);

- di concedere provvisoriamente, per il periodo fissato dalla commissione, in attesa delle integrazioni alla documentazione richieste, le chiavi di accesso per la consultazione dei notiziari regionali delle agenzie di stampa alle seguenti società editrici:

FIN TELEVISION SRL (Teleponte), GRUPPO AIR SRL (Telemax Lanciano), TVSEI (tvsei), DONLISANDER COMUNICAZIONE (primadanoi.it) e ENGV

SAS (abruzzo24ore.tv);

- di respingere le istanze presentate perché non conformi ai requisiti del bando delle seguenti società editrici:

RADIO STUDIO 5 (radio studio 5), RADIO DELTA UNO (Radio capital notizie), NOVENOVE SRL (radio studio 99), RADIO G (Radio G notizie), ASSOCIAZIONE RADIO LUCE ABRUZZO (radio luce Abruzzo), ONDATV SRL (onda tv), PUBLIFEBAR SRL (radio centrale).

DETERMINA

Altresì di incaricare il responsabile del procedimento, Dott. Sante Iavarone:

- a provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- a provvedere a convocare gli aventi diritto per la sottoscrizione di atto di impegno in merito all'uso delle chiavi di accesso ai notiziari delle Agenzie ANSA ed AGI, provvedendo altresì a riportare in calce allo stesso, per presa d'atto ed accettazione, che il periodo di concessione di tale benefit cesserà a fare data dal 31 12 2001.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonso Morelli

Segue allegato

**VERBALE DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO CON ORDINANZA 46/SC DEL
05/11/2010**

Il giorno 3 ottobre 2011 si è riunito a Pescara, alle ore 14, nella sede degli uffici della Regione Abruzzo in viale Bovio, il Gruppo di lavoro alla presenza di Alfonso Morelli, Carlo Gizzi, Sante Iavarone, Antonella Tollis e Catia Scolta; assenti Duilio Rabottini, Loredana Micheli, Annamaria Carpente, e i rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti Abruzzo e del sindacato giornalisti abruzzesi. Le funzioni di verbalizzante vengono svolte da Carlo Gizzi, in assenza di Loredana Micheli. La commissione ha preso atto che i plichi pervenuti a tutt'oggi risultano essere pari a numero 21 e, successivamente, ha provveduto alla numerazione delle buste.

Si è provveduto all'apertura delle buste e all'esame della relativa documentazione

- 1) RADIO STUDIO 5: la domanda viene presentata per la testata giornalistica "Radio Studio 5": nella documentazione manca il contratto dei giornalisti, la documentazione Inpgi, la durata e il compenso. Per questi motivi l'istanza viene respinta;
- 2) RADIO DELTA UNO: presenta istanza per "Radio Delta Uno Radiogiornale". La documentazione risulta conforme al bando e la chiave di accesso viene concessa in attesa della presentazione dei contratti e della certificazione nominativa Inpgi;
- 3) RADIO DELTA UNO: presentata istanza per "Radio Capital notizie". La testata risulta conforme alle indicazioni del bando, ma la commissione rileva che nella documentazione i giornalisti indicati, la sede della redazione giornalistica, i recapiti telefonici sono identici alla testata "Radio Delta Uno Radiogiornale", con medesimo editore. In analogia a quanto deciso nei precedenti bandi, la commissione assegna una sola chiave di accesso attribuendola, tra le due testate, a quella con maggiore anzianità di iscrizione al Tribunale. Per questi motivi non concede la chiave di accesso.
- 4) FIN TELEVISION SRL: presenta istanza per testate giornalistica "Teleponte". La documentazione risulta parzialmente conforme, poiché nella riserva di presentazione dei contratti giornalistici non sono indicati durata e compenso dei giornalisti. Pertanto la commissione decide di chiedere un'integrazione della documentazione che dovrà prevenire entro giorni cinque (5) dalla data di ricezione della stessa, pena non concessione della chiave di accesso. Inoltre la società editrice dovrà presentare certificazione Inpgi entro 60 giorni, come da avviso pubblico.
- 5) NOVENOVE SRL: presenta istanza per testate giornalistica "Radio studio 99". La documentazione non è conforme ai requisiti del bando: mancano, i contratti e

- relativa riserva, la documentazione Inpgi e relativa riserva. Per questi motivi l'istanza viene rigettata;
- 6) RETE 8 SRL: presenta istanza per testata giornalistica "Rete 8". La documentazione risulta conforme al bando. La commissione decide di equiparare la lettera di assunzione ufficiale indirizzata ai singoli giornalisti indicati nella domanda alla documentazione del contratto richiesta. Per questi motivi la chiave di accesso viene concessa, in attesa della certificazione Inpgi entro 60 giorni;
 - 7) RADIO G: presenta istanza per la testate giornalistica "Radio G notizie". La documentazione non risulta conforme al bando: manca indicazione secondo giornalista, mancano i contratti e relativa riserva di presentazione, manca certificazione Inpgi e relativa riserva. Per questi motivi l'istanza viene respinta;
 - 8) ENFASI SRL: presenta istanza per testata giornalistica "Abruzzoweb.it". La documentazione risulta conforme al bando. La chiave di accesso viene concessa in attesa della presentazione della certificazione Inpgi entro 60 giorni;
 - 9) GRUPPO AIR SRL: presenta istanza per testata giornalistica "Telemax Lanciano". La documentazione è parzialmente completa, poiché mancano copia dei contratti di lavoro. La commissione decide di richiedere un'integrazione che dovrà pervenire alla Struttura entro cinque (5) giorni dalla ricezione della comunicazione. La commissione decide di assegnare la chiave di accesso, fino alla presentazione dell'integrazione richiesta. La società dovrà inoltre presentare certificato Inpgi entro i termini indicati nel bando, avendo presentato solo la riserva espressa.
 - 10) ASSOCIAZIONE RADIO LUCE ABRUZZO: presenta istanza per testate giornalistica "Radio Luce Abruzzo". La documentazione non risulta conforme ai requisiti del bando. Per questi motivi l'istanza viene respinta;
 - 11) MACROMEDIA COMUNICAZIONE SRL: presenta istanza per testate giornalistica "Il capoluogo.it". La documentazione è conforme al bando. La commissione decide di assegnare la chiave di accesso, fermo restando la presentazione della certificazione Inpgi;
 - 12) EMMELLE COMUNICAZIONE : presenta istanza per la testata giornalistica "Emmelle.it". La documentazione è conforme al bando. Per questi motivi la commissione decide di assegnare la chiave di accesso, fermo restando la presentazione della certificazione Inpgi;
 - 13) TVSEI: presenta istanza per testate giornalistica "Tvsei". La documentazione è parzialmente conforme ai requisiti del bando. La commissione rileva che manca la certificazione Inpgi o copia della richiesta, ma prende atto che nella domanda allegata è indicata la data di richiesta della certificazione di cui sopra. Per questo motivo la commissione decide per richiedere integrazione che dovrà pervenire entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione, pena revoca chiave di accesso;

- 14) NEW EDITOR SRL: presenta istanza per la testata giornalistica "La Città". La documentazione è conforme ai requisiti del bando. La commissione decide di assegnare la chiave di accesso senza alcuna riserva;
- 15) ONDATV SRL: presenta istanza per testate giornalistica "Onda tv". La commissione rileva che la domanda è stata inviata raccomandata A/R il giorno 28 settembre 2011 dall'Ufficio postale di Sulmona, fuori tempo massimo fissato nel bando al 24 settembre 2011. Per questo motivo la domanda non viene esaminata;
- 16) PUBBLIFEBAR SRL: presenta istanza per testate giornalistica "Radio Centrale". La documentazione non è conforme ai requisiti richiesti dal bando. Per questo motivo la commissione respinge l'istanza;
- 17) DONLISANDER COMUNICATION: presenta istanza per testata giornalistica "Primadanoi.it". La documentazione è conforme ai requisiti del bando. Tuttavia la commissione rileva che manca l'indicazione della retribuzione per uno dei giornalisti indicati nel bando. Decide dunque di richiedere integrazione solo per questo punto, che dovrà pervenire alla Struttura entro cinque (5) giorni dal ricevimento. Per questi motivi assegna la chiave di accesso condizionata alla ricezione dell'integrazione richiesta. In attesa della certificazione Inpgi;
- 18) ENG VIDEO SAS: presenta istanza per testate giornalistica "abruzzo24ore.tv". La documentazione è parzialmente conforme ai requisiti del bando. La commissione rileva che manca la certificazione Inpgi o copia della richiesta, ma prende atto che nella domanda allegata è indicata la data di richiesta della certificazione di cui sopra. Per questo motivo la commissione decide per richiedere integrazione che dovrà pervenire entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione, pena revoca chiave di accesso;
- 19) FONDAZIONE ENNIO VALERI: presenta istanza per testata giornalistica "yousei.tv". La documentazione è conforme ai requisiti del bando. Per questi motivi la commissione decide di assegnare la chiave di accesso. Si resta in attesa della certificazione Inpgi
- 20) FONDAZIONE DOMENICA D'ABRUZZO: presenta istanza per testata giornalistica "La domenica d'Abruzzo". La documentazione è conforme ai requisiti richiesti dal bando. Per questo motivo la commissione assegna la chiave di accesso senza alcuna riserva;
- 21) WINN V.&O. COMUNICATION: presenta istanza per testate giornalistica "Tg 10-Antenna 10". La documentazione è conforme ai requisiti del bando. La commissione decide di assegnare la chiave di accesso. Si resta in attesa della certificazione Inpgi.


La commissione decide di assegnare le chiavi di accesso alle emittenti radiotelevisive titolari di concessioni comunitarie di cui alla legge 422/93, poiché trattasi di

organizzazioni editoriali senza fini di lucro per le quale la legge nazionale non richiede forma di contrattualizzazione. A tal fine la commissione dà mandato al responsabile del procedimento di chiedere al Corecom l'elenco delle emittenti radiotelevisive a carattere comunitario.

Per le chiavi di accesso residue, la commissione decide di assegnarle a tutti gli assessori regionali e alle direzioni regionali.

La riunione della commissione si chiude alle ore 17.

Pescara, 3 ottobre 2011



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and scribbles at the bottom.

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
STAMPA

DETERMINAZIONE 12.10.2011, n. SC/67:

Modifica determina 66/SC del 6/10/2011 per correzione errore materiale avente ad oggetto: "Conclusione procedura delibera di Giunta regionale 495 del 24.08.2011, recante: - Definizione criteri di distribuzione e assegnazione delle chiavi d'accesso ai notiziari delle Agenzie di Stampa - Approvazione nuovo bando".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Preso atto della data riportata in calce alla determina citata in oggetto risultante essere "31.12.2001" palesemente incongruente con la data che si intendeva indicare "31.12.2011", per quanto rilevato a causa di mero errore materiale

DETERMINA

- di prendere atto e di disporre la correzione dell'errore materiale significando che la esat-

ta data di scadenza risulta essere quella del 31.12.2011;

- di sostituire l'ultimo capoverso della determina 66/SC del 6 ottobre 2011 con il seguente: *"a provvedere a convocare gli aventi diritto per la sottoscrizione di atto di impegno in merito all'uso delle chiavi di accesso ai notiziari delle Agenzie ANSA ed AGI, provvedendo altresì a riportare in calce allo stesso, per presa d'atto ed accettazione, che il periodo di concessione di tale benefit cesserà a fare data dal 31 12 2011."*
- Di incaricare il responsabile del procedimento, dott. Sante Iavarone, a provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Abruzzo e ad inviare, inoltre, il presente provvedimento al B.U.R.A. perché si provveda alla pubblicazione congiuntamente alla determina n. 66/SC del 6.10.2011 trasmessa con nota 388 dell'11.10.2011.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonso Morelli

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 95 depositato il 20 Settembre 2011.**

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale



Ricorso n. 95
depositato il 20 settembre 2011

del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587 per il ricevimento degli atti, FAX 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

CONTRO

La **Regione Abruzzo** (CF 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, P.zza S. Giusta Palazzo Centi – L'Aquila - cap 67100

* * * * *

PER LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE

della **Legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24/6/2011** pubblicata sul **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 13/7/2011**, recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)", come da delibera del Consiglio dei Ministri in data **1 settembre 2011**.



Avvocatura Generale dello Stato



FATTO

In data 13/7/2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BUR), la Legge Regionale n. 17 del 24/6/2011, con la quale sono state poste norme relative al **“Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”**

La legge regionale in esame disciplina il riordino delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), prevedendone, secondo quanto indicato dal d. lgs. n. 207 del 2001, la trasformazione in Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, e stabilendo altresì l'estinzione delle istituzioni per le quali risulti accertata l'impossibilità ad effettuare detta trasformazione.

x
ble, J

Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge regionale, e in particolare, gli artt. 5 e 15, l'art. 6, nonché - sotto altro profilo - gli artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'art. 15 e l'art. 11, eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di



Avvocatura Generale dello Stato




DIRITTO

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 15

L'art. 5 (recante le 'Norme di salvaguardia), dopo aver premesso, al comma 1, che le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazioni o Associazioni, non possono procedere all'ampliamento della dotazione organica né all'assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico, al comma 2 dispone una deroga a tale principio, prevedendo che, qualora sussistano effettive esigenze connesse con il regolare svolgimento delle attività statutarie, sia consentita la modifica della dotazione organica, limitatamente all'individuazione di eventuali profili professionali previsti da specifiche normative.

Analogamente, l'art. 15 (relativo al Personale dell'Azienda), dopo aver premesso, al comma 3, che le Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP), una volta costituite, non possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino all'approvazione della dotazione organica, dovendo utilizzare prioritariamente il personale in servizio delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda stessa, stabilisce, al comma 4, che in sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino all'approvazione del regolamento che determinerà le dotazioni organiche, il principio di cui al comma 3 possa essere derogato e le eventuali carenze di personale, connesse con effettive esigenze di

*Avvocatura Generale dello Stato*

assicurare il regolare svolgimento delle attività statutarie, possano essere superate mediante specifiche selezioni, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 5.

Sia il comma 2 dell'art. 5, sia il comma 4 dell'art. 15, nel prevedere la possibilità di effettuare nuove assunzioni, fanno comunque salva la compatibilità con le disponibilità di bilancio.


Così disponendo le norme regionali in esame - art. 5, comma 2, e art. 15, comma 4 - consentono rispettivamente alle istituzioni sottoposte a riordino e alle Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) di incrementare la dotazione organica, senza operare il necessario raccordo con la normativa statale in materia di spesa di personale degli enti comunque riconducibili al sistema delle autonomie, limitandosi a far salva, con clausola del tutto inadeguata e insufficiente, la "compatibilità con le disposizioni di bilancio".

Tali disposizioni regionali si pongono infatti in contrasto con il principio fondamentale in materia di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 76, comma 7, del d. lgs. n. 12 del 2008, che impone specifici limiti e divieti agli enti comunque riconducibili al sistema delle autonomie di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Ne consegue la lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, Cost.



Avvocatura Generale dello Stato



2) Illegittimità costituzionale dell'art. 6.

L'art. 6 (che disciplina l'estinzione delle Istituzioni per le quali risulta accertata l'impossibilità che siano trasformate in ASP ovvero in soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato) stabilisce, al comma 3, che l'estinzione comporta il trasferimento delle situazioni giuridiche pregresse, del personale dipendente di ruolo e dei patrimoni di tali Istituzioni all'Azienda territorialmente competente e, fino alla costituzione di detta Azienda, al Comune o ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso le quali gli Enti perseguivano i fini istituzionali.

Lo stesso art. 6 prevede inoltre, al comma 4, che fino alla costituzione delle Aziende, il personale dipendente di ruolo delle Istituzioni estinte è temporaneamente assegnato, in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica, al Comune affidatario delle procedure di estinzione, e, al comma 5, che, con il provvedimento di estinzione, tutti gli adempimenti di ricognizione delle situazioni giuridiche in essere, ivi compresi quelli relativi al personale, sono affidati, in qualità di organo liquidatore, al Sindaco pro tempore del Comune sede dell'Istituzione estinta.

Il medesimo art. 6 prevede, inoltre, al comma 6, il trasferimento ai rispettivi Comuni, con obbligo di conferimento al patrimonio indisponibile dell'Azienda territorialmente competente, delle strutture destinate ad attività socio assistenziali e socio-educative appartenenti ad istituzioni intraregionali aventi sede



Avvocatura Generale dello Stato




legale in altra regione, comprese quelle realizzate, in regime di convenzione, con impiego di fondi pubblici derivanti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il comma 7 regola infine il procedimento attraverso il quale i Comuni acquisiscono al loro patrimonio le strutture delle Istituzioni in parola.

Tali disposizioni regionali, nell'attribuire ai Comuni le attività aggiuntive sopra descritte, riguardanti l'estinzione delle istituzioni, assegnano, seppure temporaneamente, a detti enti locali nuove strutture e nuovo personale senza operare il necessario raccordo con la normativa statale in materia di spesa di personale degli enti riconducibili al sistema delle autonomie.

Esse pertanto, analogamente a quanto osservato con il primo motivo, si pongono in contrasto con il principio fondamentale in materia di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 76, comma 7, del d. lgs. n. 12 del 2008, che impone specifici limiti e divieti agli enti comunque riconducibili al sistema delle autonomie di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Ne consegue la lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, Cost..



Avvocatura Generale dello Stato

3) Illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e 15, commi 3 e 4.

Gli artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e 15, commi 3 e 4, nel prevedere genericamente il trasferimento di tutto il personale delle IPAB alle ASP e, fino alla costituzione di queste ultime, ai Comuni, senza specificare i requisiti e le modalità dell'originaria assunzione di detto personale, conferiscono ai Comuni e alle ASP anche personale non selezionato con pubblico concorso, violando in tal modo il principio di cui all'art. 97, terzo comma Cost.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 11.

L'art. 11, riguardante il Presidente e il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, prevede, al comma 8, che al Presidente dell'Azienda compete un'indennità determinata in misura percentuale sull'indennità base spettante ai Direttori Generali delle Aziende USL dell'Abruzzo, e, al comma 9, che a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetti un'indennità pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente dell'Azienda.

Tali disposizioni regionali, nel determinare il compenso spettante ai soggetti sopra indicati, contrastano con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito in legge n. 112 del 2010), riguardante la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo il quale *"la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti,*



Avvocatura Generale dello Stato

che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli".

Da tale contrasto consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.

Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.


P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, **gli artt. 5 e 15, l'art. 6, nonché – sotto altro profilo - gli artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'art. 15 e l'art. 11, della Legge della Regione Abruzzo 17 del 24/6/2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 13/7/2011, recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)", come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 1 settembre 2011.**

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:



Avvocatura Generale dello Stato



1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 1-9-2011;
2. copia della Legge regionale impugnata;
3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli

Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 7-9-2011

Vincenzo Rago
Avvocato dello Stato

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ABRUZZO

Roma, 23 SET. 2011

IL CANCELLIERE

PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CITTA' DI GIULIANOVA (TE)
 AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E TERRITORIO
 Settore Pianificazione Urbanistica

Avviso di deposito delle modifiche alla variante generale al P.R.G..

IL DIRIGENTE DELL'AREA

in base a quanto statuito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 25.11.2009, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

che la predetta delibera n. 56/2009, unitamente alla cartografia aggiornata della *variante generale al P.R.G. adottata*, inerente le aree di cui alle osservazioni 274 e 290, è depositata presso la *Segreteria Comunale*, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi, a partire dalla data odierna,

AVVERTE

che, entro e non oltre il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare, su carta legale del valore corrente, tramite il protocollo del Comune, osservazioni riguardanti esclusivamente le aree di cui alle osservazioni nn. 274 e 290, secondo la nuova destinazione disposta dal Consiglio Comunale.

IL DIRIGENTE DELL'AREA F.F.
F.to Ing. Luciano Massarotti

CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE EDIFICABILI SITUATE NEL COMUNE DI GIULIANOVA.

E' indetta, per il giorno 31.10.2011, alle ore 10,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Giulianova, in Corso Garibaldi, 109, un'asta pubblica per l'alienazione delle seguenti Aree edificabili, suddivise in 3 lotti:

Lotto n. 1-Area libera, ubicata nella zona nord della perimetrazione del Programma Integrato di Via Cupa, in prossimità della Via Sechini, censito in C.T. come segue:

Foglio	Part.lla	Qualità	Classe	Superficie	R.D.	R.A.
15-all.to A	1'460	Sem.Arb.	1	Mq.755	€7,60	€ 4,87

valore a base d'asta **€ 99.300,00 (novantanovemilatrecento,00)**

Lotto n. 2-Area libera, ubicata nella zona sud della perimetrazione del programma Integrato di Via Cupa, in prossimità di Via Ruetta Bompadre, censito in C.T. come segue:

Foglio	Part.lla	Qualità	Classe	Superficie	R.D.	R.A.
15-all.to A	1'385	Sem.Arb.	1	Mq. 1.400	€ 14,10	€ 9,04

valore a base d'asta **€ 298'200,00 (duecentonovantomiladuecento,00).**

Lotto n. 3 -Area libera, ubicata nella zona sud della perimetrazione del Programma Integrato di Via Cupa, in prossimità di Via Ruetta Bompadre, censito in C.T. come segue:

Foglio	Part.lla	Qualità	Classe	Superficie	R.D.	R.A.
15 -all.to A	1'377	Sem.Arb.	1	Mq.442	€ 4,45	€2,85
15 - all.toA	1'399	Sem.Arb.	1	Mq.268	€2,70	€1,73

valore a base d'asta **€ 149'100,00 (centoquarantanovemilacento,00);**

L'asta si terrà con il metodo di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Il bando integrale d'asta è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Giulianova e sul sito www.comune.giulianova.te.it.

I documenti inerenti la vendita sono consultabili presso la sede comunale, Corso Garibaldi, 109-GIULIANOVA (TE), nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (Tel. 085/8021242, fax 085 8021304, e-mail e.verticelli@comune.giulianova.te.it).

Giulianova, li 11.10.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Donato Simeone

CITTA' DI MANOPPELLO (PE)

Cod. fisc. 81000530683 P. IVA 00947010682

Sede: p.zza G.Cipressi, 1 – 65024 Manoppello (PE)

– Tel. 085 8590003 Fax 085 8590895

Email: comunemanoppello@tin.it

AREA V – URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.08.2011 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto presentato dalla ditta NOVARES S.p.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/98 per la realizzazione di tettoia.

.....omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis.....

DELIBERA

1. di approvare il progetto presentato a nome della ditta NOVARES S.p.A. per la realizzazione di una tettoia pertinenziale dell’opificio esistente in uso da parte della ditta stessa ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 447/98 c.s.m. (art. 8 D.P.R. 160/10);
2. di dare mandato al Responsabile dello Sportello Unico per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Davide IEZZI

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Enrico Croce

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Massimo D’Angelo

CITTA' DI MANOPPELLO (PE)

Cod. fisc. 81000530683 P. IVA 00947010682

Sede: p.zza G.Cipressi, 1 – 65024 Manoppello (PE)

– Tel. 085 8590003 Fax 085 8590895

Email: comunemanoppello@tin.it

AREA V – URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26.08.2011 avente ad oggetto: “Appro-

vazione del progetto presentato dalla ditta “M&A srl” ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/98 per la realizzazione di tettoia”.

.....omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis.....

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 447/98 c.s.m. e del D.P.R. n. 160/10, la proposta di variante come da progetto presentato dalla ditta “M&A” in data 15/12/2008 prot. n. 20235 per “la costruzione di una media struttura commerciale”, con le prescrizioni di cui all’(allegato D) e (allegato E);
2. di demandare allo Sportello Unico delle Attività Produttive gli adempimenti esecutivi di rito ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul BURA della presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Davide IEZZI

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Enrico Croce

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Massimo D’Angelo

COMUNE DI OVINDOLI (AQ)

AREA TECNICA

Lavori per il “Realizzazione centro visita sito archeologico Villa Imperiale S.Potito” Decreto di Espropriazione Definitivo prot.7759/2011.

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA

-omissis-

DECRETA

Art.1) in favore del Comune di Ovindoli (AQ)

l'espropriazione dei seguenti immobili tutti siti nel Comune di Ovindoli (AQ) e riportati al NCT al fg.30 particelle: 618-619 per l'intera consistenza

-omissis-

**IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
F.to Ing. Vittoriano Berardicurti**

COMUNE DI PIANELLA (PE)

**LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN
FRANTOIO OLEARIO IN NEGOZIO DI
MOBILI E SUO AMPLIAMENTO IN VIA
S. MARIA A LUNGO. DITTA RICHIE-
DENTE SOC. F.LLI DI ZIO FERNANDO &
ELIO SNC. PRATICA SUAP 1022/2010.**

**APPROVAZIONE VARIANTE PRG – ART.
5 DPR 447/98 E S.M.I..**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA**

Visti il D.Lgs 112/98 ed il D.P.R. 447/98 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 12/09/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la Variante al P.R.G. per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Pianella 10/10/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Loredana Scotolati**

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**